

N.13286/07 RGNR PM NAPOLI
N. 18963/08 RG GIP NAPOLI



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE del Giudice delle indagini preliminari
COLLEGIO ex art. 3 L. 123/08

DECRETO di SEQUESTRO
(ARTT. 321 E SEGG. C.P.P.)

I Giudici del Collegio istituito ex art. 3 dl 90/08

- *dott. Bruno D'Urso Presidente*
- *dott. Francesco Chiaromonte Estensore*
- *dott. Luigi Giordano*

Letti gli atti dei pp riuniti n° 13286/07 - 16573 /09 - 45357/12 RG nei confronti di:

MASCAZZINI Gianfranco, nato a Varese il 2.03.1939, quale Direttore Generale, pro tempore fino al 2 marzo 2009, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

SANTANGELO Sabatino, nato a Napoli l'1.10.1936, quale Presidente pro tempore della Bagnolifutura spa fino al 2006 e successivamente vice-sindaco pro tempore del Comune di Napoli;

PAPA Rocco, nato a Napoli l'8.01.1947, quale Presidente pro tempore della Bagnolifutura spa, (dal 23.06.2006 al maggio 2010);

BORGOMEO Carlo, nato a Napoli in data 31.08.1947, quale Direttore Generale legale rappresentante della società Bagnolifutura spa (dal 2002 al 2007);

HUBLER Mario, nato a Napoli il 12.06.1972, quale Direttore Generale, legale

rappresentante della società Bagnolifutura Spa (dal 30.07.2007 al 05.02.2012);

CALIGIURI Gianfranco, nato a Cosenza il 19.08.1944, quale Direttore Tecnico della Bagnolifutura, responsabile della pianificazione e dello svolgimento delle attività di bonifica;

PALUMBO Maria, nata Napoli il 12.03.1951, quale Direttore Generale del Centro Campano Tecnologie e Ambiente (CCTA);

CAVALIERE Daniela, nata a Napoli il 18.09.1972, quale responsabile del laboratorio CCTA;

CALIGIURI Federica, nata a Napoli il 21/03/1976, ivi residente in Via M. Fiore nr. 19, quale autrice dei prelievi per il campionamento;

CORTELLESSA Gaetano, nato a Vairano Patenora (CE) il 28/08/1948, residente a Napoli, Via Trovatore nr Bagnolifutura S.p.A., quale tecnico-capo cantiere della società Bagnolifutura s.p.a.;

DE VIZIA Emilio, nato a Montefusco (AV) il 14/06/1971, ivi residente Via S. Antonio Abate n. 5; amministratore prottempore della società De Vizia Transfer S.p.A., con sede legale Torino, via Duino n. 136;

DE VIZIA Vincenzo, nato a Montefusco (AV) il 25/07/1938, ivi residente in via S. Antonio n. 5; amministratore delegato prottempore della società De Vizia Transfer S.p.A. con sede legale Torino, via Duino n. 136;

MARCHITELLI Angelo, nato a Napoli il 28/09/1971, ivi residente in via A. Omodeo n°6, quale capo cantiere per le attività di bonifica eseguite dalla società De Vizia Transfer S.p.A.;

NIGRO Francesco, nato ad Avellino il 26/06/1980, residente a Calitri (AV) in via Macello nr. 10, ingegnere ambientale; Direttore tecnico di cantiere per conto della società De Vizia Transfer S.p.A. a Bagnoli;

MOCCIA Claudio, nato a Napoli (NA) il 21/04/1960, residente a Napoli in via A.

Carrelli nr. 9;

direttore Tecnico, Amministratore della società Italrecuperi s.r.l., con sede legale a Pozzuoli (NA), via Provinciale Pianura nr. 39;

IORIO Raffaele, nato a Corbello di Sessa Aurunca (CE) il 22.08.1972, ivi residente in via Cappella nr. 1, ingegnere preposto alla Direzione Lavori ATI MWH S.p.A, nell'area di bonifica di Bagnoli, quale responsabile della verifica avanzamento lavori;

IORIO Maurizio, nato a Formia il 24.08.1974, residente a Sessa Aurunca, frazione Corbello, via Avezzano 17, ingegnere preposto alla Direzione Lavori ATI MWH S.p.A, nell'area di bonifica di Bagnoli, quale responsabile del controllo trattamenti e processi di bonifica;

DE NARDO Alfonso, nato a Bracigliano (Sa) il 30.09.1951, Dirigente responsabile del Dipartimento Provinciale Arpac di Napoli, dal 01.01.2005 al 07.04.2010;

CELANO Maria Teresa A, nata a Castelluccio Inferiore (PZ) il 21.09.1957, Dirigente responsabile Area Ambiente della Provincia di Napoli;

PULLI Giuseppe, nato a Lecce il 18.03.1951, coordinatore del Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli.

AMBRETTI Antonio, nato a Napoli il 3.10.1949, ivi residente via Bernardo Cavallino n 61/C, quale Dirigente dell'ARPAC, con funzioni di RUP presso il sito di Bonifica di Bagnoli;

Lette le seguenti imputazioni provvisorie elevate dal P.M.:

Mascazzini Gianfranco, Santangelo Sabatino, Papa Rocco, Carlo Borgomeo, Hubler Mario, Caligiuri Gianfranco, De Nardo Alfonso

a) per il delitto pp dagli artt 110- 81cpv- 640 bis- 61 n° 7 cp perchè, in concorso e previo accordo tra loro, ciascuno nelle rispettive qualità indicate in epigrafe, in tempi diversi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di fare conseguire illecitamente alla Bagnolifutura i finanziamenti pubblici già stanziati per la bonifica (e cioè l'intera somma disponibile presso il MATTM di fondi statali, di cui all'art 114 comma 17 legge 388/2000,

pari a circa 75 milioni di euro/E 75.059.174,49, di cui al Decreto di approvazione del Progetto di Bonifica del MATTM del 28.07.2003, preordinato ad una destinazione ad uso residenziale di tutta l'area oggetto di bonifica, dunque con relativo calcolo dei volumi da bonificare computato sulla base dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 allegata al DM 471/99 per uso residenziale), con i raggiri ed artifizi di seguito specificati, inducevano in errore il Ministro competente del MATTM in ordine alla necessità di autorizzare la prosecuzione dell'attività di bonifica, non più necessaria in conseguenza della sopravvenuta determinazione assunta dalla Bagnolifutura (a partire dalla prima variante al Piano di Bonifica del 24.11.2006, in attuazione del Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. del Comune di Napoli del 16.5.2005) di derubricare l'obiettivo di bonifica da uso residenziale ad uso commerciale. In particolare, la Bagnolifutura, dopo la regolare approvazione del progetto definitivo di bonifica del S.I.N. (Sito di Interesse Nazionale) area ex Ilva ed Eternit di Bagnoli, di cui al DM del 28.7.2003 citato, avendo operato la derubricazione della destinazione d'uso di quasi tutte le sub-aree, da uso residenziale ad uso commerciale-industriale (intervenuta dopo l'approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo, in data 16.5.2005), avrebbe dovuto interrompere l'attività di bonifica, prendendo atto della inutilità della prosecuzione dell'attività di bonifica per l'obiettivo d'uso commerciale-industriale delle aree da bonificare, atteso che tutti i suoli delle sub-aree in esame (in cui il sito industriale è stato suddiviso con la variante del 2006) oggetto dell'originario Piano di bonifica approvato con decreto MATTM del 28.7.2003, erano già ab origine compatibili con i limiti di cui alla colonna B della tabella 1 DM 471/99 e dunque già utilizzabili per uso commerciale-industriale, come emerge dai risultati del Piano di Caratterizzazione effettuato prima dell'inizio dell'attività di bonifica (ALL A). Invece, i rappresentanti della Bagnolifutura, previo accordo con il Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente Mascazzini, ponevano in essere artifizi, consistiti nel concordare le più efficaci strategie per portare avanti il procedimento amministrativo per ottenere l'autorizzazione al prosieguo dell'attività di bonifica, facendo apparire il Comune di Napoli (e non la Bagnolifutura) come l'ente pubblico proponente le richieste di variante al Piano di Bonifica, nonchè raggiri, consistiti nel predisporre e presentare al Direttore Generale del MATTM Mascazzini più progetti di "variante" al progetto definitivo di bonifica delle aree ex Ilva ed ex Eternit del 28.7.2003, che venivano approvati da quest'ultimo, ai sensi dell'art 252 n 8 Dlvg 152/2006 (già art 15 DM 471/99) con Decreti direttoriali ex art 14 ter legge 241/90, per fare conseguire progressivamente alla Bagnolifutura, in relazione a quasi tutte le sub-aree oggetto del Piano di bonifica, la degradazione dell'originario obiettivo della bonifica da uso residenziale (di cui alla colonna A tab 1 del DM 471/99) ad uso commerciale-industriale (col B tab 1 DM 471/99) nonché nel fare apparire

necessaria la prosecuzione dell'attività di bonifica, con il mantenimento dei cantieri aperti, con predisposizione di impianti di trattamento dei terreni per l'intero ciclo di bonifica, con appalti e subappalti e con l'intero apparato di uomini e mezzi in capo alla S.T.U Bagnolifutura s.p.a. funzionante ed operativo; per il responsabile del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, De Nardo, con funzione di organo locale di vigilanza sull'attività di bonifica del S.I.N. di Bagnoli, gli artifizi e raggiri sono consistiti nel fare apparire regolare il prosieguo dell'attività di bonifica, predisponendo, in concorso e previo accordo con i responsabili della Bagnolifutura, quale oggetto della Convenzione tra ARPAC e Bagnolifutura sottoscritta in data 3.3.2006, le "PROCEDURE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO ARPAC SUL SITO DI BAGNOLI", propedeutiche al rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica da parte della Provincia di Napoli, con le quali si velocizzava l'avanzamento dei lavori e la correlativa riscossione dei SAL annullando il controllo dell'Arpac sul CCTA per tutta la fase dei controlli post trattamento (durante la vigenza della variante al Piano di bonifica del 2006) e, a partire dalla variante del 2008, si eliminavano altresì i controlli post bonifica, anziché rilevare la superfluità del prosieguo dell'attività di bonifica, all'esito della degradazione dell'obiettivo di bonifica, già operata con la Variante del 24.11.2006.

Il Ministro del MATTM, indotto in errore (dai raggiri ed artifizi suindicati) in ordine alla formale regolarità del procedimento amministrativo svoltosi presso il proprio ufficio, con la convocazione da parte del Direttore Generale, Mascazzini, delle rituali Conferenze di Servizi istruttorie e decisorie, sulla base delle determinazioni conclusive predisposte dal Direttore Generale all'esito delle Conferenze di servizi decisorie (decreti direttoriali) emetteva il Decreto MATTM prot. n 3131/QdV/M/DI/B del 24.11.2006 ed il Decreto MATTM n° 4930 del 2.09.08 e ss (di approvazione delle ulteriori varianti elaborate da Bagnolifutura) con i quali autorizzava la prosecuzione dell'attività di bonifica, per il raggiungimento dell'obiettivo di bonifica ad uso commerciale-industriale, che era già esistente ab origine, come risulta dal Piano di Caratterizzazione preordinato alla bonifica, con corrispondente altrui danno. In particolare con le varianti il Mascazzini acconsentiva alla derubricazione persino in relazione a quelle Aree che, secondo le destinazioni urbanistiche previste dal PRG e dal PUA e dalla stessa Bagnolifutura nel Progetto di bonifica, devono essere effettivamente destinate ad uso residenziale, come l'Area Tematica 2, e, con l'approvazione della variante di cui al Decreto MATTM prot. n° 4930/QdV/M/DI/B del 2.9.08, acconsentiva alla realizzazione di uno strato di messa in sicurezza permanente, in luogo della doverosa bonifica per una destinazione residenziale/verde pubblico delle porzioni di verde pubblico del Parco dello Sport.

Ed ancora, i rappresentanti della Bagnolifutura, in concorso con il Direttore Generale del

Ministero dell'Ambiente Mascazzini ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, predisponendo ed ottenendo l'approvazione di progetti di variante che prevedevano, in considerazione dello scadimento dell'obiettivo di bonifica, il mantenimento in situ di suoli parzialmente contaminati, conseguivano l'ulteriore ingiusto profitto derivante dal mancato smaltimento di 800.000 mc di rifiuti per un costo di 34.500.000,00 euro.

Infatti, secondo il Progetto originario di bonifica, i rifiuti ed i riporti di suoli inquinati derivanti dalla bonifica dei suoli (ALL B) dovevano essere asportati dal sito e smaltiti in discarica al fine di ottenere il rispetto dei limiti della colonna A per l'utilizzo del suolo ad uso residenziale e la Bagnolifutura aveva assunto (di seguito all'Accordo normativo del 26.7.2002, con nota del 23.12.2002) gli oneri derivanti dallo smaltimento di tali rifiuti, laddove non fosse stata individuata la cava da adibire a discarica; di qui la scelta, non essendo stata reperita tale cava per la discarica e non volendo la Bagnolifutura né rinunciare al finanziamento principale della bonifica, né erogare il danaro necessario per l'adempimento dell'impegno assunto, di risolvere, con l'artificio e raggiro delle varianti, ottenute con l'aiuto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente, la problematica dello smaltimento dei Rifiuti e dei riporti di suoli inquinati; infatti con le varianti al progetto di bonifica si è autorizzato il mantenimento in situ dei rifiuti e dei riporti di suoli inquinati, che sono stati di fatto riutilizzati, non solo per il consolidamento del costone dell'Area Pedemontana al piede della collina di Posillipo, come dichiarato, ma altresì anche per lo strato superficiale di terreno, che invece avrebbe dovuto garantire "la messa in sicurezza" dell'area, il tutto al fine di conseguire i profitti sopra indicati, con altrui danno. Inoltre, a distanza di oltre un anno dall'ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica - dic. 2008 - la Variante al Piano di Bonifica del 2008 aveva assentito la degradazione dell'obiettivo di bonifica, da uso residenziale a commerciale, persino di quella parte del Parco dello Sport nella quale ricadono le aree gioco per i bambini, aiuole e prato, che doveva essere bonificata come residenziale (e per superare la condizione di pericolo derivante dall'omessa bonifica si è poi previsto che le aree verdi del Parco venissero circoscritte da barriere invalicabili per impedire il contatto dermico con il pubblico, che non potrà camminare e sostare liberamente sulle aiuole).

In particolare, il Direttore Generale Mascazzini, che ha governato l'intera procedura di bonifica, come previsto dalla legge (art 252 n° 4 Dlgv 152/2006, già art 15 DM 471/99) trattandosi di una bonifica di Sito di Interesse Nazionale (a cominciare dalla fase iniziale relativa all'approvazione del Piano di Caratterizzazione), anziché prendere subito atto dell'illiceità dei progetti di variante, atteso che, dall'esame dei risultati del Piano di Caratterizzazione approvato dallo stesso Ministero, emergeva la superfluità della bonifica per il raggiungimento dell'obiettivo dell'uso commerciale perché già esistente ab

origine, ed agire di conseguenza, con artifizi e raggiri, consistiti nel far apparire normale lo svolgimento dell'attività di controllo e vigilanza conferita al Ministero dell'Ambiente (ex art 114 comma 19 legge 388/2000 ed art 252 n 4 Dlvo 152/2006) attraverso la frequente convocazione ed effettuazione di conferenze dei servizi e di richieste di pareri tecnici all'ISS, APAT etc, (che tuttavia non hanno mai ricevuto richieste dal Ministero di effettuare verifiche tecniche sul sito), induceva in errore, in ordine alla regolarità della procedura, il Ministro dell'Ambiente che pertanto sottoscriveva i DM di approvazione delle varianti, mentre il Direttore Generale Mascazzini avallava, per accelerare i tempi, anche il progressivo scadimento della presunta attività di bonifica, alleggerendo sempre più le procedure di controllo, inserite nei documenti progettuali contenuti nelle varianti del 2006 e 2008 citate, riuscendo a farle approvare dal Ministro. A tal fine, Mascazzini assumeva, nei momenti cruciali, iniziative propositive per il superamento delle criticità ambientali, portando avanti l'attività di bonifica, per consentire alla Bagnolifutura l'acquisizione, oltre che dei finanziamenti sopra indicati, di ulteriori finanziamenti pubblici, pari a 22 milioni di euro, relativi al Parco dello Sport, fondi FESR, in scadenza al 31.12.2008. Il tutto, di concerto e previo accordo con i responsabili di Bagnolifutura e con Arpac, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno (ALL 1 verbale del 12.06.2008).

Dei contributi, Statali e Regionali, deliberati complessivamente per la bonifica e per le opere pubbliche, pari a 268.972.980 milioni di euro, è stato finora incassato, in relazione ai successivi stati di avanzamento lavori -SAL- l'importo di 136.386.337 di euro, in danno dello Stato e della Regione Campania (ALL C).

Con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Commesso in Napoli a partire dal 2006 e fino al 14.4.2011 (data di incasso della quarta rata dei finanziamenti pubblici)

Mascazzini Gianfranco, Caligiuri Gianfranco, Santangelo Sabatino, Papa Rocco, Carlo Borgomeo, Hubler Mario, De Nardo Alfonso

b) per il reato pp dagli artt. 110- 434 1 e 2 comma cp perché, in concorso tra loro, quali responsabili a diverso titolo della bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli, ciascuno nelle qualità indicate in epigrafe, e con le condotte di seguito specificate, commettevano fatti diretti a cagionare, ed effettivamente cagionavano, un disastro ambientale.

In particolare i responsabili della Bagnolifutura s.p.a. nel presentare al Direttore Generale del MATTM Mascazzini (che ne predisponiva le approvazioni) i Progetti di

Variante al Piano di Bonifica, al fine di portare avanti l'attività di bonifica (nonostante che l'operata derubricazione dell'obiettivo della bonifica da residenziale a commerciale non la rendesse più necessaria) al fine di percepire il corrispettivo di cui ai finanziamenti pubblici erogati in funzione degli stati di avanzamento lavori - SAL - e mantenendo in sito i rifiuti per risparmiare sui costi ed accelerare l'attività di presunta bonifica, secondo quanto già specificato al capo a), previo accordo con il direttore del Dipartimento Provinciale dell'Arpac, che sottoscriveva la Convenzione tra Arpac e Bagnolifutura in data 3.3.2006, inserivano nei Progetti di Variante anomale ed inadeguate Procedure delle attività di controllo dell'Arpac sul sito di bonifica di Bagnoli, del tutto difformi rispetto al Protocollo di cui alla Circolare ISS del 3.6.03, in virtù delle quali le analisi dei terreni in relazione all'intero ciclo dell'attività di bonifica su tutte le Aree Tematiche - dalla caratterizzazione di dettaglio, allo scavo con rimozione, ai trattamenti, reinterri e finale messa in sicurezza- venivano affidate al laboratorio interno della Bagnolifutura CCTA, diretto da Palumbo Maria, essendosi concordato che l'Arpac dovesse soltanto assistere ed avallare (sottoscrivendo i certificati del laboratorio CCTA) le analisi che il laboratorio campionava, conservava ed analizzava con propria strumentazione, senza alcuna verifica in contraddittorio da parte del RUP Arpac e del personale dislocato in cantiere, il quale non era stato munito neppure di propria strumentazione tecnica per svolgere i controlli. Al fine di superare le criticità ambientali rilevate dalla Provincia, che aveva inizialmente rifiutato di certificare le aree ad uso residenziale-verde pubblico del Parco dello Sport (che avevano comportato la sospensione dell'attività di bonifica da ottobre 2007 a maggio 2008, e poi fino a dicembre 2008) e per non perdere i finanziamenti POR in scadenza al 31.12.2008 (relaz Corte dei Conti p 54 ALL 2), i responsabili della Bagnolifutura predisponeranno la richiesta di Variante al Piano di Bonifica del 2008, in concorso e previo accordo con il Dirigente dell'Arpac e con Mascazzini, Direttore Generale del MATTM, organo statale pubblico di vigilanza sulla attuazione del Piano di Bonifica di Sito di Interesse Nazionale, ex art 252 n 4 Dlgs 152/06 e art 114 n 19 Legge 388/2000, il quale, dopo avere approvato la prima Variante al Piano di Bonifica del 2006, senza rilevare che il nuovo obiettivo di bonifica previsto nella stessa era superfluo alla luce dei dati contenuti nel Piano di Caratterizzazione, approvava e avallava anche la Variante al Piano di Bonifica del 2.9.2008, con la quale, per sbloccare il Parco dello Sport ed accelerare i tempi della bonifica, si inserivano Procedure di Controllo ancora più semplificate "Linee guida ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica" (ALL10) con le quali si velocizzavano le procedure di controllo propedeutiche al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia, nonché si decideva l'eliminazione dei controlli post bonifica, non prevedendo alcun controllo da parte

dell'organo di vigilanza Arpac (obbligatorio ex L 10/98) neppure in relazione alla più delicata fase finale della cd "messa in sicurezza" (cioè l'apposizione di uno strato superficiale di terreno di profondità di cm 60/1mt) alla cui corretta realizzazione, invece, è condizionato il raggiungimento dell'obiettivo del Piano di bonifica con messa in sicurezza (ex artt. 5-10 DM 471/99); ed infatti il Rup Arpac si è limitato, come prescritto nelle Procedure, ad effettuare soltanto una verifica documentale altimetrica, senza svolgere alcuna analisi per verificare l'inquinamento dello strato di terreno superficiale.

Tutti, in tal modo, concorrevano con la propria condotta a cagionare un disastro ambientale, derivante dall'intervenuto aggravamento dello stato di contaminazione dei terreni all'esito della bonifica, rispetto allo status quo ante, riscontrato all'esito del confronto (operato dal CT Dr Auriemma) tra le analisi pre bonifica 2^ fase effettuate dalla Bagnolifutura-rectius Bagnoli s.p.a- e le analisi post bonifica effettuate dall'organo di controllo Tecnico-Amministrativo ARPAC -PROVINCIA di Napoli ai fini del rilascio dei certificati di avvenuta bonifica; e ciò persino in relazione ad alcune porzioni di terreno che erano, già ex ante bonifica, compatibili con i valori ad uso residenziale, di cui alla colonna A, e che non avrebbero dovuto essere affatto movimentate.

In conseguenza dell'accertato miscelamento e della gestione illecita dei rifiuti pericolosi in corso di bonifica (di cui ai capi che seguono) che hanno comportato un incremento del rischio e della pericolosità ambientale e per la salute umana per la maggiore mobilità delle sostanze pericolose che, se aggregate, risultano più stabili, all'esito dei carotaggi e delle analisi effettuate, sulle Aree già certificate come bonificate, dal laboratorio italiano di Treviso- Chelab- con riscontro a campione di altro laboratorio di Torino - Theolab-, nonché del laboratorio MAXXAM del Canada, tutti internazionalmente accreditati nonché all'esito del confronto "georeferenziato" tra il risultato delle analisi e i dati contenuti nel Piano di Caratterizzazione si è accertato non solo che i terreni non sono stati affatto bonificati, ma altresì che la contaminazione, all'origine a macchia di leopardo, è stata spalmata su tutte le aree, alle diverse profondità dei terreni, cagionando un danno ambientale rilevante ed irrimediabile, ulteriormente aggravato dalla mancata messa in sicurezza con lo strato di terreno superficiale -di spessore da cm 60 ad 1 mt- (di cui all'art 10 DM 431/99), avendo le analisi del terreno accertato che lo strato di terreno superficiale è ancora più inquinato dei terreni sottostanti.

In tal modo si determinava una condizione di pericolo ambientale, con una immensa capacità diffusiva che coinvolge l'ambiente e l'integrità della salute di un numero non individuabile di persone, considerato che l'area ex industriale è adiacente alle zone residenziali (Cavalleggeri d'Aosta, Bagnoli e Posillipo) ed è prevista la realizzazione di

ulteriori insediamenti residenziali all'interno del sito (Area Tematica 2- Area Tematica 3-Insediamenti urbani integrati) e tenuto conto altresì dell'indeterminato numero di utenti dei Parchi (Parco dello Sport e Parco Urbano) e delle aree turistiche-ricettive, Porta del Parco, già aperta al pubblico, inaugurata a luglio 2012, ed il Parco dello Sport, con la presunta bonifica ultimata ed in via di apertura al pubblico.

Commesso in Napoli fino al gennaio 2012 (data in cui è stata sospesa l'attività di bonifica)

De Nardo Alfonso, quale responsabile del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC

c) per il delitto pp dagli artt. 81 cpv-479 in relazione all'art 476 cp perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, nella qualità di responsabile del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC (che ha predisposto e concordato con la Bagnolifutura, le "PROCEDURE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO ARPAC SUL SITO DI BAGNOLI", di cui alla Convenzione tra ARPAC e Bagnolifutura sottoscritta in data 3.3.2006, propedeutiche al rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica da parte della Provincia di Napoli, nelle quali sono inserite anomalie ed inadeguate modalità di controllo, del tutto difformi rispetto al Protocollo di cui alla Circolare ISS del 3.06.03, attestava falsamente, nelle relazioni conclusive dei controlli effettuati dall'ARPAC sull'attività di bonifica, ex 248 comma 2 Dlgvo 152/06, sulla scorta delle quali la Provincia (che non è munita di propria strumentazione tecnica) ha emesso le certificazioni di avvenuta bonifica, con riferimento alle seguenti Aree Tematiche:

Area Tematica Porta del Parco (relazione ex 248 n 9325 del 13.09.07);

Area Tematica 2 (relazione ex art 248 del 27.11.2008 prot 13026);

Area Tematica Parco Urbano lotto I (relazione ex 248 n 8150 del 29.07.2009);

Parco dello Sport (relazione ex 248 del 14 aprile 2008 prot 4270);

che gli obiettivi di bonifica previsti nei progetti sono stati *"conseguiti con la rimozione di tutti i suoli e i riporti risultati contaminati al di sopra dei limiti di legge e con la ricostruzione superficiale con materiali idonei in funzione delle destinazioni d'uso"*, fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità.

Invece, non solo l'obiettivo di bonifica, indicato in relazione alle aree destinate ad uso commerciale-industriale, non è stato "conseguito" essendo già esistente prima dell'inizio della bonifica, ma altresì dai risultati delle analisi sui terreni delle Aree sopra indicate, di cui alle consulenze tecniche agli atti, nonché dal confronto tra le analisi pre-bonifica effettuate dalla Bagnolifutura e post-bonifica effettuate da Arpac-Provincia, è emerso che, all'esito della presunta attività di bonifica, i terreni, sia profondi che superficiali, risultano più contaminati rispetto allo stato di inquinamento pre-bonifica e che lo strato

superficiale del terreno utilizzato per la "messa in sicurezza", sul quale l'Arpac, la Provincia e il Ministero dell'Ambiente non hanno svolto alcun controllo analitico, risulta ancora più inquinato del terreno profondo.

Commesso in Napoli fino al 29.07.2009

Celano Maria Teresa, Dirigente responsabile Area Ambiente della Provincia di Napoli.

d) per il reato pp dagli artt 40 cpv-449-434-cp perché, quale responsabile dell'Ufficio Tutela del Suolo-Bonifica Siti-Gestione Tecnica dei Rifiuti della Provincia di Napoli, preposto al controllo della bonifica del S.I.N. di Bagnoli, in violazione delle disposizioni di cui all'art 12 DM 471/99- artt 247 n° 12- 248- Dlgvo 152 /06, accettando le procedure di controllo decise in relazione alla bonifica del SIN di Bagnoli, concordate tra Arpac e Bagnolifutura, oggetto della Convenzione del 3.3.06, che non offrivano garanzie in relazione alla correttezza ed efficacia dell'esercizio dell'attività di controllo svolta dall'ARPAC, nonché omettendo (ex art 12 n 4 DM 471/99 / Titolo V parte quarta Dlgvo 152/06) di disporre l'effettuazione di verifiche tecniche sullo strato di terreno superficiale della "messa in sicurezza", nonché omettendo ulteriori ed adeguate verifiche tecniche durante tutte le fasi di svolgimento dell'attività di bonifica, confidando ingiustificatamente nelle relazioni conclusive ex 248 Dlgvo 152/06 dell'Arpac, ed accettando anche le inadeguate procedure di controllo propedeutiche al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica, inserite nella Variante al Progetto di Bonifica del 24.11.2006 (cap 12), e le "Linee guida ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica" inserite nella variante del 2008, ed accettando l'evidente anomalia della prassi di indicare, nel corso di periodiche riunioni con la Bagnolifutura (soggetto controllato) e con l'Arpac (soggetto controllore) le modalità dei controlli a farsi, indicando in anticipo al soggetto controllato i giorni e le celle sulle quali sarebbero stati eseguiti i campionamenti ed i cumuli di terreno in uscita dai trattamenti sui quali la Provincia avrebbe svolto i controlli, cagionava un disastro ambientale. Con tali condotte, sussistendo a carico della Dirigente della Provincia l'obbligo giuridico di impedire, quale Autorità preposta alla vigilanza ambientale, il verificarsi del disastro ambientale descritto al capo b), lo cagionava, atteso che, se fossero stati effettuati i dovuti controlli, e non fossero state accettate le modalità e le procedure di bonifica e di controllo predisposte da Bagnolifutura, in accordo con Arpac e Ministero dell'Ambiente, si sarebbe impedito il verificarsi del disastro ambientale.

In particolare, con riferimento all'area del Parco dello Sport, in relazione alle riunioni sopra citate, la Celano non si opponeva alla decisione, assunta inizialmente, nella riunione

svoltasi in data 5.11.2007, di non procedere, allo stato, al campionamento del materiale di ricostruzione superficiale (la cd messa in sicurezza), non rivedendo il precedente accordo e tutta la metodologia dei controlli in corso, neppure dopo aver rilevato gravi criticità ambientali, che avevano imposto la sospensione del rilascio della certificazione, dalla stessa Celano disposta in data 10.1.2008, con riferimento alle aree a destinazione d'uso verde pubblico residenziale del medesimo Parco dello Sport, poi certificate, senza richiedere controlli, quantomeno sulle celle adiacenti a quelle accertate come contaminate (ritenendo sufficiente lo scavo della sola cella contaminata), e certificando l'avvenuta bonifica sulla base della misura di sicurezza di spessore di 1 mt, decisa con la variante del 2008, senza alcun controllo analitico sul terreno utilizzato per la messa in sicurezza (né di Arpac, né di altra autorità di controllo).

Inoltre, la Celano ometteva di valorizzare le varie criticità evidenziate dai tecnici del proprio ufficio, con la relazione del 19.5.2008, pure allegata alla certificazione del maggio 2008, quali: la costante presenza di contaminazione da composti organici (IPA E PCB) che secondo il progetto di bonifica, richiamato dall'analisi di rischio inserita nella variante del 2006, dovevano essere completamente asportati; la non più giustificata mancata ricerca dei PCB; l'inattendibilità dell'Analisi di Rischio prodotta dalla Bagnolifutura, (effettuata dall'Università di Milano su incarico della Bagnolifutura) per attestare la compatibilità ambientale del sito ed ottenere la certificazione, sia perché era stata effettuata successivamente alla bonifica, sia perché i dati statistici, forniti dalla Bagnolifutura all'Università di Milano, erano di parte (cioè del CCTA) e dunque non controllati e controllabili, e perciò non potevano costituire un affidabile presupposto da cui scaturiva l'attendibilità dell'AdR; e ciò, invero, anche in relazione alla ulteriore AdR specifica per l'area effettuata dalla Bagnolifutura, sulla cui base è stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, senza che sia stata effettuata la bonifica, come prevista dalla legge, cioè con il rispetto dei limiti della colonna A.

Invece, nonostante l'anomalo svolgimento della presunta attività di bonifica, rilasciava le certificazioni di avvenuta bonifica, di cui al capo che segue, in relazione alle Aree Tematiche del sito di bonifica di seguito indicate.

Commesso in Napoli- Bagnoli, a partire dalla data di inizio dell'attività di bonifica fino al gennaio 2012.

Celano Maria Teresa

e) per il reato pp dagli artt. 81 cpv., 379 cp perché, nella qualità di responsabile dell'ufficio preposto al controllo della bonifica del S.I.N. di Bagnoli, in esecuzione di un

medesimo disegno criminoso, con le condotte omissive indicate al capo che precede, nonché omettendo di rilevare (ex art 12 n°1 DM 471/99-art 247 n 13 Dlgvo 152/06) che, in considerazione dei risultati del piano di caratterizzazione, era superflua la prosecuzione dell'attività di bonifica per il raggiungimento dell'obiettivo di uso commerciale, previsto dai progetti di variante che hanno degradato l'obiettivo di bonifica da residenziale a commerciale, essendo tutte le Aree oggetto di bonifica, già prima della stessa, compatibili con l'uso commerciale-industriale, di cui alla colonna B, aiutava la Bagnolifutura ad assicurarsi il profitto del reato di cui al capo a) consentendole l'avanzamento dei lavori finalizzato all'incasso delle erogazioni finanziarie pubbliche legate ai SAL, rilasciando le certificazioni di avvenuta bonifica, in relazione all'area ex Italsider S.I.N. "Bagnoli - Coroglio", con riferimento alle seguenti Aree Tematiche:

- Area Tematica Porta del Parco, (certificazione ex 248 2 comma Dlgvo 152/06, del 29 gennaio 2008 - Determinazione n.1091-prot. reg. det. n. 04 del 29.01.2008);
 - Area Tematica 2a strutture turistiche,(certificazione ex art 248 Dlgvo 152/06, dell'11 dicembre 2008 - Determinazione n.14866 -prot. reg. det. n. 99 del 2008);
 - Area Tematica Parco Urbano lotto I funzionale di circa 298.000 mq (certificazione ex 248 2 comma Dlgvo 152/06 del 30 settembre 2009- Determinazione n.10552-prot. reg. det. n. 103 del 28.09.2009);
 - Parco dello Sport - 1° Lotto, Aree a destinazione commerciale/industriale (certificazione ex 248 2 comma Dlgvo 152/06 del 28 maggio 2008-Determinazione n.6140 -prot. reg. det. n. 41 del 28.05.2008);
 - Parco dello Sport Aree Residenziali relative al 1° Lotto ed Aree Residenziali e Commerciali relative al 2° Lotto (certificazione ex 248 2 comma Dlgvo 152/06 del 30 dicembre 2008-Determinazione n. 15773-prot. reg. det. n.107 del 29.12.2008)
- Commesso in Napoli fino al 30.09.2009 in relazione al rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica, e successivamente in relazione alla prosecuzione dell'attività di bonifica fino al gennaio 2012.

Caligiuri Gianfranco, Cortellessa Gaetano, Palumbo Maria, Cavaliere Daniela, De Vizia Emilio, Nigro Francesco, Moccia Claudio, De Vizia Vincenzo, Marchitelli Angelo:

f) del reato pp dagli artt. 256 comma 3 seconda ipotesi e comma 5 Dlgv 152/06, 81 cpv, 110, 112 n 3 cp perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, ciascuno nelle qualità e funzioni indicate in epigrafe - Caligiuri Gianfranco, De Vizia Emilio, De Vizia Vincenzo e Palumbo Maria anche determinando a commettere il reato i propri dipendenti, rispettivamente Cortellessa, Marchitelli, Nigro e Cavaliere- con le

condotte di seguito specificate, effettuavano la miscelazione di rifiuti pericolosi - almeno 78,530 tonnellate di morchie oleose- che venivano ricollocati e smaltiti nel sito di bonifica (anziché, come dovuto in discarica specializzata, trattandosi di rifiuti permanenti non suscettibili di trattamento) ed in tal modo realizzavano sulle aree oggetto dell'attività di bonifica, nel caso in esame nell'area Parco dello Sport -cd campo americano-, una discarica non autorizzata destinata in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

In particolare:

- il direttore tecnico della Bagnolifutura, Caligiuri (a partire dalla sottoscrizione della nota del 17.09.2007) disponeva la miscelazione di rifiuti pericolosi, in concorso e previo accordo con la responsabile del laboratorio interno della Bagnolifutura CCTA, Palumbo, la quale con Cavaliere Daniela sottoscriveva false certificazioni di analisi dei terreni provenienti dal ciclo di bonifica, qualificando le morchie oleose quali terreni di riporto C, al fine di consentirne la movimentazione ed il trasporto all'interno del sito di bonifica e di seguito la miscelazione dei rifiuti pericolosi con i terreni da sottoporre ai trattamenti o l'interramento tal quale nel sito di bonifica dell'area dello Sport (ciò al fine di evitare lo stop ai lavori, in conseguenza dell'impossibilità di procedere allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, avendo la Bagnolifutura esaurito le risorse finanziarie);
- Cortellessa, quale capo cantiere della Bagnolifutura, in attuazione delle disposizioni impartite dal Caligiuri, effettuava e comunque disponeva la miscelazione dei rifiuti pericolosi di cui trattasi;
- Emilio De Vizia, quale responsabile della De Vizia Tranfer spa, incaricata dell'effettuazione dei trattamenti dei terreni in fase di bonifica del Parco dello Sport, in concorso con il direttore tecnico della De Vizia, Nigro, accettava di effettuare il miscelamento dei rifiuti nella medesima area di cantiere del Parco dello Sport (in cambio di accordi a lui favorevoli nella quantificazione dei pagamenti e per il rinnovo del contratto necessario per la prosecuzione dei lavori);
- il responsabile della Italrecuperi, Moccia, ditta preposta (in subappalto della DECA) all'attività di bonifica sull'Area Parco dello Sport, produttrice dei rifiuti, al fine di impedire il blocco dell'attività di bonifica, in conseguenza della mancata disponibilità finanziaria necessaria per lo smaltimento dei rifiuti, ed allo scopo di continuare a percepire i proventi alla stessa relativi, previa miscelazione delle morchie con il terreno, provvedeva al trasporto ed alla consegna dei terreni contenenti rifiuti pericolosi alla De Vizia, che li riceveva e li miscelava al terreno da sottoporre ai trattamenti per ricollocarli nell'area oggetto di bonifica;
- De Vizia Vincenzo e De Vizia Emilio, quali amministratori della De Vizia Transfer, con le

medesime modalità organizzative, in concorso con Marchitelli, dipendente della De Vizia Transfer con la qualifica di capo cantiere, che dirigeva materialmente le operazioni di interramento, organizzavano ed effettuavano sull'area del Parco dello Sport (ex campo americano) previo trasporto dei rifiuti pericolosi miscelati al terreno, l'interramento clandestino di un quantitativo imprecisato di morchie, in particolare svoltosi sabato e domenica 6 e 7 ottobre 2007, nascondendo i rifiuti sotto alcune rampe di terreno, realizzate ad hoc, in un luogo non identificato all'interno dell'area di cantiere del Parco dello Sport.

In Napoli commesso a far data dal 24.09.07 (trasporto e miscelazione di morchie) e dal 6 e 7 ottobre 2007 (trasporto, miscelazione ed interramento delle morchie) fino ad epoca imprecisata.

Palumbo Maria, Cavaliere Daniela, Caligiuri Gianfranco:

g) per il reato pp dagli artt 110-483- cp in relazione all'art 258 n° 4 Dlgv 152/06 perché, in concorso tra loro, ciascuno nelle qualità indicate in epigrafe, il Caligiuri, quale richiedente, e le altre due, quali esecutrici, formavano e sottoscrivevano certificazioni di analisi fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ed in particolare per avere qualificato le morchie oleose quali terreni di riporto C nel certificato CT 1999/07 del 10.09.07, in cui si indicava un valore di idrocarburi ribassato a 2,260,4, al fine di qualificare il terreno quale riporto C, come specificato al capo che segue.

Commesso in Napoli- Bagnoli, in epoca anteriore e prossima al 24 settembre 2007

Palumbo Maria, Cavaliere Daniela, Caligiuri Federica, Caligiuri Gianfranco:

h) per il delitto pp dagli artt 110 - 81 cpv - 479 cp in relazione all'art 476 cp, perché, con una pluralità di condotte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, la prima quale legale rappresentante Direttore Generale della s.c.a.r.l. di proprietà della Regione Campania (52%), dell'ARPAC (24%) e della Bagnolifutura spa (24 %), denominata Centro Campano Tecnologie e Ambiente (CCTA), nonché quale responsabile del Servizio di laboratorio di Analisi del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali dell'Università Federico II, la seconda quale responsabile del laboratorio di analisi interno al cantiere Bagnolifutura, CCTA, la terza quale autrice dei prelievi per il campionamento, redigendo i relativi verbali, il quarto nella qualità di Direttore Tecnico della Bagnolifutura e quale richiedente, formavano e sottoscrivevano certificazioni di

analisi dei terreni materialmente redatte e sottoscritte dalle prime due durante tutte le fasi della procedura di bonifica, risultate false, all'esito dei riscontri documentali con i FIR e con le celle di scavo;

in particolare formavano:

- i certificati di analisi n° CT 1969/03/07 del 3.9.07 e n° CT 1999/07 del 10.9.07, entrambi utilizzati per accompagnare le morchie di cui alla gestione illecita di cui al capo f) come risulta dalle note di trasporto, falsi in quanto relativi ai terreni provenienti dalle celle OSS 3/16 A e OSS 3/16 D, che, alla data della sottoscrizione degli stessi, non erano state ancora scavate, essendo state scavate oltre otto mesi dopo, e precisamente in data 28 maggio 08, nonché, quanto al certificato del 3.9.07, non essendo stato rinvenuto presso la sede della ditta Italrecuperi, produttrice del rifiuto, alcun formulario di identificazione rifiuto (FIR) che attestasse lo smaltimento dei rifiuti pericolosi oggetto delle analisi suindicate;
- il verbale di campionamento n 60/2007, effettuato da Caligiuri Federica in data 5.9.2007, falso in quanto nello stesso si fa riferimento alle medesime celle su indicate;
- i certificati di analisi del CCTA falsi, trattandosi di analisi: a) effettuate in contrasto con le procedure indicate dall'Istituto Superiore di Sanità ed internazionalmente accettate perché prive dei Controlli di Qualità (secondo le procedure denominate Quality Control e Quality Assurance); b) contraddette dalle analisi svolte, sui terreni certificati come bonificati, da un laboratorio italiano di Treviso (CHELAB) e riscontrate a campione da due laboratori internazionalmente accreditati, il laboratorio canadese MAXXAM e il laboratorio THEOLAB di Torino (analisi effettuate da entrambi i laboratori con Controllo di Qualità); c) smentite dalle analisi effettuate da altro laboratorio per conto dell'imprenditore De Maio (che ha lavorato in sub appalto sui cantieri di bonifica di Bagnoli);
- false analisi di rilievi ambientali con riferimento alle misurazioni delle fibre aereodisperse, in relazione al cantiere ex Eternit dove è in atto la rimozione dell'amianto, atteso che le 780 analisi esaminate, misurate nell'arco di un anno di rilevamenti, riportano sempre valore "fibre 0", laddove le misurazioni effettuate dal CISAG dell'Università Federico II, nelle stesse date in cui anche il CCTA ha effettuato i rilievi (gg 15-16-17 luglio 2009), non registrano mai un valore zero, com'è normale in area prospiciente un cantiere ove è in atto la rimozione di MCA. (ALL 3)

Accertato in Napoli-Bagnoli fino al dicembre 2009.

Pulli Giuseppe, quale coordinatore responsabile del Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli.

i) per il reato pp dagli artt 81cpv, 379 cp perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di responsabile del Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli, aiutava gli autori del reato sub a) ad assicurarsi il profitto di tale reato, emettendo "pareri" di supporto tecnico per giustificare ed avallare le richieste di variante al Piano di Bonifica che consentivano la bonifica secondo la tab 1 colonna B DM 471/99, in luogo della colonna A (le quali varianti venivano approvate dal Mascazzini -MATTM proprio attraverso la "presa d'atto" dei pareri espressi dall'ufficio Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli).

In particolare, con riferimento al Parco dello Sport, dopo aver egli stesso rilevato, ad opere di bonifica ultimata, che la porzione del Parco dello Sport (lungo via Cattolica) adibita a parco giochi per i bambini era stata bonificata secondo la colonna B (destinazione commerciale) anziché secondo la colonna A (destinazione residenziale), invece di esprimere il parere, nel senso di richiedere l'effettuazione immediata della bonifica come per legge, agevolava la Bagnolifutura (che avrebbe dovuto provvedere allo smaltimento all'esterno dei rifiuti e dei riporti provenienti dalla bonifica) redigendo la nota del 13.04.2010 prot n 360, con la quale offriva i suggerimenti tecnici per superare la criticità della omessa bonifica. Inoltre, con la nota prot. 93 trasmessa al MATTM in data 01.02.2010 si faceva promotore, presso il Ministero dell'Ambiente, della quinta richiesta di Variante al Piano di Bonifica per l'ottenimento dell'ulteriore derubricazione della bonifica da uso residenziale ad uso commerciale dell'area su cui ricade la MISE (messa in sicurezza di emergenza) costituita dalla Barriera Idraulica.(ALL 4)

Commesso in Napoli fino il 13.04.2010

Iorio Raffaele e Iorio Maurizio:

i) per il reato pp dall'art. 379 cp perché, nelle qualità di responsabili della Direzione Lavori ATI MWH spa, essendo consapevoli della illecita gestione dei rifiuti di cui al capo f), pur non concorrendo in tale reato, aiutavano i legali rappresentanti della Bagnolifutura ad assicurarsi il profitto del reato di cui al capo a), non operando in conformità al ruolo di controllori della regolarità dell'attività svolta sul cantiere di bonifica.

Accertato in Napoli in epoca anteriore e prossima al 24.09.2007

Caligiuri Gianfranco, Palumbo Maria, Cortellessa Gaetano, Ambretti Antonio

m) per il reato pp dagli artt 40 cpv, 449, 434 cp perchè, ciascuno nelle qualità sopra indicate e con le condotte di seguito specificate, quali responsabili a diverso titolo delle misure di messa in sicurezza di emergenza sull'Area della Colmata di Bagnoli (che serve a garantire una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale del sito contaminato in attesa della bonifica) consistenti in una barriera idraulica di emungimento con relativo impianto di trattamento, in una barriera idraulica di ricarica e nell'impermeabilizzazione dell'area di Colmata, ricadente in area riconosciuta S.I.N. (sito di interesse nazionale) insistente sulla costa dell'area ex industriale Ilva Italsider, non impedivano la propagazione degli inquinanti provenienti da monte, ed in particolare lo sversamento continuo in mare degli inquinanti organici IPA e PCB, in quantità che, in relazione al sedime (rapporto di prova Arpac n 494 del 21.05.2012- Chelab n 12/000181145) insistente nella vasca in calcestruzzo sul fronte della colmata direttamente a contatto con le acque marine, superano di uno o due ordini di grandezza (10/100) le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque sotterranee definite dalla legge (Dlgs 152/2006) per la **presenza di tutti i 13 composti analizzati degli IPA** (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e di **IPA totali**, e per il campione "acqua di scarico-Rivolo" (campione Arpac 25/GT/12- rapporto di prova Chelab n 12000181146-Arpac che non ha effettuato la determinazione dei componenti organici), per la presenza di **7 composti di IPA e IPA totali** (il confronto dei valori analitici rilevati anche con gli standard di qualità dei sedimenti di acque marino-costiere ex DM 367/2004 evidenzia un generale superamento degli stessi, e per gli IPA totali la percentuale di superamento è pari al 37491%), cagionavano un disastro ambientale determinando una situazione di pericolo per l'ambiente e per l'uomo, derivante dallo sversamento in mare dei pericolosi inquinanti cancerogeni provenienti da monte, in conseguenza del cattivo funzionamento della Barriera idraulica, omettendo il controllo su altri scarichi di acqua, quale il Rivolo, che confluendo nella vasca in calcestruzzo della Colmata, veicola gli inquinanti direttamente in mare, nonché omettendo di effettuare la messa in sicurezza del suolo della Colmata, atteso che il geotelo in HDPE, che dovrebbe isolare i materiali contaminati stivati nel corpo della Colmata dall'ambiente subaereo, è risultato in condizioni di degrado, in più punti affiorante e lacerato.

In particolare:

- il responsabile tecnico della Bonifica della Bagnolifutura spa, **Caligiuri**, ed il delegato al controllo della Barriera Idraulica, **Cortellessa**, per avere, nella predisposizione e gestione e controllo della Messa in Sicurezza di Emergenza (da ora in poi MISE) dell'area di Colmata, omesso di verificarne l'effettiva operatività;
- la **Palumbo**, quale responsabile del laboratorio interno di Bagnolifutura CCTA, preposto alla verifica della funzionalità della Barriera Idraulica con analisi mensili, e comunque al

controllo della sicurezza sanitaria ambientale del sito, per non aver effettuato le analisi idonee a verificare la sussistenza di propagazione di inquinanti pericolosi sul sito di Colmata, ed anzi, per aver omesso di munire il laboratorio di adeguati strumenti idonei a rilevarli (le analisi degli idrocarburi totali ed IPA del laboratorio CCTA, di cui al campionamento del 7 e 10 maggio 2012 disposto da questo ufficio, riportano, per la quasi totalità dei rapporti di prova, la non rilevabilità delle concentrazioni di questi composti nella matrice analizzata dovuta alle limitazioni della capacità di rilevabilità strumentale della metodologia utilizzata dal laboratorio);

- **Ambretti**, quale Rup del sito di bonifica per l'organo pubblico di vigilanza Arpac, per avere omesso di effettuare sul sito contaminato adeguati e più frequenti controlli necessari per verificare eventuali anomalie di funzionamento della Barriera Idraulica, descritte e filmate dai CCTT di questo ufficio (getto continuo del troppo pieno dell'impianto idraulico, presenza di macchie oleose iridescenti all'interno della vasca) e per avere omesso di verificare l'esistenza di scarichi d'acqua, quali il Rivolo che, confluendo nella vasca sita sul fronte della colmata, come accertato, veicola inquinanti direttamente in mare; per aver omesso altresì di analizzare il sedime insistente nella vasca di raccolta del troppo pieno dell'impianto idraulico di messa in sicurezza, nonché per aver omesso di accettare e rilevare le pregiudicate condizioni di funzionalità delle misure di MISE, anche in relazione all'impermeabilizzazione del suolo dell'area di Colmata.

Con le omissioni di controllo indicate, non impedendo che pericolosi inquinanti cancerogeni si propagassero in mare, cagionavano un disastro ambientale, tenuto conto del pericolo di danno rilevante ed irrimediabile che la propagazione e lo sversamento degli inquinanti determinano per la sicurezza sanitaria ed ambientale, in conseguenza dell'incremento di contaminazione, nonché della accertata mancata corretta funzionalità delle misure di MISE delle acque di falda e dell'area di Colmata. In tal modo determinavano una condizione di pericolo, con un'immensa capacità diffusiva che coinvolge l'integrità della salute di un numero non individuabile di persone, considerato che l'area della Colmata e lo specchio di mare adiacente sono frequentati da sportivi e pescatori e, in estate, sono utilizzati anche per la balneazione (sia pure in violazione del divieto di balneazione) come le ricorrenti operazioni della PG comprovano, nonché con danno ambientale anche per l'adiacente (ad 850 m di distanza) S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario) di Nisida.

Accertato in Napoli Bagnoli, dall'ispezione dei CC del 13 e 14 settembre 2005 fino il 10.5.2012, e con condotta tuttora permanente.

Letta la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M.

Letti integralmente gli atti del procedimento

Osserva

Premesse metodologiche.

Il presente procedimento ha per oggetto la complessa vicenda delle attività poste in essere da circa 15 anni finalizzate alla bonifica ed al recupero urbano della vasta area di Coroglio Bagnoli un tempo utilizzata per finalità industriali.

L'occasione che ha indotto l'Ag inquirente a cominciare delle investigazioni al riguardo, risulta essere stata la denuncia presentata da una cittadina napoletana, la sig.ra Iandolo, (deceduta nel 2011) che ipotizzava di aver contratto un carcinoma polmonare (non essendo soggetto a rischio: no familiarità ai tumori -no fumatrice- etc..) in conseguenza della circostanza di essere stata residente, fin dalla nascita, nella zona di Cavalleggeri D'Aosta, prospiciente l'area ex industriale di Bagnoli.

Venivano quindi avviate una serie di investigazioni, soprattutto di natura tecnica, che in maniera ingravescente, consentivano di evidenziare come la situazione ambientale della zona e le attività di bonifica programmate ed eseguite presentassero numerosi aspetti di "criticità" tecnica e fattuale.

Tali emergenze inducevano il P.M. a concludere per la sussistenza delle gravi imputazioni elevate a carico dei vari soggetti pubblici e privati che si sono succeduti a governare le delicate fasi della bonifica sino a questo momento effettuata.

In particolare, attraverso le articolazioni della richiesta cautelare si comprende come il ragionamento proposto dal P.M. risulta principalmente fondato sulle conclusioni cui sono pervenuti i numerosi CCTTUU nominati e principalmente, per quello che qui interessa, i dottori De Vivo, Manno ed Auriemma le cui chiare ed analitiche relazioni risultano riportate in atti.

In sintesi, le conclusioni dei CCTTUU succitati partono dal semplice quanto argomentato presupposto che per tutta l'area della Ex Italsider, ad onta delle successive "varianti" all'originario progetto di bonifica approvato nel 2003, risultasse precipuo obbligo dei soggetti pubblici e privati incaricati procedere ad una bonifica che consentisse di raggiungere degli obiettivi di qualità compatibili con un'area a verde e/o residenziale.

Su queste premesse, tenendo conto dei risultati analitici dell'attività di campionamento effettuata dal CTU De Vivo e raccordando tali esiti con il piano di

caratterizzazione effettuato pre bonifica, nonché con le analisi post bonifica effettuate dalla Bagnoli futura (cfr. relazione Auriemma), si giungeva alla conclusione che tali standard qualitativi non erano stati affatto raggiunti e che, addirittura le scelte operative attuate e concretamente eseguite avrebbero prodotto come risultato quello di aggravare lo stato di inquinamento dei terreni, diffondendo le sostanze inquinanti anche in zone che prima non presentavano aspetti di criticità ambientale.

Partendo da tali constatazioni il P.M. addebitava ai numerosi indagati i reati di:

- truffa aggravata, per avere certificato l'avvenuta prosecuzione di una attività di bonifica non più necessaria, attesa la declassificazione di alcune aree;
- di disastro ambientale, per avere peggiorato la complessiva situazione ambientale dell'area, con evidente pericolo per la pubblica incolumità;
- di falso ideologico, per avere attestato avvenuta una bonifica in realtà non correttamente attuata;
- di favoreggiamento reale per avere consentito che fossero erogati fondi in relazione a vari Sal per la bonifica, nonostante la non corretta realizzazione della stessa;
- di smaltimento illecito di notevoli quantitativi di rifiuti;

Invero, deve essere subito chiarito che tali conclusioni fattuali, con le relative conseguenze giuridiche risultano per certi versi innegabili e comunque in larga parte convincenti.

Deve essere però preliminarmente rimarcato che tutti gli interventi progettati ed eseguiti sull'area in esame risultano attuati sulla base di un complesso ed articolato iter procedimentale che -sostanzialmente- vede la Bagnoli futura (società di trasformazione urbana a totale partecipazione pubblica) redattrice di progetti di bonifica e successiva esecutrice degli stessi (ovviamente per il tramite di ditte appaltatrici) e che attribuisce un ruolo preminente al Ministero dell'ambiente, territorio, aria e mare (MATTM) che attraverso una serie di conferenze di servizi istruttorie e decisorie ha avallato nel corso del tempo le scelte proposte dalla Bagnoli futura.

Risulterà pertanto indispensabile, per una completa cognizione della vicenda, analizzare non solo i vari progetti e le relative varianti che nel corso del tempo la Bagnoli futura ha presentato ma anche i verbali delle conferenze di servizi decisorie e le successive determini dirigenziali con cui tali progetti sono stati di volta in volta approvati.

Si ritiene, però, che per un corretto e completo inquadramento della vicenda e, soprattutto, per trarre le dovereose conclusioni in relazione alle richieste cautelari avanzate dal P.M., non possa prescindersi da una preliminare ricostruzione della

normativa complessivamente applicabile al caso in esame che, come si cercherà di spiegare, involge variegati aspetti spazianti dalla legislazione ambientale a quella urbanistica.

Si ritiene cioè che solo dopo tale analisi sarà possibile vagliare le principali emergenze delle investigazioni espletate, che, peraltro, dovranno essere necessariamente parcellizzate per le singole sub aree che compongono la zona e che, come si cercherà di spiegare, presentano aspetti e prerogative giuridiche e fattuali tra loro anche molto differenti.

La normativa applicabile.

1) I siti di interesse nazionale.

Con l'art. 114 comma 24 della legge 388/2000 l'area di Bagnoli Coroglio veniva inserita tra quelle per cui l'art. 1 della L.426/98 prevedeva la necessità di "interventi di bonifica di interesse nazionale".

In estrema sintesi a cagione di tale inclusione, era fatto preciso obbligo al Ministero dell'ambiente di adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Per lo specifico caso in esame fu adottata con D.M. 31.08.2001 la perimetrazione dell'area ricompresa nel SIN e con D.M. 31.07.2003, furono analiticamente ripartite le competenze tra i vari Enti, anche mediante attribuzione di specifiche mansioni alla società di trasformazione urbana (STU) denominata "Bagnoli futura".

Tale contesto normativo non ha subito variazioni sostanziali di regolamentazione a seguito della entrata in vigore del testo unico ambientale 152/2006 che si è limitato all'art.252 a stabilire che, per i SIN, al Ministero dell'Ambiente dovessero attribuiti i compiti di impulso e di direzione dei programmi di bonifica ed autorizzazione normalmente spettanti per altri siti alle Regioni.

La norma in esame risulta essere stata molto di recente modificata dalla DL 83/12, con cui sono state parzialmente rivedute le condizioni fattuali richieste per la istituzione di nuovi SIN ed è stata attribuita contestualmente al MATTM (ministero dell'ambiente area, territorio e mare) il compito di emanare appositi decreti ministeriali funzionali a verificare quali degli attuali SIN soddisfino i nuovi requisiti previsti dal legislatore.

Tali decreti ministeriali non risultano allo stato ancora emanati e conseguentemente la normativa attualmente applicabile rimane quella previgente.

In ogni caso, deve essere segnalato che in sede di conversione del citato DL, il Parlamento ha ritenuto necessario includere ulteriori due commi all'art. 252 del Tua, inserendo espressamente tra i requisiti per la permanenza nella categoria dei siti di interesse nazionale la *insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati e di acciaierie (...) o attività produttive ed estrattive di amianto* (cfr. comma 2 lettera f-bis e 2- bis dell'art. 252 succitato)

Per completezza di cognizione deve anche essere segnalato che con legge 4/2008 è stato introdotto un ulteriore articolo del TUA, ovvero l'art. 252 bis, con cui è stata prevista una normativa parzialmente diversa per quei siti in cui risulti *preminente l'interesse pubblico per la riconversione industriale*.

In tale caso, vista la possibile vocazione a prevalenza industriale del sito da bonificare, è previsto che tali aree siano individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico (solo di concerto con quello del MATTM).

Giova anche anticipare, che vista la futura vocazione dell'area in esame, secondo il Piano Regolatore generale ed il PUE approvato deve francamente escludersi che nel caso in esame possa dirsi applicabile direttamente l'art. 252 bis.

Orbene, sulla base di tali premesse deve essere segnalato, pertanto che -correttamente da un punto di vista procedurale- nel caso in esame sia l'originario progetto di bonifica che le successive varianti ad esso risultano approvate attraverso una istruttoria e delle decisioni "governate" in via principale dal MATTM.

Alla luce di quanto sopra detto, giova ribadire che anche le recentissime modifiche normative inducono a ritenere che l'area in esame è e resterà inclusa tra quelle denominate SIN e la cui bonifica dovrà essere disciplinata sulla base del combinato disposto degli artt. 240, 242 e 252 del TUA, con conseguente anche futuro ruolo preminente attribuito anche al Ministero dell'Ambiente.

Gli interventi di "bonifica" previsti dalla legge. Prime anticipazioni sulle violazioni riscontrate.

Anche per quanto attiene le procedure previste per la bonifica la situazione normativa non risulta significativamente mutata nel corso del tempo.

Invero deve essere registrata una sostanziale uniformità di regolamentazione tra la legge 426/1998 (vigente all'epoca della adozione del piano originario di bonifica) e gli artt. 240 e ss del TUA, entrati in vigore nel 2006.

In particolare ambo le normative richiedono di dovere tenere ben distinti termini,

iniziativa ed azioni cui la legge attribuisce un esatto e puntuale significato: In particolare, richiamandosi esemplificativamente alle definizioni contenute nell'art. 240 del TUA, deve essere evidenziato che il legislatore distingue chiaramente la **bonifica** in senso stretto da intendersi come *l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti dell'inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse* (art. 240 lettera p) dalla **messsa in sicurezza**, a sua volta articolata nelle diverse forme della

- Messa in sicurezza di **emergenza** intesa come *ogni intervento immediato o a breve termine* atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito (...) in attesa di ulteriori interventi (art. 240 lettera m);
- Messa in sicurezza **operativa** intesa quale *insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio* in attesa di ulteriori interventi (...) (art. 240 lettera n);
- Messa in sicurezza **permanente** da intendersi quale *l'insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente*.

Deve essere poi segnalato che il legislatore si è anche preoccupato di stabilire quali possono essere le possibili interazioni delle diverse opzioni di intervento e, soprattutto i criteri di selezione tra le attività di bonifica in senso stretto e quelle di messa in sicurezza permanente.

Invero già sotto la vigenza della legge del 1998 all'art. 5 del D.M. 471/1999 era testualmente previsto che la bonifica (in senso stretto) potesse essere sostituita con misure di messa in sicurezza qualora *il progetto preliminare dimostri che i valori di concentrazione limite accettabili (...) non possono essere raggiunti nonostante l'applicazione secondo i principi della normativa comunitaria delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili*.

Sempre in base al citato articolo era necessario che i valori di concentrazione residui sopportabili (superiori a quelli di legge) fossero determinati in base ad una metodologia di analisi di rischio riconosciuta a livello internazionale (...).

Tale disposizione oltre ad essere fedelmente riprodotta nel comma 8 dell'art. 252 bis del TUA (come detto aggiunto con la legge 4/2008) trova una sostanziale omologia di disciplina nella previsione nel comma 8 dell'art. 242, che, per la individuazione dei criteri di selezione ed esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in

sicurezza operativa e permanente nonché per la individuazione delle migliore tecniche di intervento a costi sostenibili (best available Technology not entailing excessive costs, BATNEEC) richiama espressamente l'allegato 3 alla parte quarta del decreto.

Tale allegato, nelle parti di interesse, prevede che la *Bonifica e ripristino ambientale, messa in sicurezza permanente possono considerarsi come interventi definitivi da realizzarsi sul sito non interessato da attivita' produttive in esercizio, al fine di renderlo fruibile per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici.*

La definizione e la realizzazione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono essere precedute d'un'accurata attivita' di caratterizzazione del sito inquinato e dell'area soggetta agli effetti dell'inquinamento presente nel sito, sulla base dei criteri di cui all'Allegato 2.

Gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza permanente sono determinati mediante un'analisi di rischio condotta per il sito specifico secondo i criteri di cui all'Allegato 1, e devono tener conto della specifica destinazione d'uso prevista.

La scelta della soluzione da adottare tiene conto del processo di valutazione dei benefici ambientali e della sostenibilita' dei costi delle diverse tecniche applicabili, secondo i criteri di seguito, anche in relazione alla destinazione d'uso del sito.

Orbene, in altre parole e riassumendo bisogna anzitutto ribadire che se le varie tipologie di interventi succitate possono rientrare tutte nel più ampio *genus* di operazioni di bonifica, è altrettanto innegabile che la discrezionalità tecnica prevista per la programmazione di tali interventi trova dei precisi limiti e condizioni normative che devono essere necessariamente rispettati.

In sostanza, dal contesto complessivo delle normative succitate, appare chiaro che perché la bonifica (in senso stretto) possa essere surrogata con la messa in sicurezza permanente è necessario che sussistano due contemporanee condizioni:

- 1) la dimostrazione della impraticabilità di una bonifica in senso stretto secondo le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili (le cd. Batneec)
- 2) la effettuazione di una Analisi di rischio certificata secondo parametri internazionali che dimostri come gli obiettivi di messa in sicurezza, rispetto al livello di contaminazione, non risultino pregiudizievoli per le matrici ambientali e per i soggetti che dovranno praticare la zona tenendo peraltro in debito conto la precisa destinazione d'uso desumibile dagli strumenti urbanistici.

Orbene, tali precisazioni sono necessarie anzitutto per fornire la giusta chiave di lettura al ragionamento proposto dall'accusa, ma anche per evidenziare che solo in alcune occasioni il percorso progettuale della bonifica risulta avere effettivamente rispettato tali condizioni normative.

E' il caso, ad esempio, delle previsioni progettuali contenute nel progetto del 2003 con cui la Bagnoli futura analizza le possibilità di intervento con riferimento alla dimostrata presenza di inquinanti inorganici (sub specie metalli) all'interno dei terreni.

In questo caso, infatti, risulta analiticamente valutata ed esclusa la possibilità che, secondo le BATNEEC all'epoca esistenti, fosse possibile raggiungere a costi sostenibili il risultato di una completa riduzione sotto la soglia di legge della presenza di tali inquinanti.

Nel contempo risulta altresì chiarito che la particolare provenienza di tali residui (ovvero loppe e scorie di altoforno) induceva a ritenere che questi risultassero adeguatamente inertizzati *ab origine* in considerazione delle alte temperature cui erano stati sottoposti nel processo di lavorazione.

Tale impostazione appare lineare, logica e plausibile e, soprattutto, rispettosa delle due condizioni previste dalla legge per il ricorso a misure di messa in sicurezza permanente sostitutive della bonifica.

Del resto deve essere segnalato che tale percorso argomentativo risulta condiviso anche dal consulente del P.M., il dott. De Vivo, che ripete sostanzialmente i medesimi ragionamenti nel primo elaborato depositato in atti.

A conclusioni opposte deve invece pervenirsi con riguardo a due ulteriori opzioni progettuali, che pur essendo state debitamente autorizzate dal MATTM con la procedura sopra descritta risultano previste in assenza delle condizioni di legge.

Si tratta in primo luogo della previsione progettuale contenuta nella prima variante al progetto di bonifica del settembre del 2006 (cfr. progetto definitivo di sintesi contrassegnato con il simbolo 1f a firma dell'ing. Gianfranco Caligiuri) in cui la Bagnoli futura a fronte dell'originario obiettivo di bonifica funzionale a raggiungere il rispetto della tabella A anche per gli inquinanti organici del genere IDROCARBURI TOTALI, su tutta la colonna di terreno sino alla falda, propone che nei terreni meno superficiali delle aree ad uso verde pubblico e residenziale possa essere sufficiente per tali inquinanti raggiungere obiettivi di concentrazione non superiori ai 75 mg/kg.

A leggere la pag. 8 del capitolo 1 degli "obiettivi di bonifica" della variante del progetto

del settembre 2006 si intende che tale proposta, derogativa *in peris* rispetto ai limiti previsti dalla legge, troverebbe la sua giustificazione tecnica in uno "studio" riportato nella appendice A.

Orbene, leggendo tale studio, riportato nel capitolo 1.1. di pag. 11 del citato documento, non pare francamente che risulti in alcun modo neanche tentata una spiegazione funzionale a chiarire le ragioni tecniche che non avrebbero consentito, secondo le BATNECC a quell'epoca esistenti, di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla legge per tale valori di inquinanti.

Viene per converso proposta una analisi comparativa dei valori medi degli inquinanti rimasti *in situ* che appare esclusivamente impostata sulla necessità (solo economica e non certamente tecnica e funzionale alla salvaguardia delle matrici ambientali) di proporre una soluzione pratica che evitasse per quanto possibile di rimuovere materiale dal sito.

Del resto, deve essere anche evidenziato che tali conclusioni parrebbero anche essere contraddette dal puntuale studio contenuto nel progetto originario del 2003 (cfr. fol. 1495 con timbro di protocollo del Mattm 21/7/2003), in cui **nello specifico capitolo denominato "studi e sperimentazioni"** vengono analiticamente descritte le varie tipologie di intervento teoricamente praticabili, vengono descritte le sperimentazioni effettuate e vengono indicati una serie possibile di trattamenti che risulterebbero "pienamente applicabili" per raggiungere gli standard imposti dalla legislazione.

In particolare, per quanto concerne gli inquinanti organici (tali sono gli idrocarburi totali e gli Idrocarburi policiclici aromatici IPA) deve essere segnalato come risultano descritti come pienamente utilizzabili ed efficaci una serie di interventi, tra cui ad esempio il desorbimento termico e soprattutto il cd. SOIL WASHING, che risulterà l'opzione procedurale concretamente seguita nel progetto di bonifica.

Una seconda, significativa, deroga rispetto al progetto originario di bonifica riguarda l'area denominata PARCO DELLO SPORT cui, come detto in premessa, sarà dedicato uno specifico capitolo, anche perché, come si vedrà gli interventi complessivamente effettuati su detta Area presentano più di un elemento di macroscopica criticità.

Invero anche in questo caso deve essere segnalato che con una ulteriore variante al progetto di bonifica presentata da Bagnoli futura nell'anno 2008 risultano ulteriormente variati gli obiettivi proposti.

Si è già detto come in base alla previsione progettuale approvata del 2006 su tutti i terreni da bonificare a verde agricolo (e quindi anche su quelli contenuti nell'area denominata "parco dello sport") l'originario obiettivo di bonifica del 2003 risultava sostituito dalla realizzazione di attività di messa in sicurezza consistente nella

apposizione di una "coltre di terreno superficiale rispettosa dei parametri di legge per tutti gli inquinanti, mentre per i terreni sottostanti era stata prevista la possibilità di lasciare in situ terreni che:

- 1) superassero le soglie di concentrazione di legge per i metalli
- 2) presentassero concentrazioni di idrocarburi totali non superiori ai 75 mg/kg (deroga come detta adottata in assenza di dimostrate condizioni di legge);
- 3) rispettassero i valori di legge per gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici).

Invero, deve essere registrato che nel luglio 2008 risulta depositata una ulteriore variante in cui, dichiaratamente, l'ing. Caligiuri dopo avere rendicontato circa le attività sedicentemente effettuate, al paragrafo 1.3.1., senza neanche tentare una qualche spiegazione circa la eventuale impraticabilità di realizzare una bonifica vera e propria secondo le "BATNEEC" propone di implementare le misure di messa in sicurezza attraverso la apposizione di una coltre di terreno non contaminato di altezza doppia rispetto a quello asseritamente già previsto secondo il progetto del 2006 (120 cm in luogo di 60).

Orbene è ancora una volta il caso di segnalare come tale soluzione presenti più di un aspetto di singolarità.

In primo luogo, infatti, come riepilogato, secondo i progetti originariamente approvati, ciò non avrebbe comunque consentito di lasciare in situ terreni (sotto il primo strato superficiale) con valori di IPA e PCB superiori a quelli di legge, dal momento che le uniche deroghe approvate riguardavano i metalli e gli idrocarburi totali.

Per altro verso, anche in questo caso giova ribadire che la deroga al rispetto dei valori per gli idrocarburi totali (fissato in 75 mg/kg) continuasse a non essere supportata da un corretto studio delle Batneec, non essendo tale requisito di legge in alcun modo influenzato dalla semplice duplicazione dello spessore di terreno superficiale che a tutto voler concedere potrebbe avere solo l'effetto di incidere sui calcoli della analisi di rischio.

Anche in questo caso pertanto bisogna constatare che, nonostante tale variante risulti puntualmente approvata con apposita determina dirigenziale, a sua volta conseguenza di una conferenza di servizio decisoria, la procedura seguita risulta in violazione delle regole normative che consentono di sostituire la bonifica vera e propria con la messa in sicurezza.

Tali precisazioni appaiono vieppiù necessarie anche perché deve essere registrato che, significativamente, l'ing. Caligiuri, indiscussa "memoria storica" della Bagnoli Futura e come visto materiale ideatore e firmatario di tutti i progetti di bonifica, nell'elaborato denominato *"Considerazioni sull'attribuzione delle destinazioni d'uso delle aree ex industriali di Bagnoli"* allegato all'istanza difensiva depositata alla Procura della Repubblica in data 21 aprile 2010, evidentemente ben consapevole delle criticità tecnico amministrative del progetto complessivamente modificato dalle varianti approvate, provi a sostenere che il piano di completamento della bonifica, redatto dalla bagnoli futura nel 2002(n.d.r), prevedeva una bonifica con misure di messa in sicurezza, così come previsto dal D.M. 471/99 (art. 5 e 10) attesa "...l'impossibilità, neppure con la applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente disponibili (ad onor del vero, come visto la dicitura esatta sarebbe accettabili) di raggiungere in tutto il sottosuolo del sito i valori limite..."

Invero, in altre parole come si vede, attraverso un sapiente uso del virgolettato, accuratamente omissato, si prova ad accreditare surrettiziamente l'idea che la sostituzione della bonifica in senso proprio con la misura in sicurezza permanente, sin dall'anno 2002 dovesse e potesse riguardare la totalità degli inquinanti.

Giova ribadire ancora una volta che alla luce della analisi degli elaborati progettuali sopra riportata tale affermazione risulta marchianamente inveridica (quantomeno temporalmente per quanto concerne gli idrocarburi totali ed in valore assoluto per quanto concerne IPA, PCB ed altri inquinanti diversi dai metalli).

Le evoluzioni degli strumenti urbanistici e loro rilevanza.

Alla luce della ricostruzione normativa surriportata è già stato chiarito come, ai fini della doverosa valutazione circa la correttezza del percorso amministrativo seguito per la progettazione ed esecuzione del progetto di bonifica dell'area in questione, assume una imprescindibile importanza la esatta individuazione di quale sia stata e risulti alfine divenuta la specifica destinazione d'uso delle varie aree secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

Giova infatti ribadire che le varie normative succedutesi nel tempo, hanno sempre previsto che, sia per quanto attiene la individuazione degli obiettivi di bonifica, sia per quanto concerne la tipologia di intervento da praticarsi, risulti indispensabile valutare quale risulti la destinazione d'uso secondo gli strumenti urbanistici (cfr. per tutte comma 8 art. 242 del tua ed il relativo allegato 3 parte IV.)

Peraltro, deve essere registrato che anche tale argomento risulta quantomeno introdotto nel ragionamento seguito dalla pubblica accusa, anche se le conclusioni cui perviene il Pubblico Ministero parrebbero alla fine eccessivamente semplificate, trascurando di verificare quali sono le evoluzioni normative e fattuali di natura urbanistica in concreto succedutesi in ciascuna subarea.

Per dovere di completezza deve in proposito essere segnalato che risulta versata in atti una relazione di un consulente, tale avvocato Perongini, cui erano stati rivolti puntuali quesiti al riguardo, le cui conclusioni, però, oltre a non rispondere esattamente alle domande rivolte dal P.M., forniscono una ricostruzione marchianamente non convincente, illogica e del tutto implausibile.

Basti pensare, a mero titolo di esempio, che nell'elaborato di consulenza si sostiene che, per quanto concerne il parco dello sport, la destinazione d'uso a campeggio, nella alternativa opzione classificatoria tra "area commerciale industriale" ed "area a verde pubblico o privato e residenziale", debba secondo il CTU essere considerata *lato sensu* un'area commerciale.

Orbene, al riguardo deve essere segnalato che tale conclusione, oltre ad essere contraddetta CON EVIDENZA dalla logica, non risulta neanche ventilata dalla Bagnoli futura che, pure nelle numerose varianti progettuali proposte e approvate dal MATTM, ha sempre dato per imprescindibile la necessità che l'area campeggio dovesse essere bonificata nel rispetto dei parametri normativi previsti per le aree a verde e residenziali. Del resto che buona parte di queste previsioni progettuali scontino un vizio di fondo comincia ad essere chiaro anche alla Direzione Generale del Ministero dell'ambiente, quando al dott. Mascazzini subentra il dott. Lupo.

Come sarà ampiamente chiarito nei singoli capitoli dedicati alle subaree, troppo spesso la Bagnoli futura finisce con il confondere le singole porzioni di terreno interessate da interventi edificatori con le macroaree individuate negli strumenti urbanistici.

Ancora una volta, a titolo di esempio, giova menzionare quanto previsto per l'area denominata "parco dello sport":

nonostante per tale area risulti unitariamente prevista una vocazione a verde pubblico, l'opzione progettuale seguita risulta essere quella di considerare tali solo alcune porzioni di terreno e segnatamente due "crateri" e, come detto, l'area campeggio.

Invero è appena il caso di aggiungere quanto risulti errato un tale percorso procedurale nel momento in cui non è supportato da puntuali e preventive decisioni da parte dell'Ente territoriale deputato al controllo del territorio di deliberare una variante al Piano Regolatore Generale e/o agli altri strumenti urbanistici attuativi, peraltro nel rispetto delle procedure di legge a quel momento vigenti e /o comunque provvedere in qualche

maniera ad una esatta individuazione georeferenziata delle aree.

Orbene tale preventivo "cambio di rotta" sulla destinazione urbanistica non risulta correttamente avvenuto in numerose occasioni.

E per comprendere tali conclusioni occorre illustrare quali risultasse essere la situazione normativa di settore prevista nei vari momenti di elaborazione del progetto di bonifica e delle successive varianti.

Strumenti urbanistici e normativa applicabile al momento della redazione e successiva approvazione dei progetti di bonifica.

Come accennato il primo progetto di bonifica della vasta area ex industriale denominata Bagnoli Coroglio risulta autorizzato nell'anno 2003.

A quell'epoca pare incontestato che risultasse esclusivamente adottato il Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli, approvato nel 1978 e successivamente modificato venti anni dopo, ovvero nel 1998.

In attesa di puntuali previsioni esecutive di detto piano, deve rilevarsi che correttamente, il progetto redatto da Bagnoli futura nel 2002, partiva dal presupposto che l'intera l'area dovesse avere una vocazione a verde pubblico e residenziale.

Come visto, ci si proponeva l'obiettivo di raggiungere dei risultati che rendessero complessivamente compatibile l'area con il rispetto dei parametri previsti dalla tabella A dell'allora vigente D.M. 471/99 (con l'unica eccezione per i metalli pesanti per i quali la bonifica risultava sostituita dalla messa in sicurezza permanente con le modalità già descritte).

Deve anche prendersi atto che pare altrettanto incontestato che tale ambizioso progetto risultasse dichiaratamente da rivedere allorquando fosse stata perfezionata l'adozione del piano urbanistico attuativo avviata proprio in quegli anni e che aveva il compito di definire meglio la specifica vocazione d'uso delle varie aree.

Invero tale Piano Attuativo risulta definitivamente approvato nell'anno 2005 (delibera di CC 40/2005) a seguito di un complesso iter amministrativo adottato in linea con la normativa all'epoca vigente e che prevedeva numerosi passaggi deliberativi con la competenza funzionale del Consiglio Comunale.

Per dovere di precisione deve essere segnalato che il piano in esame risultava, già nelle sue linee ispiratrici, approvato con una delibera di Consiglio comunale n. 240/2003 che precedeva la entrata in vigore della legge regionale 16/2004, con cui, venivano riscritte le regole e le competenze funzionali in relazione alla adozione dei Piani urbanistici Esecutivi e delle loro varianti.

Proprio su tali premesse, bisogna prendere atto che il Consiglio Comunale, chiamato a deliberare su tutte le osservazioni fatte al piano approvato nel 2003, si pose preliminarmente il problema di quale dovesse essere la normativa applicabile, giungendo alla conclusione (che pare corretta da un punto di vista giuridico) che il PUA dovesse essere adottato in base alla normativa previgente, sotto la quale, come detto, era stato già ampiamente avviato e quasi completato l'iter amministrativo.

E' per tale ragione che anche la definitiva approvazione del piano, pur se avvenuta nel 2005, viene fatta con apposita delibera di Consiglio Comunale.

Il piano in tal modo adottato prevede un apposito elaborato denominato "norme tecniche di attuazione"(NTA) diviso in appositi articoli e cui risultano essere allegate numerose tavole e da cui è possibile comprendere esattamente come la vasta zona in esame risulta suddivisa in varie "aree tematiche" analiticamente indicate agli art. 13 e ss del NTA.

In particolare risultano in tal modo individuate:

- l'area tematica 1 denominata "parco e spiaggia" (art. 13 NTA)
- l'area tematica 2 denominata "Coroglio/Bagnoli" (art. 14 NTA)
- l'area tematica 3 denominata "Cavalleggeri" (art. 15 NTA)
- l'area tematica 4 denominata "Cocchia" (art. 16 NTA)
- l'area tematica 5 denominata "Diocleziano Campegna" (art. 17 NTA)
- l'area tematica 6 denominata "officine FS" (art. 18 NTA)
- l'area tematica 7 denominata "residenze esistenti" (art. 19 NTA)
- l'area tematica 8 denominata "arsenale" (art. 20 NTA)
- l'area tematica 9 denominata "parco dello sport" (art. 21 NTA).

Orbene, proprio tale classificazione e riparto urbanistico risulta dichiaratamente tenuto presente dalla società "Bagnoli futura" allorquando nel giugno 2006 si propone per la prima volta di richiedere una **variante al progetto di bonifica** che, appunto, tenesse conto della intervenuta modifica di destinazione di uso di alcune aree.

Risulta pertanto acquisito in atti un elaborato tecnico denominato "destinazioni d'uso ed obiettivi di bonifica" datato giugno 2006 e titolato come "capitolo 2".

Coeivamente, con il detto progetto, vengono **dichiaratamente** indicate le "destinazioni di uso previste dal PUA" e si assume che gli obiettivi di bonifica risulteranno modificate tenendo conto delle predette destinazioni.

In estrema sintesi nella tabella che segue si cercherà di rendere in modo

immediatamente intellegibile il progetto proposto dalla Bagnoli futura raccordandolo con le destinazioni di uso indicate dal Pua e segnatamente dal NTA:

Area NTA	Destinazione d'uso del NTA	Sub aree progetto di bonifica giugno 2006	Obiettivi di bonifica progetto giugno 2006
Area tematica 1	Grande parco Manufatti di archeologia industriale spiaggia e aree litoranee	1 A Parco Urbano 1 C porto Canale 1 A viabilità e sotto servizi primari 1 A aree parcheggi	Col. A d.m. 471/99 Col. A Col. B Col.B
Area Tematica 2	Attività turistico ricettive, congressuali, nauticodiportistiche, commerciali, terziario- direzionali e residenziali	2 A strutture turistiche 2 A centro integrato per i servizi ed il turismo- porta del parco 2 A Viabilità e sottoservizi primari	Col.A Col.B Col.B
Area tematica 3	Residenze , attività produttive, attività commerciali, attività universitarie formative, servizi di quartiere e attrezzature sportive	Insediamenti urbani integrati Viabilità e sottoservizi primari	Col. A Col.B
Area tematica 4	Produzione e servizi	Area servizi e ricerca Viabilità e sottoservizi primari	Col.B
Area tematica 9	Parco dello sport Campeggio	9 A parco dello sport 9 A Arboreto medit. 9 A infrastrutture e canale pedemontano 9 A viabilità e servizi	Col.A Col.A Col.B

	Parco dello sport.	Col.B
--	--------------------	-------

Orbene, come si vede, trascurando per il momento le aree destinate a viabilità e sottoservizi primari e parcheggio, gli obiettivi di bonifica contenuti nel progetto del giugno 2006 risultano plausibilmente conciliabili con le singole destinazioni di uso previste dal PUA.

Deve essere infatti registrato che in tutte quelle zone in cui risulta previsto la realizzazione di "residenze" o "aree a verde pubblico o privato" risulta progettata la esecuzione di una bonifica che raggiunga gli obiettivi di qualità contemplati dalla tabella A del D.M. 471/99.

In particolare deve essere segnalato che, per quanto concerne la area tematica 2 la principale distinzione tra destinazioni funzionali risulta circoscritta alla distinzione tra la zona della cd. Porta del Parco e la residua area che, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 14 e dalla relativa tav.11 risulta definita come "2 A"

Orbene, dal momento che in tale area risulta prevista anche la realizzazione di residenze per un volume totale di 64.626 senza alcuna ulteriore indicazione vincolante circa la esatta allocazione di tali nuove costruzioni, correttamente il progetto di bonifica contempla la necessità di raggiungere per tutta la sub area l'obiettivo di bonifica previsto per le aree ad uso residenziale.

Un discorso analogo deve essere fatto per quanto concerne l'area tematica 9, in cui analogamente viene individuata l'area di intervento denominata "9 A" prevedendo esclusivamente un limite metrico di estensione dell'area di campeggio, previsto nel massimo di 3 ha.

Anche in tale caso, pertanto, viene progettato un intervento di bonifica funzionale a raggiungere in tutta l'area il rispetto dei limiti di valore previsti per la tabella A.

Del resto, in questo caso, deve essere segnalato come non esisterebbero significative differenze ai fini che qui interessano tra un'area a parco pubblico ed un'area di campeggio, dal momento che per entrambe dovrebbe essere previsto il raggiungimento dei medesimi obiettivi di qualità.

Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, deve ritenersi che la variante del Giugno 2006 non avesse apportato alcuna modifica sostanziale alle destinazioni d'uso previste dal PUE e i relativi obiettivi di "bonifica" risultassero sostanzialmente in linea con tali destinazioni.

Tale approccio interpretativo, che pare corretto, subisce, però, una robusta inversione di tendenza solo dopo appena due mesi.

Deve infatti essere registrato che nell'agosto del 2006 la Bagnoli futura,

dichiaratamente a seguito di confronti intercorsi tra le *segreterie tecniche* tenutesi presso il MATTM e previa espressione di apposito parere del Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli, trasmette al Ministero un nuovo documento denominato "linee guida" (all 1D acquisizioni corpo forestale dello stato) in cui affronta espressamente due aspetti di assoluta rilevanza.

Il primo, espressamente trattato al paragrafo 2, riguarda appunto la "definizione delle aree in conformità al P.U.A..

Orbene nel predetto progetto si sostiene che, **anche tenendo conto di un parere del Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli**, alcune, significative zone che nel progetto del giugno dello stesso anno si prevedeva di bonificare secondo i limiti della tabella A, si sarebbero potute mantenere nei limiti di concentrazione previsti dalla tabella B del D.M. 471.99.

In particolare, oltre a confermare che tale previsione progettuale avrebbe riguardato le aree dedicate alla viabilità ed i parcheggi, si prevede espressamente che tali minori obiettivi ambientali avrebbero potuto riguardare:

- **intero canale pedemontano;**
- **quelle porzioni del parco dello Sport dotate di sotterranei e pavimentazioni o in rilevato e per le quali è stata prevista l'assimilazione alle opere di urbanizzazione;**
- **le aree destinate a strutture alberghiere.**

Sulla base di tali principi viene riscritta la tabella 1 già prevista nel progetto del giugno del 2006; la stessa, come si vedrà, viene significativamente mutata in relazione agli obiettivi di bonifica.

In estrema sintesi le differenze riguardano:

- 160.000 mq del Parco dello sport (area tematica 9 del PUA) a cui viene attribuita la anodina destinazione d'uso di "servizi di interesse pubblico"
- l'area denominata "arboreto mediterraneo" (anche questa inserita nell'area tematica 9 del PUA), cui viene attribuita la non meglio specificata destinazione di uso di "area di interesse pubblico e ricerca"
- **l'intera area denominata strutture turistiche (area 2a del Pua)**

Orbene, alla luce di tali variazioni risultano immediatamente evidenti alcune discrasie con le previsioni del PUE approvato nel 2005.

In primo luogo, rammentando che, come visto, l'art. 14 del NTA prevedeva nell'area

tematica 2 A oltre alla realizzazione di strutture alberghiere anche la realizzazione 64.000 metri cubi di residenze, appare subito evidente che queste risultino in toto pretermesse nelle previsioni progettuali dell'agosto del 2006.

Anche per quanto concerne le aree denominate "arboreto mediterraneo" e Parco dello sport è già stato evidenziato che l'art. 21 del NTA si limitasse a prevedere che la detta area dovesse contenere il parco dello sport (definizione semplice quanto inequivoca) e che all'interno di essa potesse essere allocato un campeggio della estensione massima di 3ha. Anche dalla tavola 11, richiamata dal predetto articolo non si individuano significativi elementi da cui ricavare per detta area "destinazioni di uso" diverse da quelle funzionali alla realizzazione di un grande parco dello sport (si individuano esclusivamente dei campi di calcio ed altri sport e l'area campeggio).

Ciò premesso risulta doveroso chiedersi se possa essere individuato un percorso normativo e/o procedurale ed amministrativo che possa avere giustificato e legittimato le sostanziali modifiche progettuali in termini di obiettivi di qualità previste nel progetto dell'agosto del 2006.

Una tale ricostruzione non risulta agevole sulla base degli elaborati progettuali che pure avrebbero dovuto essere ben esplicativi al riguardo.

Come visto, infatti, nel documento succitato la Bagnoli futura si limita ad enunciare i nuovi obiettivi di bonifica ponendo a giustificazione di tale *revirement* incontri avvenuti presso il Ministero dell'Ambiente ed un parere del dipartimento ambiente del Comune di Napoli, che risulta allegato alla predetta variante progettuale.

A sua volta il parere allegato, a firma del responsabile pt del dipartimento, Giuseppe Pulli, si limita esclusivamente a ratificare il progetto proposto dalla Stu senza alcuna significativa aggiunta motivazionale al riguardo.

Analogamente deve essere segnalato che il verbale della conferenza di servizi tenutasi presso il MATTM in data **7 agosto 2006** ed in cui viene dato atto della consegna del documento denominato "linee guida" dianzi citato, vengono fatte una serie di rilievi ed obiezioni tra cui però non figura alcun riferimento alla tematica delle modifiche degli obiettivi di bonifica succitate.

In tale conferenza di servizi viene imposto alla Bagnoli futura di presentare un nuovo progetto organico entro il 31 agosto del 2006.

Tale progetto risulta invero presentato in data **27 settembre del 2006** (all 1E acquisizione corpo forestale dello Stato) e viene successivamente integrato con nota del **30.10.2006**.

Anche in tale progetto, però per quanto attiene lo specifico tema della destinazione di

uso e degli obiettivi di bonifica non viene fatto altro che riprodurre fedelmente quanto già contenuto nelle linee guida depositate in agosto.

In particolare, per quanto attiene le specifiche aree tematiche 2 e 9 del PUA viene inspiegabilmente quanto immotivatamente confermato che per una cospicua porzione di tali sub aree si procederà ad effettuare una bonifica che raggiunga gli obiettivi di concentrazione della colonna B (prevista come ormai chiaro per le aree a destinazione commerciale ed industriale)

In proposito risulta comunque già significativo che la conferenza di servizi decisoria del 21 novembre 2006, con cui viene sostanzialmente approvato il progetto preveda testualmente come condizione imprescindibile che sia acquisita una certificazione da parte della Commissione Edilizia integrata del Comune di Napoli relativamente al piano urbanistico attuativo (destinazione d'uso delle aree)

In altre parole, alla luce di quanto appena evidenziato, appare indubbio e certamente significativo che nel progetto né la STU né tantomeno la Conferenza di Servizi abbia ritenuto possibile derogare e/o autorizzare varianti sotto il profilo urbanistico delle destinazioni d'uso previste dal PUE del 2005.

Su queste basi deve essere segnalato che, almeno in astratto, alla luce di quanto sopra già rimarcato si evidenzia che i percorsi normativi astrattamente possibili avrebbero potuto essere di duplice natura:

Per un verso, **ferma restando la destinazione urbanistica sancita dagli strumenti urbanistici**, si sarebbe potuto proporre di sostituire le attività di bonifica in senso stretto con quelle di messa in sicurezza permanente (ovviamente sempreché ne sussistessero le condizioni di legge, ovvero bonifica in senso stretto impraticabile secondo le BATNEEC ed analisi di rischio che attestasse la sostenibilità ambientale della opzione procedurale alternativa).

Per altro verso si sarebbe potuto proporre **una vera e propria modifica degli strumenti urbanistici principali ed attuativi**, che producesse una conseguente modifica normativamente valida della destinazione urbanistica delle singole sub aree. A tale ultimo riguardo, per dovere di completezza, deve essere segnalato che tale possibilità propositiva risulta direttamente riconosciuta alla Bagnoli futura sotto un duplice ordine di profili:

In primo luogo infatti deve essere evidenziato che risultava già all'epoca entrata in vigore la **legge regionale 16/2004** che a seguito delle modifiche costituzionali del titolo

V ha riscritto le regole procedurali per l'adozione di piani urbanistici esecutivi attribuendo, con il suo articolo 27, la competenza ad adottarli alla GIUNTA COMUNALE e non più al CONSIGLIO COMUNALE, previa redazione di un progetto ad opera delle STU.

In secondo luogo deve essere poi segnalato che il comma 6 dell'art. 252 del TUA 152/2006 prevede espressamente che la eventuale autorizzazione ad un progetto di bonifica rilasciata dopo la puntuale e corretta esecuzione della procedura descritta possa anche valere anche come "variante urbanistica".

Orbene, ciò premesso, deve essere però constatato che nessuna delle due opzioni procedurali su indicate risulta in concreto seguita nel caso in esame.

In particolare, a leggere con attenzione non solo la proposta di variante progettuale avanzata dalla Bagnoli futura nell'estate del 2006, ma anche i successivi verbali delle conferenze di servizi, istruttorie e decisorie e corrispondenti decreti direttoriali del Mattm, si ricava che, con obiettiva confusione, vengono utilizzate regole e presupposti normativi che come visto, sono e devono restare tra loro ben distinti.

Invero, per un verso si afferma ripetutamente che la variante di bonifica ha, come scopo dichiarato, quello di "adeguare il progetto di bonifica alle previsioni urbanistiche del PUE (già PUA) approvato definitivamente nel 2005 e per altro verso si sostituiscono in maniera immotivata gli obiettivi di bonifica (dalla colonna A alla colonna B) e non la tipologia di intervento (bonifica in senso stretto e messa in sicurezza permanente) sul presupposto che sarebbe modificata la destinazione d'uso, il tutto legittimato dalla asserita esecuzione di "analisi di rischio" compatibili con la soluzione adottata e che però, tenesse presente un uso diverso da quello residenziale e/o di verde pubblico o privato.

Orbene, non può essere evitato di rimarcare che tale "soluzione" trovi un unico, dichiarato scopo, consistente nell'evitare di doversi fare carico dello smaltimento di ingenti quantità di rifiuti inevitabilmente prodotti dal sito.

Appare pertanto chiaro che tale repentino mutamento di tendenza (che non poté non essere chiaro a tutti i soggetti coinvolti) avesse uno scopo eminentemente di natura economica in tutto e per tutto scollegato dalle finalità ambientali che avrebbero dovuto ispirare l'azione amministrativa e che soprattutto avrebbero, almeno in astratto, consentito di modificare gli obiettivi di bonifica.

Del resto, che la soluzione adottata non trovi alcun addentellato di natura normativa, lo si ricava anche dalle risposte fornite da vari funzionari che furono ascoltati sul punto dal

P.M., alcuni dei quali divenuti successivamente indagati (cfr in particolare il dirigente del settore Ambiente del Comune di Napoli, Pulli ed un funzionario del Mattm, Tassoni) Costoro, infatti, hanno provato a sostenere che la scelta progettuale risultasse basata su non meglio precise "prassi amministrative" seguite dal Mattm.

Tutti sono stati comunque concordi nell'affermare che in tale occasione non si ritenne possibile intervenire con modifiche dello strumento urbanistico, ritenute di competenza del Comune.

Orbene, è appena il caso di ribadire che solo tali modifiche avrebbero, ove possibili da un punto di vista tecnico-pratico, consentito di sostituire gli obiettivi di bonifica da raggiungere.

Alla luce di quanto detto deve giungersi alla conclusione che la variante progettuale approvata nel novembre 2006 prevedesse due marchiane "incongruenze" normative, relative alla bonifica nelle sub aree tematiche 2 e 9 consistenti nel contemplare la necessità di eseguire una bonifica che raggiungesse i valori di concentrazione della colonna B anziché della colonna A del D.M. 471/99, come successivamente modificato.

Successivamente alla variante approvata del novembre del 2006 non risultano essere proposte né autorizzate ulteriori varianti che avessero per oggetto l'intero programma di bonifica.

Deve essere però segnalato che, successivamente a tale data, risultano adottati ulteriori provvedimenti amministrativi e varianti progettuali che hanno riguardato **specifiche sub aree**.

Ne consegue che, nel prosieguo della trattazione, per delineare esattamente la attuale situazione fattuale ed amministrativa di ciascuna zona sarà necessario dedicare specifici capitoli a ciascuna sub area, come individuata dal PUE del 2005 e dal progetto di bonifica. In tale modo sarà possibile anche operare doverosi distinguo sugli esiti analitici del campionamento effettuato dal CTU De Vivo e sul confronto georeferenziato tra analisi prebonifica ed analisi post bonifica effettuato dal CTU dott. Auriemma.

Giova anticipare, al riguardo, che da una attenta compulsazione di tali risultati, a differenza di quanto ritenuto dalla accusa, questi si distinguono sia per qualità che per quantità in ciascuna sub area. Ciò anche perché, come si è visto e come si cercherà di chiarire ulteriormente, non per tutte le aree tematiche individuate dal PUE il *revirement* sugli obiettivi di bonifica può essere inteso come adottato ed eseguito erroneamente.

Ovviamente, tali differenze non potranno che comportare anche delle conseguenze in tema di attuale ravidabilità delle diverse ipotesi di reato contestate.

L'evoluzione amministrativa e fattuale dell'AREA TEMATICA 2; la situazione attuale e le sue conseguenze.

Si è già detto che, a dispetto di quanto previsto dall'art. 14 del NTA del PUE del 2005, la variante di bonifica approvata nel novembre del 2006 trascura inopinatamente la programmata previsione nella sub area 2 A di oltre 64.000 mc di residenze prevedendo indebitamente un obiettivo di bonifica che rispetti i limiti della colonna B del DM 471/99.

Pertanto, almeno formalmente, la bonifica viene in tal modo effettuata e nel marzo del 2008 viene certificato dalla Provincia che la stessa è stata completata.

In altre parole, ricapitolando, sulla base delle varianti progettuali sino a quel momento approvate era previsto che:

- per l'intera area tematica dovessero essere rispettati i limiti della col. B dm 471/99 per TUTTI gli inquinanti e ivi indicati, inclusi gli inquinanti organici ed in particolare gli idrocarburi totali e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
- Tali obiettivi di bonifica si sarebbero dovuti garantire per TUTTA LA COLONNA DI TERRENO sino alla falda.
- Per i soli metalli pesanti, in base al progetto già approvato nel 2003 (che sostituiva per tali inquinanti la bonifica con la messa in sicurezza permanente) il rispetto dei limiti tabellari di cui alla Colonna B doveva essere garantito nel solo strato superficiale di terreno (secondo i progetti successivi per una altezza di circa 60 cm, per il CTU di almeno un metro).

Orbene solo dopo queste premesse, per completare il quadro della situazione fattuale complessiva dell'area in questione, è possibile e necessario tenere presente i risultati dell'attività di campionamento effettuata dal CTU De Vivo e l'analisi comparata con la caratterizzazione prebonifica che degli stessi ha effettuato il CTU dott. Auriemma.

Al riguardo, deve essere segnalato anzitutto che, alla luce di quanto sopra detto, in

conseguenza della illegittima opzione di procedere ad una bonifica che rispettasse i limiti della colonna B, i suddetti esiti analitici, che postulano come premessa la necessità di verificare o meno le CSC per uso residenziale, parco pubblico o privato (col. A dm 471/99), non saranno automaticamente utili a tacquare di falsità le certificazioni provinciali di avvenuta bonifica.

Tale analisi comparativa risulterà comunque necessaria anche e soprattutto per "fotografare" la complessiva situazione dell'inquinamento dell'area, certamente utile al fine di valutare l'attuale sussistenza di un *periculum* del genere invocato dalla pubblica accusa ed anche per stabilire se, come ipotizza il P.M., attraverso le irregolari opzioni di bonifica autorizzate e praticate non si sia in concreto giunti a peggiorare la situazione dell'inquinamento dell'area, rendendo ulteriormente complesso il raggiungimento dei interventi di bonifica concretamente necessari per renderla compatibile con la sua destinazione urbanistica.

Orbene, come risulta agevole ricavare dalla relazione di consulenza integrativa del dott. De Vivo, depositata all'Ag inquirente il 26 maggio del 2010 in detta area risultano effettuate due diverse attività di campionamento e di analisi.

In un primo momento, furono eseguite delle analisi volte alla ricerca delle CSC per tutti gli inquinanti previsti dalla colonna A.

Tali analisi furono peraltro ripartite a seconda della altezza nella colonna di terreno; furono in particolare divise le analisi per il cd "livello Top" (ovvero quello posizionato nella colonna di terreno ricompresa tra la superficie ed 1 metro sotto di essa) da quelle del livello medio e base fino ad una altezza di 7 metri sotto terra.

Orbene i risultati analitici nelle 6 "carote" di terreno praticate dimostrano in modo inequivoco, che soprattutto nel livello cd "top" il terreno della zona denominata 2 A presenti dei livelli di CSC dei vari inquinanti obiettivamente incompatibile con una destinazione ad uso residenziale (sei campioni su sei risultano superare la soglia di rischio della colonna A almeno per uno degli analiti ricercati).

La situazione migliora leggermente per quanto concerne gli strati meno superficiali, in cui a superare la soglia di concentrazione della colonna A per almeno un analita sono 4 campioni su 6.

Tale tendenza si inverte per quanto concerne specificamente la presenza di IPA, ovvero, come visto gli idrocarburi policiclici aromatici, sostanze di cui risulta scientificamente dimostrata la pericolosità cancerogena.

Deve essere infatti registrato che tra i sette campioni successivamente prelevati dal dott. De Vivo nei terreni superficiali fino ad un metro, solo un campione presenta concentrazioni di IPA superiori alle CSC della colonna A.

Purtroppo, però, egli strati di terreno inferiori al metro, per 6 campioni su 6 la presenza di IPA risulta in concentrazioni superiori ai limiti previsti dalla tabella succitata.

Al riguardo per completezza deve essere segnalato che con specifico riguardo agli IPA tale distinzione tra livello superficiale e profondo non appare comunque particolarmente rilevante.

Come ampiamente spiegato, infatti, per quanto riveduto e corretto, anche il progetto di bonifica attualmente approvato per l'intera area di Bagnoli/Coroglio prevede che nelle zone residenziali debba essere raggiunto un obiettivo di qualità che rispetti le CSC degli IPA in tutta la colonna, sino alla falda.

Va rammentato infatti che, come già spiegato e come sarà ampiamente chiarito nello specifico capitolo dedicato all'area tematica 9, l'unica deroga a tale obiettivo di bonifica risulta essere stata prevista -peraltro in maniera del tutto irrituale ed illegittima- per le cd zone residenziali del cd. Parco dello Sport.

Per quanto attiene poi alle comparazioni di tali esiti con i risultati analitici del piano di caratterizzazione prebonifica come risulta spiegato e certificato con dati obiettivi nella relazione del CTU dott. Auriemma, risulta chiaro che le operazioni compiute su detta area hanno prodotto un peggioramento delle matrici ambientali avendo di fatto provocato degli sforamenti rispetto ai limiti stabiliti dalla colonna A che erano inesistenti o documentati come tali nella fase prebonifica.

Tali sforamenti risultano dimostrati non solo dalla comparazione delle analisi prebonifica con le analisi effettuate dal CTU De Vivo, ma anche con le analisi post bonifica effettuate dall'Arpac che hanno parimenti accertato superamenti dei limiti tabellari della colonna A.

Per dovere di completezza deve essere segnalato che, a differenza di quanto accaduto in altre aree, neanche le analisi effettuate dal CTU hanno consentito di rilevare degli sforamenti della colonna B.

Alla luce di tale emergenze deve pertanto giungersi alla doverosa conclusione che:

1. Per l'intera area tematica denominata 2A occorreva programmare ed eseguire una bonifica che rispettasse i limiti della colonna A del DM 471/99 e successive modifiche ed integrazioni;
2. L'attuale situazione dei terreni risulta incompatibile con una destinazione ad uso residenziale per quanto concerne la presenza di numerosi analiti, ivi compresi anche gli inquinanti organici cancerogeni del genere IPA (per questi ultimi con

riferimento agli strati di terreno più profondi);

3. Gli interventi praticati, principalmente consistiti nell'effettuare riporti di terreno da altre aree hanno prodotto un aggravamento della situazione di inquinamento preesistente rendendo in concreto più elaborate le successive azioni di bonifica ed aumentando il pericolo per la pubblica incolumità tenuto conto della destinazione urbanistica dell'area.
4. Le certificazioni di avvenuta bonifica, **pur viziata dall'erroneo presupposto che dovessero essere raggiunti degli obiettivi di qualità rispettosi della Colonna B**, non sono risultati incompatibili con le analisi effettuate dal CTU DE Vivo, non avendo queste ultime accertato la presenza post-bonifica di superamenti dei limiti tabellari della Colonna B.

La dimostrata incompatibilità dello stato di inquinamento con la destinazione urbanistica dell'area (anche di natura residenziale) risulta per certi versi attualizzato e reso ancora più grave se si tengono in conto **le ulteriori modifiche amministrative e provvedimentali intervenute sull'area in epoca più recente**.

Deve essere infatti constatato che, **nell'anno 2009**, proprio in attuazione della già citata legge regionale 16/2004, la Giunta Comunale con la delibera n. 1693, **paradossalmente proprio su proposta della STU Bagnolifutura**, stabilisce, tra l'altro, di **ampliare le già esistenti volumetrie residenziali dell'area tematica 2a**.

Tale decisione risulta inquadrata nell'ambito di una **variante a PUE approvato con delibera di CC 40/2005**; viene conseguentemente attuato tutto l'iter amministrativo appositamente prescritto dalla succitata legge regionale e tale modifica viene definitivamente ratificata con la **delibera di Giunta Comunale 561/2011**.

A rischio di sembrare ripetitivi, giova rimarcare la magniloquente singolarità del comportamento della Bagnoli futura che, come visto, per un verso, nel progetto di bonifica presentato nell'agosto del 2006 parrebbe "dimenticare" che nell'area tematica in questione debbano essere costruite delle residenze e, per altro, nel 2008, propone alla Giunta Comunale di ampliarne le volumetrie.

Del resto, la consapevolezza da parte della Bagnoli futura (**ed in specie dell'onnipresente ing. Caligiuri**) di avere compiuto una bonifica non rispettosa della destinazione urbanistica dell'area in esame, si ricava significativamente dalla nota a firma congiunta del dott. Hubler e dell'ing. Caligiuri indirizzata al Mattm e datata 12.8.2009, in cui, ancora una volta, viene tacitata la **preesistenza nelle previsioni del PUE approvato nel 2005 di oltre 64.000 metri cubi di residenze** e si cerca, invece, di accreditare l'idea

che la necessità di rivedere gli obiettivi di bonifica (dalla colonna B alla colonna A) sia conseguenza di sopravvenute rivisitazioni della destinazione urbanistica, ad opera del comune di Napoli.

In ogni caso, deve essere anche segnalato che a fronte di tale richiesta, con nota del 16.11.2009, a firma del neo Direttore generale (il dott. Lupo, nel frattempo subentrato al dott. Mascazzini che "governò" l'approvazione della variante progettuale del 2006) il Mattm, fornisce a tale quesito una risposta conforme a quanto previsto dalla normativa di settore:

In pratica, con la nota succitata, risulta chiarito che sarà nuovamente necessario avviare il complesso procedimento funzionale a raggiungere i "nuovi" obiettivi di bonifica della colonna A, mediante la esecuzione di un nuovo piano di caratterizzazione, di un nuovo progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente e di nuove approvazioni da parte del Mattm.

In altre parole può essere affermato senza tema di smentite, che secondo le condivisibili conclusioni contenute nella nota, almeno con specifico riguardo alla sub area in esame, anche e soprattutto a cagione della illegittima decisione adottata nel 2006 di classificare a fini di bonifica l'intera area come commerciale/industriale, occorrerà sostanzialmente ricominciare daccapo!

Deve essere, per completezza, anche segnalato che di tali conclusioni risulta avere anche preso atto l'amministrazione comunale nella sua attuale composizione che con la delibera di Giunta Comunale n. 248/12, definita di "direttiva agli uffici" prevede espressamente la necessità che nella suddetta area tematica 2 dovrà essere effettuata una ulteriore "variante al piano di completamento della bonifica" che consenta di raggiungere obiettivi di CSC, compatibili con una destinazione ad uso residenziale.

Anche in questo caso, però, tale decisione viene giustificata sulla base dell'asserito presupposto che, tale necessità di adeguamento progettuale sia conseguenza delle nuove previsioni urbanistiche contenute nella variante al PUE approvata con la delibera 561/11, laddove invece, come visto, la esistenza di residenze in detta sub are era già prevista nel PUE approvato definitivamente nel 2005.

Anche in tale caso, quindi, tale asserzione risulta significativa specie se si tiene presente che a tale delibera risulta allegato un "parere di regolarità tecnica" a firma congiunta anche dell'arch. Giovanni Dispoto, nella sua qualità di "coordinatore del dipartimento di pianificazione urbanistica del comune di Napoli"

Giova segnalare al riguardo che il medesimo arch. Dispoto, ascoltato dal P.M. in data 25 marzo del 2010, ebbe testualmente a confermare, tra l'altro (cfr. pag. 2 del verbale

acquisito agli atti fol 1372) che, secondo la previsione del PUE approvato con la delibera 40/2005, l'area tematica 2 Bagnoli/Coroglio "che corrisponde alla area Tematica 2-*strutture turistiche (che comprende la porta del parco), è destinata parzialmente ad uso residenziale ed in buona parte ricettivo turistico e commerciale.*

Deve essere anche segnalato che sempre nel medesimo verbale, alla successiva pag. 3, il P.M. precedente abbia fatto notare all'arch. Dispoto la incongruenza tra gli obiettivi di bonifica approvati con la variante del 2006 e le previsioni progettuali contenute nel Pue, ottenendo da costui, come risposta che egli, **pur nella rilevante funzione rivestita, non era mai stato portato a conoscenza della esistenza di tale previsione progettuale, escludendo che la stessa fosse stata portata all'attenzione dell'ufficio tecnico da lui coordinato.**

Orbene, su queste premesse, risulta anzitutto inevitabile chiedersi come l'arch. Dispoto abbia potuto sottoscrivere la seguente dicitura allegata alla citata delibera:

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica per cui, sotto tale profilo lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

In secondo luogo deve anche essere evidenziato, sempre in base a quanto disposto nella citata delibera, la Giunta Comunale, ha specificamente affidato proprio al dipartimento di pianificazione urbanistica (che a tutt'oggi risulta coordinato dall'arch. Dispoto) il compito di elaborare *un documento contenente ulteriori indicazioni planovolumetriche finalizzate alla redazione dei progetti relativi a ciascun lotto dell'area tematica 2 del Pue Bagnoli Coroglio.*

Tale particolare risulta viepiù meritorio di considerazione in questa sede se si tiene presente che tale delicato e nodale compito dovrà essere effettuato "d'intesa con la *stu Bagnoli futura*" che a sua volta, a dispetto dei numerosi avvicendamenti della Dirigenza ha ancora come direttore tecnico l'ing. Gianfranco Caligiuri, firmatario di tutti i progetti di bonifica, ivi compreso quello dell'agosto del 2006, che riveste tale qualità senza soluzione di continuità dalla data di costituzione della STU e che, correttamente anche il P.M. istante ha definito "memoria storica" della società (salvo poi ad escludere l'attuale necessità di avanzare richieste di misure cautelari personali).

Da ultimo deve essere segnalato che tale delibera risulta essere stata in concreto attuata dalla Bagnoli futura attraverso la redazione dei nuovi bandi di gara per la vendita dei lotti di terreno che compongono l'area tematica in esame.

In particolare, in proposito deve essere segnalato che nel nuovo bando viene indicata sotto la voce "informazioni ulteriori" uno specifico ed ulteriore onere attribuito alla

aggiudicatario, consistente nell'impegno a presentare al Ministero dell'Ambiente "una variante al piano di bonifica per le porzioni del secondo lotto da destinare ad uso residenziale ed a verde.

In altre parole, in maniera obiettivamente singolare, parrebbe che con il bando del febbraio del 2012 si fosse inteso "girare" sul privato l'onere contrattuale di progettare gli interventi necessari per effettuare la bonifica dei suoli, nonostante, come giustamente rileva il P.M. nella sua ricostruzione, tale scopo rientrasse negli scopi istitutivi della stu Bagnoli futura.

È probabilmente per questo motivo che in data 14.06.2012 il CdA della Bagnolifutura ha deliberato che sarà la Bagnolifutura a redigere e presentare al Ministero dell'Ambiente l'ennesimo Progetto di Variante al Piano di Bonifica

Ciononostante, saranno gli acquirenti a doversi fare carico economico della rieffettuazione della bonifica sull'Area Tematica 2, questa volta per uso residenziale.

Orbene, come si vede, ancora un volta il *revirement* progettuale sugli interventi di bonifica a farsi sull'area in oggetto, oltre a fondarsi su presupposti fattuali inveridici, risulta in concreto ancora una volta affidato alla Bagnoli futura e quindi all'indagato Caligiuri, con tutte le inevitabili ricadute che questo comporta in termini di possibile reiterazione di reati analoghi a quelli per cui si procede.

L'evoluzione amministrativa e fattuale dell'area tematica denominata Parco dello Sport: la situazione attuale e le sue conseguenze.

È già stato evidenziato come il Pue approvato nel 2005 prevedesse espressamente che l'area denominata "tematica 9" fosse destinata ad accogliere un grande parco pubblico funzionale alla pratica di numerosi sport all'aperto (art. 21 NTA).

E' già stato evidenziato che, sempre in base al disposto della citata previsione all'interno del parco dello sport fossero previste numerose aree a verde nonché un area campeggio della estensione massima di tre ha.

Orbene giova ricordare infine che anche per il parco dello sport deve essere registrato il medesimo *revirement* progettuale nell'estate del 2006 che portò la Bagnoli futura prima ed il Ministero dopo a rivedere indebitamente gli obiettivi di bonifica di alcune aree.

Invero, deve essere rammentato che il progetto di variante presentato nel giugno del 2006 prevedeva correttamente che l'intera area dovesse essere bonificata nel rispetto della tabella A del dm 471/99 e smi.

Nell'agosto del medesimo anno, però, tale obiettivo progettuale viene modificato prevedendo di rispettare i limiti della citata tabella esclusivamente con riguardo all'area campeggio e su due dei "crateri" in corso di realizzazione.

Si è già ampiamente chiarito come tale modifica progettuale non risulti supportata da un valido percorso normativo ed amministrativo, non essendosi mutata la destinazione urbanistica dell'area né dimostrata la impraticabilità di una bonifica che consentisse di giustificare legittimamente la sua sostituzione con una messa in sicurezza permanente per tutte le sostanze inquinanti compresi IPA e PCB.

Si è poi già accennato che gli standard progettuali di bonifica nell'area in esame risultano ulteriormente modificati *in peius* nell'anno 2008

In particolare si è già segnalato come, con ulteriore variante progettuale presentata nel luglio del 2008, dichiaratamente all'esito della caratterizzazione analitica di dettaglio effettuata nelle sole aree ritenute da bonificare in tabella A (campeggio, cratere centrale e cratere est), viene proposto di implementare l'altezza dello strato di terreno necessario a mettere in sicurezza l'area; ciò sul presupposto che all'interno dei terreni erano state rinvenute numerose fonti di inquinamento con la presenza di vari analiti organici oltre i limiti di legge.

Nel dettaglio tra i tanti devono essere segnalato il PCB e gli alifatici.

Orbene è già stato chiarito come tale nuova previsione progettuale non risulti affatto chiara.

Giova rammentare ancora una volta, a rischio di sembrare ripetitivi, che il progetto generale prevedeva di sostituire la bonifica con la messa in sicurezza esclusivamente per i metalli e (indebitamente) per gli indrocarburi totali, mentre nulla era previsto per PCB, alifatici ed IPA.

Ne consegue che, qualora con tale iniziativa progettuale si fosse voluto estendere anche a tali ultimi inquinanti la possibilità di sostituire la bonifica con una messa in sicurezza permanente, sarebbe risultato necessario chiarire preliminarmente perché, secondo le batneec il raggiungimento degli obiettivi di bonifica in senso stretto non risultavano possibili (valutazione questa che risulta completamente pretermessa nel progetto che postula automaticamente di effettuare una analisi di rischio, supponendo l'apposizione di una coltre di terreno di almeno un metro).

Giova pertanto ribadire che, anche sotto questo profilo, il progetto di bonifica relativo all'area in esame risulta presentare aspetti di illegittimità.

Ciò non di meno, anche in questo caso deve essere constatato che, con la conferenza di servizi decisoria del 4.8.2008, il citato progetto viene approvato dopo avere esclusivamente effettuato una istruttoria tecnica (attraverso il supporto del ISS)

funzionale a stabilire se l'apposizione di una coltre di terreno di almeno un metro abbia o meno virtuosi effetti sotto il profilo della analisi del rischio, **ma senza mai in alcun modo approfondire la tematica delle "batneec" e della possibilità o meno in base a queste di raggiungere i massimi obiettivi di bonifica per un area con quel genere di destinazione urbanistica.**

Peraltro non può essere trascurato, come opportunamente rileva il P.M. nella richiesta cautelare, che tale modifica progettuale interviene a seguito di un percorso provvidenziale e cronologico quantomeno singolare.

Deve essere infatti segnalato che già del **maggio del 2008** la Provincia di Napoli era stata interessata per certificare l'avvenuta bonifica al cd "primo lotto" del parco dello sport:

con provvedimento n. 2666 del 23.5.2008 a firma del Dirigente, l'ing. Maria Teresa Celano, la Provincia di Napoli, certificava l'avvenuta esecuzione della bonifica con riguardo alle aree "a destinazione commerciale/industriale" del primo lotto del parco dello sport (impropriamente considerate tali sulla base delle modifiche progettuali dell'autunno del 2006 ndr) dando contemporaneamente atto che, invece, **nelle aree ad uso residenziale verde pubblico fossero stata rilevata la presenza di inquinanti in valori superiori alla soglia di contaminazione prescritta dalle norme vigenti.**

Orbene, appare pertanto chiaro che, solo a seguito di tale, sia pure sfumata "bocciatura" delle attività di bonifica sino a quel momento effettuate, con una innegabile eterogenesi dei fini, invece di ovviare a quanto accertato con un perfezionamento delle operazioni di bonifica, viene *a posteriori* proposto non solo di modificare gli obiettivi di intervento su tali aree ma addirittura di **modificare le linee guida per il controllo e la verifica delle attività di bonifica, prevedendo modalità che impediscano il futuro prodursi di situazioni analoghe a quelle che avevano causato il citato "inconveniente".**

In ogni caso, a seguito di tale "mirata" modifica progettuale, la medesima dott.ssa Celano con provvedimento del **29.12.2008 (prot.n. 5939)**, certifica come avvenuta la bonifica sulle cd. **Aree residenziali/verde pubblico o privato del primo lotto nonché la integrale bonifica del secondo lotto del Parco dello sport.**

Ovviamente giova ribadire che alla luce di quanto detto, tale certificazione, partendo dal presupposto che le modifiche al progetto di bonifica erano state comunque approvate (**ancorchè illegittimamente n.d.r.**) avrebbe dovuto attestare che:

- 1) per le aree considerate come commerciali /industriali fossero stati rispettati i

limiti della colonna B per tutta la fascia di terreno sino alla falda (con l'unica eccezione dei metalli pesanti),

- 2) per le (poche) aree correttamente qualificate come residenziali (cratere centrale cratere est e area campeggio) i limiti della Colonna A fossero stati raggiunti solo nel primo metro di terreno superficiale per **ogni tipologia di inquinante**.

Orbene, alla luce di tali premesse, per una piena comprensione della situazione fattuale ed anche per trarre delle definitive conclusioni in relazione alla sussistenza dei diversi reati in contestazione, come già fatto per l'area tematica 2, sarà anche in questo caso necessario **effettuare una comparazione** tra tali emergenze, gli esiti della campagna analitica effettuata dal dott. De Vivo e, soprattutto, le conclusioni tecniche cui risulta essere pervenuto il dott. Auriemma attraverso il raffronto tra le analisi prebonifica, quelle effettuate nel corso della bonifica e quelle eseguite dal CTU.

Al riguardo deve essere subito segnalato che la prima attività di campionamento ed analisi effettuata dal dott. De Vivo per quanto concerne l'area in esame, fu localizzata in soli 4 punti, di cui due ai margini esterni dell'area (s1r e s2r) che riguardavano dei suoli definiti come "ripristinati".

Orbene dal prospetto della tabella 5 della relazione a firma del dott. De Vivo del 6 maggio 2010 si ricava che almeno tre campioni su 4 **hanno presentato almeno un valore di inquinanti superiori ai limiti di cui alla tabella A** (va segnalata la parziale differenza con la rappresentazione grafica della figura 4 della citata relazione che indica dei "sforamenti" per tutti e 4 i campioni).

Tale risultato viene confermato dalla figura 27 che **per quanto concerne esclusivamente la verifica circa la presenza di IPA e idrocarburi** indica come nei terreni superficiali analizzati **solo un campione su 4 abbia superato i limiti di legge della tabella A**.

Per dovere di completezza deve essere poi segnalato che, evidentemente a seguito di nuovi prelievi, il dott. De Vivo nella successiva figura 28 della citata relazione riproduce graficamente i risultati di **8 campioni di terreni prelevati ad una profondità superiore al metro nel parco dello sport**.

Orbene, sempre con esclusivo riferimento agli IPA e Idrocarburi deve essere segnalato che **solo tre campioni, peraltro posizionati ai margini dell'area di interesse abbiano presentato dei valori di inquinanti superiori ai limiti della tabella A**.

Tali emergenze inducono anzitutto, doverosamente ad una prima, inevitabile, costatazione, con effetti incidenti circa la attuale insussistenza del delitto di falso contestato:

E' già stato chiarito come, sia pure indebitamente, solo per alcune porzioni dell'area in

esame fosse stata approvata una bonifica (peraltro circoscritta al primo metro più superficiale di terreno) che rispettasse i parametri della tabella A.

Orbene in assenza di una precisa georeferenziazione che consenta di precisare con certezza che i carotaggi effettuati dal dott. De Vivo siano stati praticati proprio in nelle zone suddescritte (area campeggio, cratere centrale e cratere est) appare conseguentemente chiaro che i pur dimostrati superamenti dei soli limiti della colonna A (e non anche della colonna B) non siano utili a sconfessare ai fini che qui interessano le verifiche effettuate da Arpac e Provincia, ben essendo possibile (anzi probabile quantomeno per i campioni s1 e s2 che, come detto risultano posizionati ai margini dell'Area) che tali "stabellamenti" abbiano riguardato porzioni di terreno che, almeno formalmente, furono ricomprese tra quelle in cui fosse sufficiente rispettare i limiti della colonna B.

Per quanto attiene poi **la verifica circa la dimostrazione di un effettiva aggravamento delle matrici ambientali tra la situazione prebonifica e postbonifica**, deve essere invece segnalato che l'analisi ragionata proposta nella relazione di CTU del dott. Auriemma, dimostra come anche in tale area, sia pure al momento in maniera meno diffusa che nella area tematica 2, **risultato accertato un effettivo deterioramento della situazione ambientale rispetto alla situazione antecedente**. Al riguardo bisogna prendere come riferimento il campione S1 del dott. De Vivo e tutti i campioni prebonifica denominati cam 8/16:

dalla agevole comparazione tra i risultati analitici, si ricava che mentre i campioni da ultimo citati non presentavano alcun superamento di limiti della colonna A, il campione s1 ha dimostrato la presenza di cd stabellamenti.

Ancora una volta tale circostanza trova la sua più logica spiegazione nel fatto che la porzione di terreno in esame fu interessata da "riporti" provenienti da altre aree più inquinate.

In ogni caso, anche al netto di tali riflessioni, anche per quest'area, risulta innegabile la constatazione che alla luce della ricostruzione normativa e dell'attuale situazione amministrativa la bonifica (anche intesa nella sua accezione più ampia) non risulta correttamente effettuata, apprendo attualmente non giustificata alcuna deroga ad obiettivi di bonifica (quelli della colonna A) che la rendano compatibile con la destinazione urbanistica risultante dal PUE approvato nel 2005.

Giova anche segnalare che tali conclusioni **non risultano in alcun modo modificate da provvedimenti amministrativi successivi**.

Al contrario, proprio le decisioni adottate dal Comune di Napoli in epoca successiva alla

approvazione del PUE non fanno altro che confermare la chiara vocazione urbanistica dell'area decisamente inconciliabile con una destinazione commerciale/industriale e marchianamente funzionale ad essere assimilata nella sua interezza ad un 'area a verde pubblico.

Giova segnalare, ad esempio, che tra la documentazione acquisita agli atti si rinviene la **delibera di Giunta Comunale 1527/06**, che, nell'approvare il progetto definitivo del parco dello sport, in cui si legge testualmente che *l'opera va rubricata sostanzialmente tra i parchi anche se all'interno del parco vi sono molte attrezzature sportive*.

Per dovere di completezza va poi rappresentato come risulti priva di qualsivoglia addentellato giustificativo -sia di natura normativa che amministrativa- l'**ulteriore previsione progettuale, consistente nel prevedere che alcune zone del parco dello sport dovessero essere recintate in maniera tale da impedire il contatto dermico con i fruitori dell'area.**

Vale la pena di soffermarsi su tale singolare "decisione".

Anzitutto deve essere chiarito che tale iniziativa risulta essere avanzata in epoca piuttosto recente, ovvero nella primavera del 2010, quando, come visto, le **operazioni di bonifica dell'area risultavano non solo completate ma anche certificate dalla Provincia**.

Orbene, come si legge nel verbale di dichiarazioni dell'arch. Pulli del 20.5.2010 (fol. 2894 e ss.) sarebbe accaduto che costui, pur essendo stato costantemente coinvolto nelle previsioni progettuali di bonifica ed avendo espresso numerosi pareri favorevoli, anche e soprattutto con riguardo all'illegittima variante del settembre del 2006, si sarebbe "avveduto" solo nel 2010 che, in realtà, il parere da lui espresso nel 2006 non era stato *ben compreso (sic !)* e che *tutte le aree del parco dello sport lungo la via Cattolica erano state bonificate come se fossero aree non a libera fruizione, mentre la delibera comunale 1527 del 14.3.2006 esplicitamente indicava che le aree lungo la via Cattolica erano aree di parco a libera fruizione*.

Sempre dal racconto del Pulli si ricava che egli avrebbe immediatamente scritto all'allora ViceSindaco (Santangelo n.d.r.) segnalando la circostanza.

A sua volta Santangelo con la nota 147 del 13 aprile 2010 invitò la Bagnolifutura ad adeguare le opere in corso nel parco dello Sport a quanto suggerito proprio dal Pulli con apposita nota prot. 360 emessa pari data con cui fu proposto di "realizzare delle barriere non valicabili delle aree verdi in modo da evitare del tutto il contatto dermico con il suolo che, dall'analisi di rischio a suo tempo effettuata, è l'unico veicolo di possibile migrazione dei residui degli inquinanti una volta (??!!) presenti nell'area"

Sempre dalla nota del Pulli si legge che tale "soluzione" avrebbe consentito di salvaguardare così, in modo totale la salute dei cittadini e si creerebbe comunque una vasta area a parco che esplicherebbe tutta la sua potenzialità in termini ambientali anche se non si potrà camminare e sostare all'interno di (quelle che inevitabilmente vengono definite) aiuole.

Ancora una volta, come si vede, a fronte di constatare quanto grossolane carenze delle attività di bonifica progettate ed attuate, si sceglie di "porvi rimedio" attraverso improbabili soluzioni fattuali che peraltro, nel caso in esame **non risultano neanche supportate da un minimo di formale regolarità amministrativa** (non risulta che tale modifica sia stata sottoposta al MATTM né adottata con formali provvedimenti della Giunta Comunale).

E' forse inutile aggiungere che, a fronte della accertata necessità che il complessivo progetto di bonifica anche per tale area debba essere di fatto nuovamente riscritto ed attuato, la incredibile vicenda appena descritta, che coinvolge la Bagnoli futura (il cui vertice tecnico è rimasto come visto immutato) ed il Dipartimento dell'Ambiente del Comune di Napoli, attualmente ancora diretto dall'arch. Pulli, costituisce una ulteriore dimostrazione di quanto risulti fondato ed attuale il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle sin qui verificatesi.

Le ulteriori emergenze istruttorie con riferimento al parco dello Sport.

Per quanto concerne la specifica area tematica 9 deve essere registrato, purtroppo, che oltre alle già descritte irregolarità progettuali ed attuative della bonifica ivi effettuata, la complessiva situazione ambientale dell'area risulti essere vieppiù aggravata anche da un illecito interramento di materiali certamente inconciliabili con qualsivoglia obiettivo di bonifica.

Si tratta precisamente di "morchie" provenienti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, dal cd "campo americano".

Invero deve essere segnalato che il P.M. istante dedica a tale accadimento numerose pagine della sua richiesta in cui, soprattutto, ricapitola ed analizza gli esiti di specifiche attività di intercettazione telefonica, il cui contenuto risulta francamente assolutamente esplicito e magniloquente.

Orbene deve essere chiarito che le ricostruzioni proposte al riguardo dalla accusa appaiono assolutamente convincenti ed esauritive.

Fedeli alle premesse iniziali, pertanto, non risultando necessario riscrivere in diversa forma letterale le medesime ricostruzioni proposte dal P.M., vale la pena riportare fedelmente interi passaggi della richiesta cautelare sul punto, che risultano certamente utili a dimostrare la sussistenza del delitto contestato al capo f della rubrica oltre che a confermare la necessità che la necessità di un nuovo intervento di bonifica su detta area risulti essere più che cogente:

La gestione illecita dei rifiuti:

Va premesso che, a seguito della Variante al Piano di Bonifica del 24.11.2006, che ha derubricato l'obiettivo di bonifica, è previsto il recupero di terreni in situ che, a seconda delle caratteristiche analitiche post trattamento, possono essere destinati all'impiego per uso commerciale e industriale di cui alla colonna B del D.M. 471/99, oppure destinati a discarica per rifiuti inerti o per rifiuti speciali non pericolosi. Il recupero dei terreni viene effettuato, come da progettazione esecutiva, attraverso gli impianti di trattamento della società De Vizia Transfer, che si è aggiudicata l'appalto dei lavori di bonifica (tagliatura e lavaggio- soil washing). Quelli avviati al trattamento sono terreni che da analisi pre-trattamento vengono definiti "Riporti di tipo B", per i quali cioè al termine del processo si prevedono appunto le fasi sopra descritte. Progettualmente sono definiti "Riporti di tipo C" invece quei terreni che hanno un livello di contaminazione più alto della colonna B del D.M. 471/99, per cui si prevede il trattamento per riportarli in colonna B del citato decreto Ministeriale, ovvero lo smaltimento in discarica per rifiuti pericolosi.

In relazione alle indagini inerenti al cosiddetto "Campo americano", cioè cantiere "Parco dello Sport", le opere sono state appaltate al R.T.I. D.E.C.A. s.r.l., mentre le opere di bonifica dei terreni risultavano sub-appaltate alla ditta Itallegale rappresentante Italrecuperi s.n.c., per lo scavo e la movimentazione dei terreni e dei rifiuti.

Le conversazioni, di cui alle intercettazioni effettuate dal Noe, si riferiscono ad attività illecite di gestione rifiuti, nella fattispecie mordie oleose, provenienti dalla bonifica del "Campo americano" che, pur essendo altamente inquinate e quindi destinate a discarica, sono state gestite invece come Riporti C, per i quali, come da progetto, è previsto un trattamento con gli impianti della società De Vizia Transfer al fine di ricondurre tali rifiuti in colonna B del D.M. 471/99. I colloqui intercettati sulle utenze telefoniche dell'ufficio della De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli, sull'utenza del capo cantiere geometra Angelo Marchitelli e dell'amministratore della ditta Italrecuperi s.n.c. Claudio Moccia, evidenziano le circostanze sopra descritte che si sono svolte in un periodo temporale compreso tra il 3 agosto 2007 e il 16 aprile 2008 e sono culminate in data 24 settembre 2007, allorquando c'è stato l'invio di rifiuti speciali pericolosi con codice CER 191301 "Mordie oleose - rifiuto speciale pericoloso", miscelati con terreno, presso gli impianti della De Vizia Transfer e trasportati dalla ditta Italrecuperi s.n.c. "infiltrandoli" come materiale di Riporto C.*

Dall'indagine dei CC Noe -cfr informativa del 22.06.2009 n. 6, da pag 104 a 166, nonché integrazione di indagine del 27.09.12- effettuata sulla scorta ed a riscontro delle intercettazioni captate nel corso dell'attività di bonifica, emerge uno spaccato esemplificativo e di significativa rilevanza probatoria delle condotte di reato descritte in imputazione.

I CC, partendo dai dialoghi intercettati per ricostruire la movimentazione dei suddetti rifiuti provenienti dal "Campo americano (Parco dello Sport), hanno seguito il percorso dell'intero ciclo di bonifica dei terreni sull'area del SIN ed hanno effettuato verifiche documentali presso gli uffici della R.T.I. D.E.C.A. s.r.l., del laboratorio di analisi C.C.T.A. in Bagnoli, della De Vizia Transfer, della Direzione Lavori per la società De Vizia Transfer riscontrando quanto descritto al capo f). Infatti, è stata acquisita la prova che il 24.09.07, giorno in cui dalle intercettazioni risultavano essere state effettuate le illecite attività di trasporto e consegna alla De Vizia di 3 carichi di mordie miscelate al terreno, il trasporto è effettivamente avvenuto, e che i tre carichi di

morchie, accompagnati da certificati falsi del laboratorio interno CCTA (per consentirne il trasporto all'interno del sito di bonifica e la consegna alla De Vizia) sono stati ricevuti per il successivo trattamento e riuso in situ o direttamente l'interramento nella medesima area di bonifica.

La prova documentale del trasporto, effettuato dalla società Italrecuperi, scaturisce dall'acquisizione delle 3 note di trasporto relative ai tre carichi di morchie oleose trasportate dalla Italrecuperi (di Moccia) alla De Vizia in data 24.09.07, di cui ampiamente si parla nelle intercettazioni del medesimo giorno, 24.09.07. Ad ulteriore conferma dell'avvenuto trasporto, si è acquisito presso la Direzione Lavori il giornale dei lavori relativo al giorno 24.09.07, nonché il verbale di riunione n 19 del 25.09.07, dai quali risulta confermato il trasporto dei tre carichi di rifiuti.

Le note di trasporto dei rifiuti tinerenti al trasporto: ore 11.00 di Kg 26.710-ore 11.30 kg 27.990-ore 12.10 kg 23.830- per un totale di 78. 53 tonnellate di morchie cfr in Al Gi recano in calce la firma per ricevuta da parte della De Vizia (come ha confermato il direttore tecnico sentito sul punto, si cfr nota Noe del 27.09.2012). Le tre note di trasporto fanno riferimento alle celle Oss 3.16 A e Oss 3.16 D e sono accompagnate da certificati del CCTA che fanno riferimento alle medesime celle. Senonché, dall'esame di tutte le celle di scavo acquisite presso la Direzione Lavori ATI DECA, si è accertato che le celle indicate, sulle certificazioni analitiche e nelle note di trasporto, alla data dei certificati (3 e 10 settembre 2007) e del trasporto (24.09.07) non erano state ancora scavate, essendo state scavate oltre 8 mesi dopo, e cioè il 28.05.2008.

Attraverso poi l'esame di tutti i formulari identificativi dei rifiuti- FIR- smaltiti in quel periodo, nonché nel periodo precedente e successivo, si è accertato che i terreni in esame non sono stati, né smaltiti in discarica, né restituiti al mittente da parte della De Vizia. Anzi, si è accertato che la ditta incaricata dei lavori di bonifica sull'area del Parco dello Sport nel periodo in esame, la Italrecuperi (in subappalto di DECA) non aveva effettuato affatto smaltimenti di morchie oleose nel periodo che va dal 4.09.2007 fino al 21.01.2008 (e si è altresì verificato che negli altri smaltimenti non erano confluite per errore i FIR dei terreni in esame). Si è poi a chiusura di indagine (cfr inf CC Noe del 27.09.2012 con gli allegati) esclusa anche la possibilità di movimenti delle morchie, alternativi a quelle ricostruiti documentalmente dai CC Noe: infatti, si è accertato che, in assenza di traccia documentale, ed in conformità di quanto dichiarato anche dal direttore tecnico della De Vizia, Nigro, nessun carico di terreni consegnato alla De Vizia per i trattamenti è mai stato respinto per mancata compatibilità con i processi di trattamento terreno presso i loro impianti. Infine, per escludere anche l'astratta possibilità che i terreni in esame, di cui si parla nelle intercettazioni, possano essere stati smaltiti dalla De Vizia, che li aveva ricevuti per il trattamento (cioè sarebbe comunque anomalo, atteso che al settembre 2007 l'attività della De Vizia sul Parco dello Sport era limitata solo ai trattamenti, come di seguito si specifica) sono stati esaminati tutti i registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e smaltiti presso le aree e gli impianti di Bagnoli dove la società De Vizia ha effettuato attività di bonifica ambientale e trattamento di rifiuti ed è emerso che nel periodo luglio-settembre 2007 la ditta ha prodotto solo amianto, proveniente dall'area ex Eternit, e non è stato rinvenuto alcun rifiuto preso in carico e poi smaltito con il codice CER 191301, cioè morchie oleose.

Ed ancora, si è accertato che della consegna dei tre carichi di terreno in esame vi è altresì traccia nel giornale dei lavori dell'ATI DECA, nonché nel verbale di riunione di cantiere del 25 settembre n 19 dell'Ufficio Direzione Lavori (cfr inf. Noe del 27.09.2012 pag 4). E con riferimento al certificato di analisi CT 1999/07 del 10.09.07, che qualifica il terreno quale riporto C (di cui all'imputazione) e che fa riferimento alle medesime celle indicate nelle note di trasporto, esso indica il valore degli idrocarburi "2.260.4," che è il valore di idrocarburi ribassato di cui al certificato falso citato nell'intercettazione n 1506 del 21.09.07 (De Vizia Emilio ed il suo direttore tecnico Nigro parlano esplicitamente di certificati del CCTA che qualificano le morchie come terreni di riporto C, ed in particolare si parla di un certificato con valori analitici di IPA, idrocarburi ribassati a 2.260, al fine di spacciare le morchie come riporto C).

Si è in tal modo accertato che i tre carichi di terreno corrispondono proprio ai tre camion di morchie di cui si parla nelle numerose intercettazioni del medesimo giorno - il 24.09.07- in cui risulta comprovato documentalmente il trasporto dei tre camion di terreni. La prova che tali terreni, contenenti morchie, consegnati alla De Vizia siano stati ricollocati in situ, prima o dopo i trattamenti dei terreni, scaturisce dall'accertato

mancato smaltimento delle stesse, nonché dalla ulteriore circostanza che, a seguito della riconsegna da parte della De Vizia alla Bagnolifutura delle aree interessate al progetto "Parco dello Sport", in data 30.01.07, l'attività di bonifica era stata affidata alla DECA ed in subappalto alla Italrecuperi; infatti la De Vizia continuava a gestire soltanto gli impianti di trattamento da effettuare sui materiali di scavo (vagliatura, soil washing, land farming) al fine di riportare nei limiti della colonna B (uso commerciale-industriale) i terreni con concentrazioni superiori i ed riporti C (i quali, secondo il progetto di Variante al Piano originario di bonifica, approvato il 24.11.2006, non dovevano più essere portati a discarica, come previsto con il Progetto originario preordinato alla bonifica per uso residenziale (col A), ma potevano essere sottoposti ai vari trattamenti per riutilizzarli in sítio).

Pertanto la De Vizia, non essendo più preposta all'attività di scavo per la bonifica, non era tenuta a ricevere rifiuti da smaltire in discarica, non essendo la ditta produttrice del rifinto, dovendo ricevere esclusivamente terreni destinati al trattamento per il successivo ricollocamento in sítio (ma si è escluso, come indicato, anche il possibile smaltimento delle mordie da parte della De Vizia).

Con la medesima metodologia di indagine, con acquisizioni documentali a riscontro delle intercettazioni, si è accertato l'interramento di rifiuti consistenti in mordie oleose nella stessa area del Parco dello Sport; infatti, dopo la captazione delle conversazioni contestuali all'illecito interramento di mordie, i CC hanno acquisito il giornale dei lavori della De Vizia, dal quale risulta che il sabato e domenica 6 e 7 ottobre 2007, giorni in cui si è appreso dalle conversazioni dell'attività illecita in corso, in un cantiere deserto a causa dei giorni festivi, su incarico dei De Vizia, il capo cantiere Marchitelli ha coordinato il lavoro di interramento delle mordie nell'area Parco dello Sport, con la creazione di una rampa (non è stato possibile individuare esattamente il punto dell'area del Parco dello Sport ove è avvenuto l'interramento, né il quantitativo delle mordie interrate, atteso che l'intervento dei CC Noe avrebbe pregiudicato gli ulteriori sviluppi delle attività illecite di traffico dei rifiuti del sito di bonifica di Bagnoli -poi accertato in relazione a 100.377,180 tonnellate di rifiuti- che ha costituito il principale obiettivo delle intercettazioni effettuate).

L'organizzazione di uomini e mezzi finalizzata alla gestione illecita dei rifiuti richiedeva la necessità di avvalersi di false certificazioni dei terreni, che la responsabile del CCTA, Palumbo, in concorso con i suoi dipendenti, forniva al direttore tecnico Caligiuri che ne faceva richiesta, per continuare la presunta attività di bonifica (presupposto necessario per percepire le erogazioni finanziarie pubbliche) anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie necessarie per lo smaltimento dei rifiuti.

Nelle intercettazioni si fa espresso riferimento alla nota redatta da Caligiuri (del medesimo periodo in cui sono state carpite le conversazioni telefoniche sul punto) indirizzata alla Direzione Lavori, all'attenzione del responsabile MWH, Gianluca Barducci, e dell'ing Iorio, con la quale Caligiuri invita, per iscritto, la Direzione Lavori ad intervenire sulle ditte incaricate per fare accettare i materiali di scavo emergenti dall'Area Parco dello Sport, per sottoporli all'intero ciclo di trattamento (vagliatura, lavaggio, trattamenti secondari); nella nota i materiali vengono indicati quali "materiali di scavo con caratteristiche di tipo C, che sono terreni che, pure presentando concentrazioni superiori alla destinazione d'uso commerciale-industriale, sono da considerare materiali in fase di trattamento e quindi non gestiti come rifiuti" (tr. A.1, E); invece, attraverso le intercettazioni (ed i riscontri documentali sopra indicati) precedenti e successive a tale nota di invito, emerge che trattasi di mordie, spacciate ufficialmente per riporto C per effettuarne la illecita gestione. Dalle intercettazioni emerge, altresì, che i due ingegneri Raffaele e Maurizio Iorio, responsabili del controllo sui cantieri di bonifica, erano a conoscenza dell'illecita gestione dei rifiuti e che non si sono per nulla adoperati per contrastare l'attività illecita, di cui alla contestazione di favoreggiamento (si cfr per Raffaele: progr 708.848.915-Utenza Marchitelli Angelo; progr 1305.1506, 1267-Utenza De Vizia Transfer; per Maurizio: progr 1288.1542-Utenza De Vizia; e 710, 922-Utenza Marchitelli).

Nelle intercettazioni, di seguito indicate (cfr di seguito pag 41), si parla della falsità delle certificazioni prodotte dal laboratorio di analisi interno della Bagnolifutura, CCTA, con riferimento alle mordie (qualificate come riporti C) chiaramente riconoscibile anche de visu, oltre che dalla puzza, da tutti gli interlocutori; dal contenuto delle intercettazioni si evince chiaramente che i certificati che accompagnavano la illecita gestione delle

morchie, qualificavano queste ultime come terreni di riporti C, al fine di rendere formalmente possibile, come sopra specificato, la consegna dei rifiuti per il trattamento e riuso in sítio, con il profitto derivante dal mancato costo dello smaltimento; infatti, a vario titolo, ciascuno dei concorrenti nel delitto appare partecipare e/o accettare di partecipare alla gestione illecita dei rifiuti, con riferimento agli episodi descritti al capo f), allo scopo di superare l'ostacolo dell'esaurimento dei fondi necessari allo smaltimento, e dunque per scongiurare lo stallo dei lavori di bonifica, che conseguentemente avrebbe interrotto la percezione del danaro di cui al pagamento dei SAL (statti avanzamento lavori).

Dei tre certificati di accompagnamento dei terreni sopra citati (cfr. all. C) il certificato di analisi del laboratorio CCTA n CT 1969/03/07 del 03.09.2007 qualifica il materiale analizzato come rifiuto speciale pericoloso, codice CER 191301, ma non è stato rinvenuto alcun formulario di identificazione di tali rifiuti attestante lo smaltimento dei medesimi.

Il certificato di analisi n CT1999/07 del 10.09.07, che alla voce "risultato" non riporta alcun esito, qualifica il materiale come terreno di "riporto C", cioè terreno da ammettere al trattamento; anche in relazione a tale certificato non è stato rinvenuto presso la sede della ditta Italrecuperi alcun formulario di identificazione rifiuto (FIR) ad esso relativo. Il certificato, come quello sopra citato, è anch'esso relativo alle celle OSS 3/16 A e OSS 3/16 D, con cui, in data 24.09.07, le morchie sono state consegnate quali riporti C.

Si riportano qui solo i punti salienti delle numerose intercettazioni, che sono esaminabili integralmente nell'informativa dei CC Noe del 22.06.09 (in allegato le relative richieste ed autorizzazioni e proroghe di intercettazioni, di cui alle trascrizioni qui solo parzialmente riportate, nonché CD audio per le opportune verifiche).

Nelle conversazioni, di seguito indicate, del 21 settembre 07, si fa riferimento al certificato analitico del CCTA del 10.09.07 sopra citato, che riporta valori di IPA (idrocarburi) volontariamente ribassati, allo scopo di facilitare la società De Vizia Transfert a prendere le morchie oleose provenienti dal cd campo americano (Parco dello Sport), come se fossero riporti C, cioè materiali da sottoporre a trattamento per il successivo riutilizzo in sítio.

Seguendo il percorso delle telefonate si comprende che la De Vizia accetta, dopo una iniziale resistenza, ma soltanto "strategica", al fine di trarne il profitto in relazione agli accordi finanziari presi con la Bagnolifutura (in relazione a Riserve e SAL) e per il rinnovo del contratto. Per comprendere, nel contenuto delle intercettazioni, i riferimenti alla firma dell'Accordo di Programma, si precisa quanto segue.

L'Accordo di programma stipulato a Roma in data 5 luglio 2007 tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Campania, il Commissario di Governo per l'Emergenza Bonifiche, il Comune di Napoli, l'Autorità Portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A. (Allegato 132 cnr NOE) aveva sancito l'erogazione di un importo pari a € 107.380.174,00 per il Piano di completamento della bonifica di Bagnoli (articolo 2 comma 2° - pagina 10). L'importo suddetto avrebbe compreso anche: "gli ulteriori oneri diretti e indiretti, sostenuti dalla Bagnolifutura S.p.A. per il completamento delle attività previste dal citato progetto definitivo di bonifica" (articolo 2 comma 3° lettera b - pagina 10); tale formula può senza dubbio ritenersi attuativa per il proseguimento delle attività di smaltimento delle morchie oleose. L'efficacia di tale Accordo di programma era subordinata però alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro "per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio" (articolo 1 comma 2° - pagina 9). L'Accordo di Programma Quadro risulta sia stato integrato in data 31/07/2007 (Allegato 133 cnr NOE). A fronte della produzione di tali documenti si evidenzia che il geometra Angelo Marchitelli, capo cantiere della società De Vizia Transfer a Bagnoli, nel corso di due conversazioni telefoniche intercettate sulla propria utenza cellulare, datate rispettivamente 12 e 13 settembre 2007, affermava: nella prima, il cui interlocutore era Raffaele Esposito della Bagnolifutura, che l'Accordo di programma non era firmato e che quindi non tutti i lavori della variante (progettuale) si potevano fare, rinviando tutto a dicembre; nella seconda conversazione, il cui interlocutore era De Vizia Emilio, diceva che Zarrilli Paolo (direttore tecnico della A.T.I. D.E.C.A. S.r.l.) gli aveva riferito che non c'erano più i soldi per pagare, avendo consumato tutto l'importo, e perciò si aspettava l'Accordo di programma per il finanziamento (progressivi nnrr. 682 del

12/09/2007 e 701 del 13/09/2007 cell. 328/3465506 – Angelo Marchitelli). I CC del Noe osservano sul punto: ciò posto, risulta verosimile considerare che seppure a settembre 2007 risultasse firmato l'Accordo di programma, integrato dall'Accordo di Programma Quadro, le risorse finanziarie previste non erano state immediatamente disponibili.

Sugli interessi economici, che sono il motivo che ha spinto ciascun concorrente del reato di cui al capo f) a porlo in essere, si cfr le singole posizioni nella parte finale della cnr dei CC del Noe del 22.06.2009.

Le intercettazioni di seguito riportate evidenziano un'illecita gestione dei rifiuti pericolosi "morchie oleose" che, presumibilmente, in una prima fase (in cui vi era in parte disponibilità di danaro per lo smaltimento delle stesse) venivano smaltite altrove (sia pure in parte illecitamente in discariche che non avrebbero potuto ricevere le morchie, perciò venivano preventivamente mescolate al terreno, di qui al reato ex art 260 d.lgs 152/96 di ciò vi è traccia nelle intercettazioni: conversazione di cui al progressivo 313 - utenza Marchitelli Angelo, in cui Cortellessa Gaetano, conversando con Marchitelli Angelo, affermava che Moccia Claudio, per conferire i rifiuti consistenti in "morchie oleose" presso una discarica di Crotone, aveva dovuto mescolarli con il terreno ovvero aggiungeva che i predetti rifiuti, allo stato in cui erano, potevano andare solo a termoindustria in Germania. Successivamente, avvalendosi di analisi false del CCTA, e con il sostegno della Direzione Lavori, la stazione appaltante Bagnolifutura comincia a spacciare le morchie per riporti C ed impone alla De Vizia, in relazione all'area denominata campo Americano, cioè il Parco dello Sport, e poi alla Italrecuperi -subappaltatrice dei lavori di bonifica di ricevere i camion con le morchie per lo smaltimento o il trattamento per il recupero in sítu. Le inequivocabili intercettazioni evidenziano che dopo una iniziale resistenza "strumentale" (perché finalizzata allo scambio di favori) delle ditte incaricate della bonifica a ricevere per il trattamento terreni oggetto di scavo nel ed Campo Americano, cioè Parco dello Sport, che sulla base delle analisi false del laboratorio CCTA della Bagnolifutura, venivano qualificati quali terreni di riporto C, anziché morchie, si è giunti ad un accordo tra la Bagnolifutura ed Emilio De Vizia, che ha accettato i ed riporti C e li ha collocati unitamente ai riporti B nei box del materiale oggetto di trattamento, per il successivo recupero in situ di tale terreno contaminato.

Infatti, le intercettazioni evidenziano che le ditte esecutrici dell'attività di bonifica, De Vizia Transfer e Italrecuperi, su pressioni della Bagnolifutura, esercitate dal direttore tecnico Caligiuri e dal suo collaboratore Cortellessa, accettano, nell'ambito di una trattativa economica, di "aiutare" la Bagnolifutura a risolvere il problema del rilevante costo di smaltimento delle morchie.

Le intercettazioni sull'argomento morchie

Dalle intercettazioni, di seguito riportate in estratto nei punti salienti (le trascrizioni integrali sono contenute nella cnr dei NOE del 22.06.2009), emerge, altresì, la condizione di difficoltà economica della Bagnolifutura nell'affrontare i pagamenti e dunque i costi per lo smaltimento dei rifiuti (morchie). Risulta che lo smaltimento dei rifiuti (morchie) venne interrotto per la mancanza di fondi (progressivo nr. 70 del 13/09/2007 cell. 328/3465506 – Angelo Marchitelli).

Per superare la situazione di stallo, l'ing. Gianfranco Caligiuri della Direzione Tecnica di Bagnolifutura scrive la nota nr. 95-GC/AS datata 17 settembre 2007 (cfr. ill. 1) con la quale invita la De Vizia ad accettare materiali di scavo che definisce terreni "di tipo C" per sottoporli a trattamento. La pressione della stazione appaltante Bagnolifutura, secondo quanto emerge dalle conversazioni, viene effettuata da parte del Direttore tecnico Caligiuri e del suo stretto collaboratore Gaetano Cortellessa nei confronti della De Vizia e dei suoi dipendenti (in particolare nel cfr del geom capo cantiere della De Vizia, Marchitelli Angelo) per indurre quest'ultima ad accettare, per sottoporli a trattamento, dei terreni che, per consentirne il trasporto e la consegna alla De Vizia, vengono qualificati nelle analisi del CCTA, che accompagnano il terreno, quali riporti C, ma che -come risulta evidente dai dialoghi intercettati - sono chiaramente riconoscibili dalla piazza ed anche de visu, ed effettivamente riconosciuti come rifiuti pericolosi (morchie). Per camuffare la vera natura dei terreni, le

morchie sono state mescolate al terreno; ma dai dialoghi emerge che le morchie si presentano come pietre di terreno, e che, rimosso il terreno con il quale sono state mescolate sono facilmente riconoscibili quali morchie (che, essendo rifiuti pericolosi, non possono essere mescolate al terreno, ma anzi devono necessariamente essere separate e smaltite in discarica specializzata).

Dai dialoghi risulta che la Bagnolifutura, dopo avere per un certo tempo provveduto a erogare danaro per fare smaltire diversi quantitativi di morchie in discarica, avendo poi esaurito le risorse finanziarie, nonché avendo al tempo stesso l'esigenza di portare avanti l'attività di bonifica, essendo i contributi finanziari ed i SAL legati all'avanzamento dei lavori di bonifica, in concorso con i responsabili del laboratorio interno CCTA, in forza di analisi false comincia a "spacciare" le morchie per terreni "riporti C" mescolandole al terreno e impone alla De Vizia di riceverle per i trattamenti, per poi ricollocarle mescolate al terreno sul sito oggetto di bonifica, anziché smaltirle in discarica autorizzata (progressivi nr. 682 del 12/09/2007 cell. 328/3465506 – Angelo Marchitelli e nr. 1288 del 13/09/2007 nr. 081/5709087 – De Vizia Transfer).

Dalle numerose intercettazioni in cui il tema principale è proprio la preammunziata e poi l'oggettiva consegna da parte della Bagnolifutura alla De Vizia, delle morchie, travestite da riporto C, nonché i dialoghi dei tecnici che de visu e dalla puzza riconoscono nei ed terreni riporti C la presenza invece di morchie, emerge che il geom della De Vizia, Marchitelli Angelo, che invece accetta di effettuare per conto di De Vizia e dirigere materialmente l'interramento delle morchie nel Parco dello Sport sabato e domenica 6 e 7 ottobre 2007) prova in qualche modo, anche con il suo capo De Vizia Emilio, a contrastare l'imminente consegna delle morchie; ma dalle conversazioni emerge invece che De Vizia Emilio è intenzionato ad accettare le morchie, anche se tale accettazione deve passare attraverso una trattativa, per lui economicamente favorevole, con la Bagnolifutura (De Vizia Emilio dice che la Bagnolifutura deve chiedergli il piacere e che in caso di richiesta vi è la sua disponibilità).

I CC del noe, a riscontro dell'intercettazioni, acquisiscono tutta la corrispondenza instauratasi, a seguito della nota di Caligiuri del 17.09.07 (cfr in 3.1. Gi sopra citata, tra Bagnolifutura, la Direzione Lavori e la De Vizia, che trova perfetta corrispondenza con i dialoghi captati che sono anche alle stesse relativi (cfr enr del 22.06.09 e corrispondenze di cui agli allegati alla enr, dal n119 1-2-3- al n123)

Sulla catena di gestione dei rifiuti in esame si cfr enr CC NOE del 22.06.09 punto 6.3.1. e 6.3.2. da pag 104 e ss. Sui coinvolgimenti nella vicenda degli indagati, si cfr medesima enr da p 287 e ss

Conversazioni sulla gestione illecita dei rifiuti pericolosi "morchie oleose" (precedenti e successive alla nota del 17 sett 07 di Caligiuri)- sulle analisi false del CCTA:

Progressivo n°: 708 Data: 13/09/2007 Ora: 14:25:27 Durata: 0:02:32 Numero intercettato 328/3465506 in uso al geometra Angelo Marchitelli, capo cantiere della società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 347/6524334 intestato alla società VA.FRA. s.r.l., con sede a Napoli. Piazza dei Martiri nr. 30 e in uso a Raffaele Iorio della Direzione Lavori per la società De Vizia Transfer in Bagnoli;

omissis

Angelo: no io casini non ne voglio creare però non voglio nemmeno essere preso per il culo, questo... cioè SE LORO SCAVANO LE MORCHIE E SE LE SMALTISCONO

Raffaele: no....(incomprensibile)... si fanno smaltire....

Angelo: io all'epoca, no io all'epoca me le sono, mi sono presi i RIPORTI C però se poi mi chiamano e mi dicono cheeee ci sono RIPORTI C e poi fanno uscire il certificato dei RIPORTI C ma INVECE NON SONO RIPORTI C SONO MORCHIE cioè io sinceramente...

Raffaele: no, se sono morchie quando arrivano la scusa li piglia e li fai tornare indietro...

omissis

Progressivo n°: 710 Data: 13/09/2007 Ora: 14:30:41 Durata: 0:02:32 Numero intercettato 328/3465506 in uso al geometra Angelo Marchitelli, capo cantiere della società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero

chiamante: 348.6563992 in uso al De Vizia Emilio della società De Vizia Transfer S.p.A.:

Emilio chiama Angelo il quale dice che hanno indetto una riunione a BAGNOLIFUTURA e dice: perché stamattina mi hanno detto un'altra volta il fatto delle morchie no?

Emilio: è

Angelo: e io c'ho detto di no, praticamente poichè non è previsto dal progetto ecc., comunque mo hanno fatto, poi è venuta la direzione lavori, è venuto prima MAURIZIO IORIO, gli ho spiegato anche a MAURIZIO IORIO, poi è venuto

Emilio: ma mica te l'hanno detto, mica te l'hanno detto che erano morchie, hanno detto... (incomprensibile)... C

Angelo: è, ma anche RIPORTI C comunque, noi comunque non li possiamo pigliare.

Emilio: va bene

Angelo: alla fine, è, e poi mo hanno indetto una riunione con IORIO e pare che stia arrivando BARDUCCI e quindi dovrebbe chiamare pure BARDUCCI....

Emilio: a

Angelo: hai capito?

Emilio: ma pure noi alla riunione, no?

Angelo: nooo loro no e perchè quello in effetti eee io non so se ti ho spiegato bene la storia, mo te la ripeto, questi qua che cosa hanno fatto poichè adesso c'è stato il CDA no?, hanno fatto una grande figura di merda con il Consiglio di Amministrazione perchè hanno dovuto spiegare al Consiglio di Amministrazione che loro hanno fatto una perizia di variante per due milioni di euro per la bonifica e sono arrivati a due milioni di euro al 70% della bonifica, quindi non gli servono più due milioni di euro ma gli servono tre milioni e mezzo.....

Emilio: e questi si sono fermati, si sono fermati a smaltire le morchie che stavano smaltendo a Crotone non le stanno portando più perchè senzò quelli non le pagano

Angelo: perchè senzò... esatto, senzò gli girano le palle, CALIGIURI e company e quindi praticamente hanno bloccato

Emilio: e ce le vorrebbero dare a noi

Angelo: e ce le vorrebbero dare a noi, bravo... questa è tutta la storia bella pulita, pulita pulita no?.... èè nient quindi praticamente eee HANNO MISCHIATO ADDIRITTURA QUESTE MORCHIE CON IL TERRENO, CERCANDO DI FARLO DIVENTARE TERRENO DI RIPORTO C, QUINDI HANNO FATTO UNA MISCELAZIONE DI RIFIUTI

Emilio: ma quante ne sono?

Angelo: e mo ce le vogliamo dare a noi

Emilio: quante ne sono?

Angelo: guarda fare ecc., si fa fare la perizia di variante e se non dovessimo avere risultati positivi sono comunque a carico loro sono due celle, quindi sarannoooooo sui maaa 400, 3/400 tonnellate

Emilio: va bene

Angelo: però aspetta mo da quello che sto pensando, poichè questi qua stanno praticamente con le pacche nell'acqua.... però non so se ho pensato bene o ho pensato male tu te la potresti giocare... (incomprensibile)... noi dicendo che noi lo possiamo anche prendere ma non è... se loro ci fanno il S.A.L.... però prendere nel senso che se dovessero risultare... (incomprensibile)... tutti i trattamenti che dovremmo

Emilio: non ti preoccupare non pigliamo niente

Angelo: no, no io te lo sto dicendo a te, non piglio nient... non faccio niente è

Emilio: va bene

Angelo: ciao

Progressivo n°: 1305 Data: 13/09/2007 Ora: 17:46:26 Durata: 0:10:44 Numero intercettato 081.5709087 intestato e in uso alla società De Vizia Transfer S.p.A. - sede di Bagnoli - Interlocutore geom. Angelo Marchitelli, capo cantiere. Numero chiamante: 0825.670087 intestato e in uso alla società De Vizia Transfer

S.p.A. - Sede di Prata Principato Ultra (AV) - Interlocutore l'amministratore Emilio De Vizia:
Marchitelli chiama Rosa e chiede di Filoni e Filoni dice che devono presentare una gara per la FlA.. Marchitelli dice o lui o Nigro ci va..poi gli passa Emilio De Vizia..e Marchitelli gli dice che lo ha chiamato loro dopo la riunione e gli ha chiesto che vogliono fare se vogliono fare guerra a Bagnoli (Bagnolifutura)... Marchitelli dice che gli ha spiegato che loro devono prendere solo materiale per il trattamento e con il progetto vecchio quel materiale deve andare a smaltimento..Emilio chiede con chi ha fatto la riunione e Marchitelli dice che l'ha fatta con CALIGIURI e lo ha chiamato pure Barducci..Emilio dice che loro sanno bene la storia **QUEL MATERIALE E' USCITO ADDIRITTURA COME PERICOLOSO..e si lamenta del fatto che invece di coinvolgerlo nella vicenda cercano di inviare il materiale miscelato da lui..Emilio dice che se lo chiama Baldacci o Caligiuri e dicono le cose come stanno, lui gli risolve il problema.** Marchitelli dice che domani li deve bloccare perché vogliono andare a scaricare da loro e gli hanno suggerito DI BLOCCARLI E DI DENUNCIARLI..Marchitelli dice che non li fa scaricare e non vuole denunciare nessuno..poi dice che gli hanno riferito che se non li riceveremo loro i carichi di Riporto C ci sarà un'altra ditta che subentrerà a loro.. Emilio chiede se vanno domani mattina e chi la porta. Marchitelli dice CHE SICURO VANNO E LA ROBA LA TRASPORTA LA DECA...poi Marchitelli chiama contemporaneamente con altro telefono alla DECA tale Paolo e gli chiede se gli hanno detto di portare il materiale da loro. Paolo dice di no... poi (incomprensibile)... Marchitelli poi gli chiede se il terreno è ancora sporco e se dentro ci sono ancora quelle cose lì.. Paolo sembra che dice di sì.. Marchitelli parla delle **celle che ha nella linea guida come riporti C...si risentono domani..poi riprende la conversazione con Emilio e questi gli chiede LA ROBA CHE HANNO SCAVATO IN QUALE CELLA STAVA.** Marchitelli conferma che e' un'area che hanno consegnato loro e nelle celle che dovevano scavare loro, che loro hanno caratterizzato..Emilio poi chiede come era uscita la caratterizzazione. Marchitelli dice alcune sono uscite come C e sono state scavate e poi c'era la vena che continuava all'interno di celle che non risultavano proprio... e dalle celle che non doveva uscire niente sono uscite le morchie..e sono morchie che devono essere smaltite.. Emilio dice che nel caso in cui fossero uscite fuori erano fuori dal contratto..Emilio conferma che domani non deve far scaricare niente..**Emilio dice che se fanno un patto e rientrano anche loro va bene, se no fanno saltare tutto...**

Progressivo n°: 1315 Data: 14/09/2007 Ora: 11:08:19 Durata: 0:05:32 Numero intercettato 081/5709087 intestato e in uso alla società De Vizia Transfer S.p.A. - sede di Bagnoli - Interlocutore geom. Angelo Marchitelli, capo cantiere. Numero chiamante: Utenza non rilevata dal sistema

Marcello chiama Anna e le passa a Marchitelli e il quale dice che la riunione in discarica l'hanno rinviata..Marchitelli dice a Marcello che vogliono portare dei riporti C che sono invece morchie provenienti dal campo americano.. discutono sulla vicenda e Marchitelli racconta tutto dall'inizio...

Marchitelli: loro hanno fatto una perizia di variante per fare la bonifica in area campo, ora avevano previsto in questa già.. perizia variante 2.200.000,00 euro e qui c'erano 400...

Marcello: e li hanno finiti

Marchitelli: a parte questo MA C'ERANO 400 TONNELLATE DI MORCHIE NE HANNO SMALTITE AD OGGI E NESSUNO NE SAPEVA NIENTE PERCHE' MOCCIA CHE SAREBBE IL RUP LA NO CLAUDIO L'INGEGNERE. SE, CIOE' NON LO HA DETTO PER PAURA DI DIRLO A BAGNOLI. MA AVEVA AUTORIZZATO IL TRASPORTO DI 1300 TONNELLATE DI MORCHIE AL POSTO DI 400...

Marcello: sì, e chi paga?

Marchitelli, bravo, quando hanno fatto il consiglio di amministrazione. Moccia tutto che si faceva bellino vicino all'impresa dicendo: " io vi ho fatto approvare il SAL... cioè adesso potete fare il SAL solo a fine bonifica perché noi abbiamo messo all'interno del progetto che voi dovete fare un SAL al 20% un SAL al 50 % un SAL al 100%"..quando hanno fatto la riunione tecnica, l'ingegnere di lì ha detto (che sarebbe questo Zarrilli), ha detto: vedete che noi dobbiamo emettere il SAL finale il terzo SAL, allora tutti quanti compreso Caligiuri come dovete emettere il 3° SAL, voi non ancora avete finito la bonifica e dice no veramente noi i soldi, la bonifica non l'abbiamo finita MA I SOLDI PREVISTI SI'....sta lo stato di avanzamento ed abbiamo smaltito queste Morchie

siamo arrivati a 2.200.000,00 euro... e dice che tutti quanti sono saltati dalla sedia e poi hanno fatto un consiglio di amministrazione qui a Bagnoli per giustificare un aumento di spesa quindi una perizia nella perizia di un altro milione di euro... una grande figura di merda con il consiglio di amministrazione... Adesso io so che HANNO CACCIATO FUORI QUESTE ALTRE MORCHIE, CHE COSA HANNO FATTO LE HANNO MISCHIATE CON IL TERRENO... PER NON FARE RISULTARE MORCHIE E FARE RISULTARE RIPORTO C.

Marcello: ah, sì...

Marchitelli: hai capito? CI HANNO CHIAMATO E CI HANNO DETTO: VEDI CHE CI SONO DEI RIPORTI C CHE DOVETE PORTARE...

Marcello: da piazzare là...

Marchitelli: PERO' A ME GLA' MI AVEVA CHIAMATO L'INGEGNERE ZARRILLI...

Marcello: così si buttano sulla futura perizia, no...

Marchitelli NON SONO DEI RIPORTI C MA SONO MORCHIE E MI HA PORTATO LÌ A VEDERE SUL POSTO... IO HO RINGRAZIATO A ZARRILLI HO DETTO VA BENE GRAZIE... QUANDO POI MI HA CHIAMATO, COME SI CHIAMA DI PASTENA E MI HA DETTO: VEDI ANGELO TI INIZIAMO A PORTARE I RIPORTI C. HO DETTO GUARDA FERMATI PERCHE'... INCOMPRENSIBILE A ME GLA' MI AVEVA CHIAMATO ZARRILLI E MI DICE VEDI ANGELO QUESTI VOGLIONO DEI RIPORTI C CHE E... NON TI PERMETTERE PROPRIO DI PORTARLE QUELLE MORCHIE... PERCHE' LUI E' RIMASTO... (RIDE)

Marchitelli poi continua e dice che ha sentito poi Gaetano e gli ha detto che potevano anche chiedere il loro aiuto su questa vicenda ed evitare di inviare il materiale di nascosto. che comunque loro li avrebbero potuti aiutare.....

Progressivo n°: 789 Data: 20/09/2007 Ora: 10:13:40 Durata: 0:03:56 Numero intercettato 328-3465506 in uso al geometra Angelo Marchitelli, capo cantiere della società De Vizia Transfer Sp.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 348-0805-18 intestato alla società Bagnolifutura Sp.A. T.U. e in uso al Cortellessa Gaetano, capo cantiere della Bagnolifutura S.p.A.T.U.:

Gaetano CORTELLESSA (utilizzando l'utenza mobile 348-0805-18 intestata alla società BAGNOLIFUTURA DI TRASFORMAZIONE URBANA S.p.A. 07899100635) chiama Angelo Marchitelli e dice: allora senti Angelo..... mica sto con Antonio... senti qui le cose si complicano, noi in campo non stiamo per complicare perchè poi una volta che si sono complicate prenderemo mazzate tutti quanti..., quindi.. perchè quando si pigliano mazzate non è chi c'è, chi ha ragione e chi ha torto... c'è sempre una corresponsabilizzazione, siccome con la direzione lavori MVH martedì l'azienda ha concordato che noi nella giornata di oggi portiamo i RIPORTI C sotto da voi, il fatto che voi non ve lo prendete èèè praticamente significa che l'operazione verrà fatta in domo... il problema è questo, conviene fare tutta questa cosa perchè non è che si dice io il materiale lo devo lavorare non lo devo lavorare noi il materiale lo dobbiamo portare siccome in parte te lo sei preso prima, ma che errore o non errore vale la pena fare tutto questo?.... qualcuno di voi martedì sera non si sa se si sono visti o non si sono visti però io non penso che per quattro camion di roba che vengono scaricati là sotto senza pensare alla lavorazione nonostante che io abbia tentato di... so che il direttore generale si doveva vedere addirittura con....

Angelo: ma non sono quei quattro camion, non sono quei quattro camion...

Gaetano: è?

Angelo: Io sai non sono i quattro camion Gaetano.... il discorso è che questi quattro camion presfigurano un fatto che in futuro tutti i RIPORTI C saranno portati qua, e ce ne sono tanti no?

Gaetano: e presfigurano quello che dice il progetto perchè il progetto quello dice

Angelo: èèè sì...

Gaetano: però il fatto che tu dovrà lavorarli... perchè il progetto dice che dovranno essere trattati, ma il fatto che tu dovrà lavorarli è un'altra cosa

Angelo: si ma perchè nessuno.... scrive che praticamente io questo materiale lo posso prendere nelle more dell'approvazione... cioè dico una qualche cosa che giustifichi anche cioè ma dico per dire l'azienda no?.... per

dire qualcuno che scriva prenditi questo materiale perchè anche la direzione dei lavori ha scritto una lettera ma non è una lettera quella.....

*Gaetano: è, ma pure voi avete fatto una lettera dove non avete scritto noi non ci prendiamo i materiali TIPO C
Angelo: nooooo, noi abbiamo.....*

*Gaetano: avete fatto un'altra lettera alla tipo direzione lavori... io ho capito che voi i materiali ve li prendete...
Angelo: ma non.....*

Gaetano: qualcuno dice non non se li pigliano.... dove sta scritto che non se li prendono

Angelo: ma nooooo leggila, no la lettera dice guarda la lettera è chiarissima e leggi l'ultimo periodo guarda la nostra è chiarissima.... è la direzione lavori che non è chiara. L'ultimo periodo della nostra lettera dice noi prenderemo tutti i materiali come previsto che vanno a trattamenti frantumazione, lavaggio, vagliatura questo è la roba che noi pigliamo.....

Gaetano: ma Angelo, Angelo tra di noi i rapporti sono sempre stati chiari però quando poi...

Angelo: io voglio essere chiaro.....

Gaetano: quand.. no voglio dirti da parte mia non telefonarti e venire lì con i camion con la direzione lavori... (incomprensibile)... con i mezzi sarebbe stato un atto di scortesia io ti ho avvertito poi dopo succede quello che succede.. non possiamo nonnn

Angelo: ma non dipende da noi né da me né da te

Gaetano: non dipende da noi perciò dico nulla vieta che poi là sotto farebbe "LACCOVELLE" quello che è però i fatti stanno così

Angelo: lo so

Gaetano: io vedo che questo fatto si potrebbe evitare nessuno lo vuole evitare allora vuol dire

Angelo: io provo a chiamare, io provo a chiamare pure io... ecc

Gaetano: perchè mi hanno detto che sta arrivando un'altra comunicazione di BARDUCCI allora io sto aspettando che l'MWH mi dice caricate i camion perchè vi accompagnano io sotto l'impianto di trattamento..... va buono ci sentiamo dopo allora

Angelo: e se in ho novità ti chiamo seeeee sennò ci vediamo qua

Gaetano: va buono

Angelo: ciao

Gaetano: ciao

Progr. 1409 del 18.09.2007

*Angelo chiama Nicola e chiede se stanno in cantiere e Nicola risponde di sì e dice che è per una questione amministrativa e a suo parere ci dovrebbe essere una riunione tra tutte le parti per discutere della perizia e della situazione in generale. Poi Angelo accenna al problema per i terreni dei riporti C e chiede se si sono calmati e Nicola chiede cosa è successo e Angelo dice che loro rispondono che accettano solo materiali che vanno agli impianti e Nicola dice che secondo loro sbagliano e dice che lui non vuole andare oltre perchè in questa storia loro non dovrebbero entrare. Angelo dice che quei terreni non si possono accettare così e Nicola conferma però dovrebbero cambiare metodo per non accettarlo. Angelo ad un certo punto dice: non è **detto che noi non lo facciamo**, perchè Emilio, te lo dico anche tra le righe, lo vuole anche fare, però l'importante è che qualcuno lo chiama e dica guarda ci fai questa cortesia perchè è una cortesia, ed Emilio dice sì te la faccio..... no, siamo dovuti andare in ginocchio eee cioè.. ora..... e che facciamo, allora quando chiediamo noi dobbiamo andare in ginocchio e parlare con il Ministero della Repubblica..... e quando loro stanno in difficoltà poi non vengono e dicono scusami c'ho un problema, lo vogliamo risolvere assieme?.....hai capito?....*

Note: nelle precedenti conversazioni si evidenzia l'illecita miscelazione di rifiuti speciali pericolosi con del terreno. Infatti, al fine di ridurre i costi di smaltimento delle MORCHIE, Bagnolifutura ha proceduto a miscellarle all'interno del terreno ed a conferirle come Riporto C. Si evidenzia il continuo tentativo di conferirle quale riporto C con la consapevolezza che vi sono mescolate all'interno Morchie. Marchitelli inoltre nella conv.

1409 dice chiaramente che Emilio De Vizia è intenzionato ad accettare le mordie oleose mescolate nel terreno.

Angelo: poi mi ha chiamato DECA stamattina tefr. conversazione registrata al progressivo nr. 302 stessa intenza) e mi ha detto vieni che ti debbo dire una cosa così ti fai due risate. **sono andato là e dice BAGNOLIFUTURA mi ha imposto di portarti le mordie.... come riporto di tipo C**

Marcello: è

Angelo: al campo americano, allora dice perché dopo tu lo devi trattare con l'AFFARNINGHEN (sembra dire) e inertizzazione, ho detto guarda ti ringrazio che mi hai chiamato e mi hai avvisato perché noi il nuovo progetto non ce l'abbiamo ancora eeee poi a parte che non è stato contabilizzato all'interno del ristoro quando noi abbiamo riconsegnato le aree e il fatto che io debba ricevere delle mordie... tsi sovrappongono le voci)... ho detto quindi cioè le mordie non le riceviamo, dice Angelo **peusa che hanno fatto uscire eeee le mordie che sono oli, praticamente hanno fatto pure i certificati uno dove risultava mordie d'olio, uno dove risultava riporto di tipo C cioè che era praticamente che era da destinare a te, e in più hanno fatto uscire un certificato della loppa e di questo materiale qua come assimilabile all'urbano e vogliono che io smaltisca questo materiale come assimilabile all'urbano.....**

Marcello: ma guarda...

Emilio: e questi si sono fermati, si sono fermati a smaltire le mordie che stavamo smaltendo a Crotone non le stanno portando più perché sennò quelli non le pagano

Angelo: perchè sennò... esatto, sennò gli girano le palle, CALIGIURI e company e quindi praticamente hanno bloccato

Emilio: e ce le vorrebbero dare a noi

Angelo: e ce le vorrebbero dare a noi, bravo... questa è tutta la storia bella pulita, pulita pulita no?... ècc è niente e quindi praticamente ecc **HANNO MISCHIATO ADDIRITTURA QUESTE MORDIE CON IL TERRENO, CERCANDO DI FARLO DIVENTARE TERRENO DI RIPORTO C, QUINDI HANNO FATTO UNA MISCELAZIONE DI RIFIUTI**

Emilio: ma quando ne sono?

Angelo: e mo ce le vogliono dare a noi

Emilio: quante ne sono?

Angelo: **guarda sono due celle, quindi sarannooooo sui maaaa 400, 3. 400 tonnellate**

Emilio: va bene

Angelo: però aspetta mo da quello che sto pensando, poiché questi qua stanno praticamente con le pacche nell'acqua... però non so se ho pensato bene o ho pensato male tu te la potresti giocare... incomprensibile... noi dicendo **che noi lo possiamo anche prendere ma non è... se loro ci fanno il SAL...** però prendere nel senso che se dovessero risultare... incomprensibile... tutti i trattamenti che dovremmo fare ecc.. si fa fare la perizia di variante e se non dovessimo avere risultati positivi sono comunque a carico loro

Emilio: non ti preoccupare non pigliamo niente

Angelo: no, no io te lo sto dicendo a te, non piglio nient... non faccio niente è

Emilio: va bene

Angelo: ciao

Progressivo n°: 801 Data: 20/09/2007 Ora: 11:53:04 Durata: 0:06:20 Numero intercettato 328/3465506 in uso al geometra Angelo Marchitelli, capo cantiere della società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 338/4833458 in uso a Marcello Caruso, responsabile tecnico della società De Vizia Transfer S.p.A. per il settore smaltimento rifiuti per la cat. 2 classe A, cat. 4 classe A, cat. 5 classe A e cat. 1 classe A: CARUSO Marcello chiama Angelo Marchitelli e, dopo i saluti, parlano della lettera della direzione lavori che vuole imporre il recepimento, da parte della ditta DE VIZIA, dei TERRENI DI RIPORTO C. Marcello ad un certo punto dice: ma tu... ma voi avete detto ALLA DIREZIONE LAVORI COSA SI NASCONDE COSA SI CELA

DIETRO QUESTO...

Angelo: NOI GLIELO ABBIAMO DETTO ma tu la sai cosa si cela no?

Marcello: si

Angelo: te l'ho spiegato a te?

Marcello: si, si, si, si

Angelo: èccè praticamente niente... ma poi hai letto la nota che gli ha fatto la BAGNOLIFUTURA?

Marcello: e no quella non ce l'ho io

Angelo: no, come non ce l'hai è la terza pagina come non ce l'hai

Marcello: no non mi è arrivata

Angelo: non ti è arrivata?

Marcello: perchè che dice la BAGNOLIFU...

Angelo: dice... no guarda questa qui è da denunciarli proprio... allora... come da accordi intercorsi la... sai io che farei per sfizio?... mi camion lo manderemo sicuramente no domani

Marcello: è

Angelo:...incomprensibile).... lo farei scaricare a terra e prenderei una MORCHIA dentro perchè DELLE MORCHIE CI STANNO DENTRO NO'

Marcello: è

Angelo: **PRENDEREI UNA MORCHIA E DIREI SCUSATE PERCHE' QUESTI SONO RIPORTI C!**

Marcello: è

Angelo: cioè lui capito cioè guarda... allora... come da accordi intercorsi all'atto della riconsegna... la nota che legge Angelo è stata intercettata sull'utenza fax in uso alla DE VIZIA al progressivo nr. 1094)....

Marcello: cioè proprio... sono nervosi maaa

Angelo: no stanno nervosi perciò

Marcello: ma noi ma noi non si può non possiamo dire a CALIGIURI Emilio non può andare da CALIGIURI e dire ingegnere noi abbiamo scoperto tutto... ride....

Angelo: ride

Marcello: non può andare?

Angelo: **il fatto delle MORCHIE dici?**

Marcello: è... sappiamo tutto ingegnere.... ride

Angelo: guarda io ci andrei io devo dirti la verità

Marcello: ingegnere ma che cazzo state ma che cazzo state combinando....

Progressivo n°: 807 Data: 20/09/2007 Ora: 14:35:08 Durata: 0:07:10 Numero intercettato 328/3465506 in uso al geometra Angelo Marchitelli, capo cantiere della società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 334/9071157 intestato alla società LUDI COS. S.C.A.R.L. e in uso all'ing. Paolo Zarrilli, direttore tecnico del R.T.I. D.E.C.A. s.r.l

Paolo ZARRILLI utilizzando l'utenza telefonica mobile 334/9071157 intestata alla ditta LUDI COS. S. C. A.R.L. 05662641215) chiama Angelo il quale dice che gli ha scritto la direzione lavori e aggiunge: mi ha scritto mi dice, guarda questi sono pazzi pure la D.L. (DIREZIONE LAVORI)

Paolo: che ti scrive che dice

Angelo: no, diceeeeeee dice, dice, dice, dice constatato che il mancato, **va bene parla che c'è una modifica progettuale in corso, tutta una serie di cose e pertanto io devo prendere il materiale, altrimentiuuu lo faràààààà lo farà d'ufficio.....**

Paolo: secondo, secondo me è da pazzi veramente

Angelo: e comunque guarda è scivolante, va bene, ma il materiale non lo prendiamo non noi il materiale non lo prendiamo per il momento

Paolo: e certo, ma mi sembra giusto scusa ma che te ne fai a terra di UN RIFIUTO PERICOLOSO?.... (conversazione disturbata)....

Angelo: pericoloso come non pericoloso....(incomprensibile)....

Paolo: cosa?

Angelo: voi l'avete smaltito come PERICOLOSO O COME NON PERICOLOSO?

Paolo: no, ma queste sono solo (sembra dire) MORCHIE hai capito, LE HANNO FATTE DIVENTARE TERRENO DI TIPO C

Angelo: è, MA DENTRO LE MORCHIE CI STANNO SEMPRE PERO'

Paolo: E' PER FORZA EEE, NO QUELLO E' PERICOLOSO COME NO?, C'ABBIAMO I CERTIFICATI PERICOLOSI, e certo, oltretutto praticamente è un problema cioè non

Angelo: ... (si sovrappongono le voci)... ma come, cioè con che codice C'ER è uscita a voi?

Paolo: guarda che io sto parlando delle MORCHIE NON DEL TERRENO C, forse non ci siamo capiti

Angelo: eeee no dico LO SO PERO' LE MORCHIE COMUNQUE LORO LE HANNO MISCELATE NO?

Paolo: ma relativamente ma non è che le hanno, no miscolate proprio no, hanno coperto un po' di piazza voglio dire ma non è

Angelo: è, le hanno allungate insomma è

Paolo: è, ma non ma relativamente, ma non, no, no è uscito come terreno fortemente inquinato 19 e qualche cosa

Angelo: è

Paolo: te lo posso dare se lo vnoi, ma comunque è andato in discaricaaaa

Angelo: è, se me lo dai un certificato di quello là mi farebbe piacere

Paolo: no, ma queste sono morchie, poi invece il terreno questo qua che io ti devo portare

Angelo: Paolo se mi puoi dare una fotocopia del formulario, ma non perchè la devo usare, giusto perchè la voglio far vedere al capo, cioè è un fatto nostro

Paolo: allora, allora non il formulario, ti do la fotocopia del certificato di accompagnamento delle morchie

Angelo: esatto, esatto

Paolo: del certificato del CCTA hai capito?

Angelo: eeee

Paolo: fortemente inquinato

Angelo: è quel codice

Paolo: è questo

Angelo: il codice C'ER 19

Paolo: esatto con il 19 e così via

Angelo: col 19

Paolo: poi invece voglio....incomprensibile... quando vuoi....incomprensibile... il certificato del terreno tipo C

Angelo: esatto

Paolo: che dicono che io ti devo portare hai capito?, dove però ovviamente ci sono le tracceee le tracce di morchie ci sono, perchè come fai a separarle, cioè dentro al terreno il pezzo di, di catrame c'è per forza, come si fa a separarlo

Angelo: no, ma a parte che io questo terreno qua proprio non posso, cioè diciamo che non è previsto dal progetto che me lo prendo hai capito?.... è giusto perchè

Paolo: sì, sì, no ma poi chissà... a parte il progetto ma chissà che te ne fai, fai la benedizione a questo terreno, che fai?

Angelo: nooo, no

Paolo: cioè QUESTO E' SOLO DA SMALTIRE, cioè che ci fai CHE LAVAGGIO FAI, QUELLO CI STANNO I PEZZI DI CATRAMA PER DENTRO

Angelo: no, il lavaggio no, quello questo qua è l'affannighi inertizzazione, nà mi hanno fatto venire il mal di testa...sto da stamattina guarda mi hanno esaurito....

Progr. 848 del 21.09.2007

Raffaele (direzione lavori) chiama Marchitelli (De Vizia)

Marchitelli: NO PERCHE' TI DICO SUBITO CI SONO 3 CERTIFICATI DEL CCTA FALSI QUINDI SE..TUTTI E TRE COLLEGATI.....

...Marchitelli: all'amico Raffaele guarda che qua dentro è un guaio è se questi pensano di fare il buono ed il cattivo fanno tutto quanto loro. **DECIDONO SE UN MATERIALE E' UN RIPORTO C O E' RIFIUTO COSI' COME VOGLIONO...omissis**

Progr. 1491 del 21.09.2007

Emilio richiama Marchitelli e dice che è venuto il tale gli ha portato tutti i certificati e gli ha spiegato la storia...

Marchitelli: **MI HANNO PORTATO TRE CERTIFICATI CHE PRIMA HANNO FATTO RISULTARE MORCHIE POI HANNO FATTO RISULTARE TERRENI C INSOMMA UNA...BASSATA CON GLI IDROCARBURI CONCENTRATI DI 300..35000 PER LE MORCHIE E 2000 PER I TERRENI INSOMMA CIOE' COSE ASSURDE...EEE...**

Emilio: **ADESSO L'ULTIMO CERTIFICATO CHE DICE IN SOSTANZA ?**

Marchitelli: **L'ULTIMO CERTIFICATO PARLA DI RIPORTI C PERO' SU CELLE ADIACENTI A QUELLE CARATTERIZZATE...POI HO FATTO UNA VERIFICA SULLE CELLE CHE NOI ABBIAMO CARATTERIZZATO E CI STA SCRITTO A FIANCO. DA SCAVARE SEPARATAMENTE POICHÉ' ALTAMENTE CONTAMINATE SUI NOSTRI CAROTAGGI.**

Emilio: **GIA' SUI NOSTRI CAROTAGGI?**

Marchitelli: **GIA' SUI NOSTRI CAROTAGGI**

Emilio: **AH...AH..**

Marchitelli: **HAI CAPITO?**

Emilio: **QUINDI LORO PORTEREBBERO...OOO...**

Marchitelli: **QUEL MATERIALE CHE AVREMMO DOVUTO SCAVARE SEPARATAMENTE POICHÉ' FORTEMENTE INQUINATO**

Emilio: **AH...AH..AH..**

Marchitelli: **HAI CAPITO?**

Emilio: **ALLORA QUESTO GLIELO POSSIAMO SCRIVERE NELLA NOTA QUINDI..**

Marchitelli: **ESATTO, ESATTO..E POI**

Emilio: **PERCHE' NOI CONOSCiamo IL CAROTAGGIO**

Marchitelli: **EH..**

Emilio: **MA C'E' UN POSTO DOVE METTERLO DA SOLO?**

Marchitelli: **C'E' UN POSTO DOVE METTERLO DA SOLO E DEVO CHIEDERE ANCHE LA PRESENZA DI ARPAC, DIREZIONI LAVORI...**

Emilio: **NO, NOI NON DOBBIAMO CHIEDERE NESSUNA PRESENZA DI ARPAC...NOIII CI FACCiamo LE ANALISI NOSTRE E SE IL MATERIALE NON E' BUONO SONO PROBLEMI... CIOE'....NON...**

Marchitelli: **EH, INFATTI LUI DICEVA DI COSTRINGERE LORO AD ESSERE RESPONSABILI DI QUESTO MATERIALE FINO ALLA DESTINAZIONE FINALE..CIOE' DI TOGLIERCI NOI AD OGNI RESPONSABILITA'...CIOE' SE LO VOGLIONO PORTARE LO POSSONO PURE PORTARE...**

Emilio: **INVECE NOI QUESTI SUOLI C LI TENIAMO**

Marchitelli: **SUOLI C NO..**

Emilio: **QUESTI QUA NO...QUESTI SONO RIPORTI...**

Marchitelli: **RIPORTI C SONO**

Emilio: **EH, I RIPORTI C DOVE STANNO ACCANTONATI. DIETRO LA?**

Marchitelli: **DIETRO L'ULTIMO BOX SULLA SINISTRA...DIETRO L'ULTIMO BOX SULLA SINISTRA...E PIENO L'ULTIMO BOX SULLA SINISTRA E' COMPLETAMENTE PIENO**

Emilio: **PERCIO' HAI CAPITO IO ALLORA IO VORREI SCRIVERE IN QUESTO MODO NO...VORREI DIRE... CON LA NOTA QUELLA LA ULTIMA LORO NO CHE HANNO FATTO. RENDIAMO ATTO CHE I**

MATERIALI CHE A CUI CHE A CUI CI CHIEDETE LA PRESA IN CARICO SONO I RIPORTI J. I RIPORTI C... PER TALI MATERIALI NATURALMENTE NON VI E' NESSUN OBBLIGO DA PARTE DELLA SCRIVENTE SCATURIENTE DALLA... DALL'ACCORDO DIL... NON RIENTRANO DICHIAMO TALI ATTIVITA' NON RIENTRANO TRA QUELLE DICHIAMO FRUTTO DEGLI ACCORDI DELLA RICONSEGNA. PERTANTO NESSUNA RESPONSABILITA' HA LA SCRIVENTE RISPETTO A... SOSPENSIONI DI LAVORI SU ALTRI CANTIERI SU ALTRE AREE NON DI NOSTRA COMPETENZA... PUNTO. NO?

Marchitelli: ESATTO

Emilio: ...FERMO RESTANDO CIO QUINDI NON C'E' STATA NESSUNA... FERMO RESTANDO CIO'... AL FINE DI EVITARE SPECULAZIONI SULL'ARGOMENTO. **SIAMO DISPONIBILI A... PRENDERLI** DEPOSITARLI I MATERIALI IN AREA DICHIAMO E DICI QUESTA QUA QUAL'E', NO? CIOE' ISOLATA E... ATTESO CHE TRA NELLE AREE IL MATERIALE PROVIENE DA AREE A NOI RICONSEGNADE ALL'INTERNO DELLA QUALE C'E' QUESTA COSA CHE MI HAI DETTO TU LI... E ALLA PRESENZA DI MATERIALE.

Marchitelli: COME DA COMMENTO RIPORTATO NELLA SCHEMA DI CAROTAGGIO N. TOT DEL TOT...

Emilio: LA SCRIVENTE EFFETTUERA' PROPRIE ANALISI SUL PRIMA DEL... DICHIAMO DEL... IO TORREI QUASI DIRE CHE ME LO PRENDO MOMENTANEAMENTE LA PRIMA DI METTERLO ASSIEME AI SUOLI C HAI

Emilio: NO NO NO. ADESSO NON LI POSSIAMO. Marchitelli: E MA NOI NON POSSIAMO METTERLI ASSIEME AI SUOLI C DOBBIAMO CAPITO? DESTINARE UN'AREA... METTERE INSIEME AI SUOLI C.

Marchitelli: MO NO.

Emilio: IO PERCIO' GLI DIRE IO MOMENTANEAMENTE LI METTO QUA' E PRIMA DI ACCUMULARLI INSIEME AGLI ALTRI SUOLI C SARANNO EFFETTUATE... DELLE ANALISI SUI MATERIALI AL FINE DI EVITARE CONTAMINAZIONE HAI CAPITO?

Marchitelli: DA UN LABORATORIO DI NOSTRA FIDUCIA

Emilio: NO LASCIA STARE NON METTERE LABORATORIO... SARANNO EFFETTUATE ANALISI POI QUELLO DICE SUBITO CHE HANNO MESSO... NON TI PREOCCUPARE IO SO ANCHE CHIEDERE A... CTA... DI FARE ULTERIORI ANALISI E POI DECIDO IO. NOI POI CHIAMIAMO A... A QUELLO DELLA DISCARICA NO? CI FACCIAMO DARE UN CAMPIONE E GLIELO DIAMO A LUI DICENDO CHE E' MATERIALE CHE DOBBIAMO SMALTIRE HAI CAPITO?

Marchitelli: ESATTO HO CAPITO HO CAPITO....

Emilio: LA CI STA FRANCESCO...

Marchitelli: FRANCESCO STA QUA SE VUOI TE LO PASSO...

Emilio: PASSAMELO

Marchitelli: ASPETTA UN'ALTRA COSA TI VOLEVO DIRE CHE E' IMPORTANTE...

poi continuano a parlare della BR chimica per il fatto del serbatoio...

Emilio poi parla con Nigro e quest'ultimo dice che è stato in provincia e devono trovare qualcuno che porta via i 300 sacchi perché non riescono a terminare la procedura dei transfrontalieri con la scadenza del materiale stoccati a terra. Nigro suggerisce un'offerta degli intermediari che li stanno seguendo... Emilio dice che l'offerta sarà più alta di DESECO... Emilio dice di chiamare di nuovo DESECO e gli chiediamo di fare uno sconto... **EMILIO POI SUGGERISCE DI PORTARLO DA PROGEST E CHIEDE SE I DUE MESI DI TEMPO PER I PERICOLOSI PARTONO DA 0...** Nigro dice di sì perché loro hanno tempo 1 anno. Emilio spiega anche a Nigro come improntare la nota di risposta sui Riporti C... Nigro rappresenta di ritirare il materiale nella mure degli spazi disponibili... Nigro dice che comunque i box dei riporti c sono pieni... e sono liberi i box dei lavaggi... Emilio chiede le quantità che dovrebbero portare Nigro dice che ha calcolato con Marchitelli che saranno circa 10000 mc di materiale dal campo americano... Emilio suggerisce di prenderlo fino ai limiti delle capienze e Nigro suggerisce di togliere la dicitura che faranno analisi, fermo restando che le faranno comunque... Nigro inoltre suggerisce di premere per la firma dell'accordo perché così si fermerà la

bonifica... Emilio dice che allora vedranno il materiale e se si accorgono che c'è qualcosa fanno le analisi....

Progr. 1497 del 21.09.2007

Marchitelli chiama Gaetano e dice che sta mandando una nota e si deve preparare poi devono fare un giro per vedere di trovare spazio per questo materiale nei box dei Riporti B. Marchitelli dice che hanno deciso con l'azienda di prendere questo materiale ma si sono un po' cautelati
... inoltre Marchitelli dice:... anche perche' noi dalle celle dove sono risultano scavati questi materiali, insomma già dai nostri carotaggi risultavano quelle morchie, hai capito?

Gaetano: va bene

Marchitelli: va bene...si salutano

Della condizione imposta alla De Vizia Transfer di ricevere le morchie surrettiziamente definite riporti C. Marchitelli Angelo informava anche la propria Direzione Lavori nella persona dell'ing. Raffaele Iorio (progressivo 848 – utenza Angelo Marchitelli). Il certificato di analisi del 10 settembre 2007 costituiva il documento allegato ai conferimenti di riporti C del 24 settembre, che ha provveduto alla redazione di verbale di campionamento allegato a ciascun certificato. I referti analitici in esame sono stati firmati dal responsabile di laboratorio Dott.ssa Daniela Cavaliere e controfirmati dal direttore generale Dott.ssa Maria Palumbo.

Conversazione del 21.09.2007 ore 17.42, registrata al progressivo nr. 1506. Utenza fissa nr. 081/5709087 intestata alla ditta DE VIZIA TRANSFER. (DECR. 3141/07 R.R.).

Emilio chiama Nigro e Nigro dice che Zarrilli gli ha mandato i due certificati con i quali hanno smaltito i materiali dal campo americano a Crotone

Nigro dice: I CERTIFICATI PRATICAMENTE PORTANO UNA QUANTITA' DI IDROCARBURI TOTALI IN UNO DEI DUE CERTIFICATI, PARI A 477 PPM NO, MENTRE IL CERTIFICATO CON IL QUALE CI VOGLIONO CONFERIRE CHE ANCHE LUI MI HA DATO QUESTO QUA, CON IL QUALE LORO CI VOGLIONO CONFERIRE I RIPORTI C, SONO 2260 PPM IDROCARBURI...QUINDI LORO HANNO FATTO SMALTIRE UN MATERIALE CHE...

Emilio: MA COME STA SCRITTO SUL CERTIFICATO STO..CHE CI STA?

Nigro: SUL CERTIFICATO C'E' IL NOME DELLA CELLA.

Emilio: NO QUINDI NON TIENI IL CERTIFICATO DELL'ANALISI...DICHIAMO QUELLO CHE ACCOMPAGNA IL FORMULARIO..

Nigro: NO QUELLO LA...QUELLO LA NON CE LO

24 SETTEMBRE 07 sulla consegna alla De Vizia di tre carichi di morchie

Conversazione del 24.09.2007 ore 11.27, registrata al progressivo nr. 910. Utenza mobile nr. 328/3465506 in uso a MARC'HELLI Angelo, dipendente della ditta DE VIZIA TRANSFER. (DECR. 3515/07 R.R.).

Zarrilli chiama Marchitelli e parlano del numero delle celle OS 3 16A e 16B

Conversazione del 24.09.2007 ore 11.40, registrata al progressivo nr. 912. Utenza mobile nr. 328/3465506 in uso a MARC'HELLI Angelo, dipendente della ditta DE VIZIA TRANSFER. (DECR. 3515/07 R.R.).

...voci di sottofondo... Marchitelli dice: **NO MORCHIE RICOPERTE DA TERRA**

....si ode un'altra persona dire: celle A tutta roba nera.... se le guardi così sembra....

Conversazione del 24.09.2007 ore 11.43, registrata al progressivo nr. 914. Utenza mobile nr. 328/3465506 in uso a MARC'HELLI Angelo, dipendente della ditta DE VIZIA TRANSFER. (DECR. 3515/07 R.R.).

Marchitelli chiama Nigro...

Marchitelli: **STANNO LE MORCHIE...**

Nigro: **DOVE STANNO?**

Marchitelli: **NEL PRIMO CAMION CHE HANNO SCARICATO...HO FATTO DELLE FOTOGRAFIE STO FACENDO DELLE FOTOGRAFIE...NIENTE ADESSO GLI MANDIAMO UNA NOTA ALLA DIREZIONE LAVORI DOVE DICHIAMO CHE RISULTA ALLO SCARICO IL MATERIALE...RISULTA INQUINATO DA MORCHIE CHE PERTANTO NON POSSIAMO RICEVERE I MATERIALI NO. VEDI PURE CON EMILIO.**

Nigro: **ADESSO SENTO PURE EMILIO TU COMUNQUE...**

Marchitelli: **NO PERCHE' LE MORCHIE NOI LE ABBIAMO VISTE DAVANTI A..MAURIZIO STA MAURIZIO DAVANTI A NOI, ABBIAMO APERTO LE PIETRE, CIOE' ESTETICAMENTE SEMBRANO PIETRE PERCHE' SONO RICOPERTE DI TERRA. QUANDO VAI AD APRIRE ALL'INTERNO, TUTTE MORCHIE...**

Nigro: **HAI FATTO UNA FOTO..**

Marchitelli: **UNA FOTO STO FACENDO UN SERVIZIO FOTOGRAFICO**

Nigro: **E ALLORA MANDALE CHE GLIELE ALLEGHIAMO**

Marchitelli: **ADESSO ALLA LETTERA GLIELA DEVO ALLEGARE LE FOTO**

Nigro: **OK CIAO**

Marchitelli: **CIAO**

Conversazione del 24.09.2007 ore 11.50, registrata al progressivo nr. 915. Utenza mobile nr. 328 3465506 in uso a MARCHITELLI Angelo, dipendente della ditta DE VIZIA TRANSFER, (DECR. 3515 07 R.R.).

Emilio chiama Marchitelli:

Emilio: **hei dimmi!**

Marchitelli: **MORCHIE**

Emilio: **EH E QUINDI?**

Marchitelli: **E NON LO SO ADESSO STO CON MAURIZIO DAVANTI A LUI ABBIAMO APERTO LE MORCHIE. CIOE' SEMBRANO PIETRE PERCHE' SONO PIENE DI TERRA ATTORNO**

Emilio: **MA FAMMI CAPIRE QUANTA ROBA E' ARRIVATA?**

Marchitelli: **UN VIAGGIO ADESSO IL PRIMO VIAGGIO**

Emilio: **AH.AH**

Marchitelli: **IL PRIMO VIAGGIO NOI ABBIAMO FATTO UNA VERIFICA ABBIAMO APERTO STANNO LE MORCHIE DENTRO. ABBIAMO GLI AVVISATO DIREZIONE LAVORI E TUTTI QUANTI LA DIREZIONE LAVORI...VABBE' ADESSO CI FACCIAMO UNA NOTA CHE GLI DICHIAMO CHE QUESTO MATERIALE E' COSÌ CIOE' CHE CI SONO QUESTE...**

Emilio: **SCUSA MA L'HA VISTO LA DIREZIONE LAVORI?**

Marchitelli: **SI STA FACENDO LE FOTOGRAFIE**

Emilio: **E QUINDI CE LO DICESSERO LORO SE DOBBIAMO CONTINUARE, NOI NON SCRIVIAMO NOTE FAMMI LA CORTESIA**

Marchitelli: **AH, AH, AH...**

Emilio: **NO TU LE HAI VISTE. CHE FA ALLORA SE VEDE LA DIREZIONE LAVORI CHE STANNO AMMAZZANDO A QUALCUNO CE LO DOBBIAMO SCRIVERE NOI EH. LORO LO HANNO VISTO, LO HANNO VISTO. PER ME CI HANNO SCRITTO CHE LO DOBBIAMO PRENDERE. NOI ADESSO FAREMO LE ANALISI. TANTO VE LO ABBIAMO SCRITTO CHE FAREMO LE ANALISI..**

Marchitelli: **INFATTI LO HA DETTO...**

Emilio: **MA SE HAI VISTO LE MORCHIE MI DEVI OBBLIGARE TU A FERMARMI. SCUSAMI SE MENTRE STO SCAVANDO TROVO UN CADAVERE CHE FA TU NON MI DICI FERMA CHE CAZZO DI DIREZIONE LAVORI E... TU STAI LA AL MOMENTO PROPRIO PER QUESTO NO?**

Marchitelli: **PERO' NON E' CHE LORO LORO TI DICONO HANNO DETTO DI RICEVERE I RIPORTI C...**

Emilio: **EH I RIPORTI C...**

Marchitelli: **QUESTI NON SONO RIPORTI C**

Emilio: **LASCIA STARE LORO CI HANNO DETTO..DETTO NON SONO RIPORTI C, LO HA CAPITO**



PURE IORIO?

Marchitelli: E COME NON LI HA VISTI... SECONDO TE SONO RIPORTI C QUESTI?

Emilio: BRAVO NON PARLARE MENTRE STAI PARLANDO CON ME TI DEVO ROMPERE LA TESTA..NOI ANDIAMO AVANTI NON SCRIVIAMO NIENTE...NOI NON SCRIVIAMO NIENTE..FACCIAMO PURE SCARICARE SE CONTINUANO A SCARICARE..LUI, POI NON SCRIVIAMO CHE..QUANDO UN DOMANI SARÀ, ANZI ANCHE TRA 4 GIORNI, CI DICHIAMO CHE LORO HANNO SCARICATO LE MORCHIE LA ED E' A CONOSCENZA ANCHE LA DIREZIONE LAVORI PERCHE' L'HA VISTA, NON E' CHE IO SCRIVO GUARDA SECONDO ME SONO MORCHIE NON ME LE PRENDO, DEVI METTERE DI NUOVO IN PIÙ.. TTO QUESTO DISCORSO VEDI DE VIZIA STA FACENDO ROBA VARIA...IO TI HO SCRITTO CHE SE LE PRENDO, TU FA TUTTE LE FOTO E TUTTO QUELLO CHE SERVE E NON SCRIVERE NIENTE..****

ZONE LAVORI CHE NOI ASPETTIAMO INDICAZIONI DA VOI CHE DOBBIANO FARE. A VALERE QUELLO CHE CI ABBIANO SCRITTO FINO AD IERI, SICCOME TRA L'ALTRO NON E' CHE AD OCCHIO ANALIZZO IL MATERIALE E DICO SE STANNO SE E' RIPORTO CO' MENO. SCRITTO QUESTA COSA, GLI HO SCRITTO CHE IN BASE AL PROTOCOLLO FARO' LE TUTTE TU RITIENI CHE SONO MORCHIE NON SI DEVONO PRENDERE. ABBI IL

Marchitelli - V.A.B.L. - 1991 - IO COSÌ TI MANDO LE FOTO

Emilio CLAO

Marchitelli, CIAO

UN SACCO DI MORCHIE DENTRO E'?

Gaetano: è va bene voi verificate

Angelo: no c'è anche la direzione lavori poiché anche MAURIZIO Conversazione del 24.09.2007 ore 12.00, registrata al progressivo nr. 917, Utenza mobile nr. 328/3465506 in uso a MARCHITELLI Angelo, dipendente della ditta DE VIZIA TRANSFER. (DEC.R. 3515/07 R.R.).

Gaetano CORTELLESSA (utilizzando l'utenza telefonica mobile 3480805718 intestata alla società BAGNOLIFUTURA DI TRASFORMAZIONE URBANA S.p.A. 07899100635) chiama Angelo Marchitelli il quale dice: Gaetano ti volevo avvisare solo **VEDI CHE QUA STANNO...**...incomprensibile... ti volevo avvisare

Cagliano: sì, sì, sì, sì, va bene

Angelo ok?

Caetano: ok

Progr. 922 del 24.09.2007

Emilio richiama Marchitelli e Marchitelli dice che ci sarà la riunione con Bagnolifutura e direzione lavori per parlare della situazione variante e accordo di programma. Marchitelli poi dice che per quanto riguarda le morchie gli ha mandato le foto.. poi dice che quando hanno scaricato il primo materiale è USCITO ANCHE IL CARTELLO CON LA SCRITTA "MORCHIE DECA". Poi Raffaele ha ricevuto un rimprovero ed hanno fatto tre viaggi e si sono fermati. La Direzione Lavori sapeva che succedeva questo e GLI HA DETTO DI NON RIUTILIZZARE QUEL MATERIALE. Poi Marchitelli dice che ha fatto chiamare tramite Maurizio le ragazze dell'ARPAC che stavano in zona e le stesse hanno fatto un sopralluogo verificando che si tratta di terreno contenente sostanze pericolose.. Emilio dice che loro non si devono esporre nel dire non portare il materiale anzi loro devono solo fare le analisi di parte.

Conversazione del 24.09.2007 ore 13.41, registrata al progressivo nr. 1542. Utenza fissa nr. 081/5709087 intestata alla ditta DE VIZIA TRANSFER, (DEC/R 3141/07 R.R.).

Marchitelli chiama Marcello e dice che oggi hanno ricevuto il primo carico di Riporti C da Deca e prima di

scaricare E' USCITO UN CARTELLO CON LA SCRITTA "MORCHIE 005 DECA. omissis

Conversazione del 24.09.2007 ore 13.54, registrata al progressivo nr. 1544, Utenza fissa nr. 081 5709087 intestata alla ditta DE VIZIA TRANSFER, (DECR. 3141.07 R.R.).

Marchitelli Angelo chiama Nicola il quale dice che ha parlato con Barducci della questione delle MORCHIE e Barducci gli ha detto che verranno destinati in discarica e Angelo conferma che si tratta di MORCHIE.

...poi parlano della riunione di giovedì. Marchitelli dice che ci sono voci che vogliono Commissariare Bagnoli...uomo dice che gli risulta che **SUI CANTIERI DI LA STANNO UIN PO' IN DIFFICOLTA' ANCHE ECONOMICAMENTE**. Marchitelli dice **CHE SI TRATTA DI UNA DIFFICOLTA' DI 2 MILIONI DI EURO DI COSTI IN PIU'**...i DUE DISCUTONO SUL FATTO CHE È STATO RADDOPPIATO L'IMPORTO...

Paolo ZARRILLI utilizzando l'utenza telefonica mobile 334 9071157 intestata alla ditta LUDI COS. S. C. A.R.L. 05662641215 chiama Angelo Marchitelli il quale dice: sentii eee no va bene **niente SONO USCITE UN POCO DI MORCHIE**

Paolo: cosa?

Angelo: **SONO USCITE UN POCO DI MORCHIE**

Paolo: eeeeeee

Angelo: e lo so, lo so, lo so, lo so

Paolo: eeeee va bene

Angelo: io interverrò la nostra direzione lavori insomma, scaricano fin quando vogliono scaricare

Paolo: no, no, no no io ho finito con questi **TRE CAMION**

Angelo: è no ce n'è altro ce n'è un altro di materiale

Paolo: come c'è ne un altro di materiale

Angelo: devi produrre altro materiale adesso devi scavare ancora o sbaglio

Paolo: no ma chi scava io **NON SCAVO PIU' NIENTE** se loro non mi fanno capire altri tipi di discorsi io non scavo proprio più niente, cioè questo era come dire quello scavato capito?

Angelo: a ho capito quindi questo qua gli doveva far capire se dentro o fuori praticamente via

Paolo: no io dovevo capire... **loro mi hanno detto porta questo TERRENO DI TIPO C hai capito?**

omissis

Gli stessi problemi sullo smaltimento delle morchie si verificavano anche successivamente quando un operaio, in data 25 febbraio 2008 avvertiva il capo cantiere Angelo Marchitelli che nelle zone di scavo stavano uscendo morchie (progressivo 6136 – utenza Marchitelli Angelo).

Interramento di rifiuti all'interno del cantiere di bonifica ex ILVA-ITALSIDER-ETERNIT:

Successivamente ai fatti esposti (78.530 tonnellate di terreni inquinati da morchie oleose) durante il mese di ottobre 2007 sono emerse alcune conversazioni telefoniche tra impiegati e amministratore della soc. De Vizia Transfer, nelle quali si rilevava l'attuazione di uno smaltimento illecito di rifiuti, consistente nel "tombamento" degli stessi sotto alcune rampe di terreno realizzate all'interno dell'area di cantiere della società De Vizia Transfer S.p.A. per le operazioni di scarico dei mezzi presumibilmente di terreni da riporto.

Le operazioni descritte risultano state eseguite materialmente da operai della soc. De Vizia Transfer, diretti sul campo dal capo cantiere dell'azienda geometra Angelo Marchitelli che, a sua volta, eseguiva gli ordini dettati dell'amministratore Vincenzo De Vizia.

Il giorno 6 novembre 2008, nel quadro di accertamenti tesi a verificare se realmente la società De Vizia Transfer S.p.A. avesse effettuato attività nei giorni 6 e 7 ottobre 2007, corrispondenti al sabato e domenica e quindi a riscontrare i contenuti delle suddette conversazioni telefoniche, personale del N.O.E. Carabinieri di Napoli acquisiva copia del rapporto "Attività di cantiere" presso la società in questione. Dall'analisi del documento, si rilevava che:



Marchitelli: - quindi io domani per l'una cerco di farli...di finire in modo che domenica non vengo, se poi non finiscono, domenica vengo, questo è.

De Vizia: - si ma domenica se vengono domenica non vengono tutti quanti, mettiamo una sola pala

Marchitelli: - eh non vengono tutti quanti a limite vengono solamente Palatano e Di Placido.

Palatano e ... (incomprensibile) ... mo vediamo un pochettino

De Vizia: - eh

Marchitelli: - va bene dai

De Vizia: - ti organizzi tu la ed allora tu all'una li mandi

Marchitelli: - VEDETE CHE C'È VINCENZO CHE HA "UN'IMBASCIATA" STASERA

De Vizia: - EH

Marchitelli: - ... (incomprensibile) ... eh... 76 EH... DOVREBBE ESSERE "620..UNA COSA DEL GENERE

De Vizia: - va be quando viene non ti preoccupare

Marchitelli: - va be ehhih, niente poi un'altra cosa. Emilio mi ha domandato, ha telefonato ha detto ma domani che devono fare queste persone la

De Vizia: - eh glielo ho detto, gliel'ho detto chiaro io

Marchitelli: - eh infatti no ma detto...

De Vizia: - ha detto va bene eh..

Marchitelli: - va be, ha detto va bene, ha detto va bene. Va bene a posto così allora

De Vizia: - um...che vuoi che ti volevo dire. **COMUNQUE TU STA ATTENTO EH?**

Marchitelli: - SI, SI SI

De Vizia: - BENE...

Marchitelli: - SE VEDO QUALCOSA CHE NON VA MI FERMO, L'ASPETTO, VEDO UN PO'

De Vizia: - POI SE DOVESSE NO, TU TI DEVI FERMARE DOMANI

Marchitelli: - SE VEDO QUALCOSA CHE NON VA MI FERMO

De Vizia: - COME SE VEDI QUALCOSA.. PERCHÈ TU..

Marchitelli: - SE VEDO QUALCOSA CHE NON VA CHE ARRIVA QUALCUNO OPPURE COSO..

De Vizia: - AH TI FERMI? AH PENSAVO CHE TI FERMAVI TU, NO DICO TU DA LI NON TI DEVI MUOVERE (RIDE)

Marchitelli: - (RIDE) NO, NO NO.. NO NO

---fine trascrizione al minuto 02:12---

De Vizia poi dice che se devono fare qualche ora in più, a palatano lo può mandare via con un mezzo il 75. Marchitelli poi dice che adesso stanno partendo gli operai.

Progressivo n°: 1217 Data: 06/10/2007 Ora: 07:07:46 Durata: 0:00:44 Numero intercettato 328-3465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantire per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 0825-670087 intestato alla società De Vizia Transfer S.p.A. - sede di Prata Principato Ultra (AV); interlocutore De Vizia Vincenzo;

(riferim. progr. 1204-1228)

Vincenzo De Vizia chiama Angelo e chiede se hanno iniziato Marchitelli dice che hanno iniziato un po' in ritardo ma adesso stanno lavorando e poi dice che ADESSO SI FA UN GIRO PER IL CANTIERE. SI RISENTONO

Progressivo n°: 1219 Data: 06/10/2007 Ora: 08:08:56 Durata: 0:00:33 Numero intercettato 328-3465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantire per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamato: 349-2261048 intestato a Sellitto Angela, nata a Benevento il 22/01/1977, residente a San Giorgio del Sannio (BN), via Cesine nr. 125;

(riferimento progr. 1204-1217-1228)

Uomo: ma che cièle cicatino perchè?

Angelo: perchè quando fanno retromarcia non voglio che fanno.... rumore (sembra dire)

Angelo: no, no ci metto il tappo sopra, non ti preoccupare

Angelo: a, va buono, mettici il tappo a tutti e tre è?, pure alla cingolata (pala meccanica, n.d.r.)

Angelo: alla cingolata ce lo stacco, va bene.ok ciao

Progressivo n°: 1221 Data: 06/10/2007 Ora: 09:00:46 Durata: 0:01:50 Numero intercettato 328/3465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantire per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamato: 328/8678545 intestato a Merlino Berardino, nato a Montefusco (AV) il 11/06/1972, ivi residente in Via Marotta nr. 30, operaio della società De Vizia Transfer S.p.A.:

(vds. verbale di trascrizione allegato 2 38)

(riferimento progr. 1204-1217-1219-1228)

Angelo chiama Merlino il quale dice: ho detto, ma quanti metri cubi ne dovremmo levare?

Angelo: la devi togliere tutta quanta, perché che è?

Merlino: tutta la dobbiamo levare?

Angelo: è, tutta quanta

Merlino: aèèèè

Angelo: è, lo so andiamo a riempire la strada dai.... èèè che dobbiamo fare

Merlino: èèè dovete vedere voi, che ne so io

Angelo: è lo so, ma perché è ancora assai roba?

Merlino: è, la roba ci sta.... tu ieri dicesti 7.800 metri cubi

Angelo: è, e tu a quanto stai lì, stai faticando aaaa

Merlino: e noi facciamo 180 metri cubi l'ora con due pale.... è?

Angelo:...incomprensibile 73?

Merlino: con che?

Angelo: no, no ha detto ci ha dato 73 a PALADANO (altro operaio, n.d.r.).... èèè niente, quanti metri cubi sono, sono.... tu quanti metri cubi all'ora fai?

Merlino: 180 all'ora

Angelo: a testa o tutti e due?

Merlino: no, tutti e due, 90 metri cubi a testa

Angelo: cinque ore dovete fare

Merlino: perché ci sono.... sono trenta bennateee ma sono di più però.

Angelo: va buono

Merlino: perché ho calcolato tre metri cubi

Angelo: devi fare fino alle undici mezzogiorno dai, e poi dopo se ne va PALADANO e vediamo quello che dobbiamo fare, poi si fa pure domani mattina

Merlino: non ho capito

Angelo: dai vai continua a lavorare quandooo quando arriviamo ci fermiamo che dobbiamo fare.... quanto più roba riusciamo a portare meglio è, ò, hai capito?

Merlino: è, ma domani mattina non mettere niente in mezzo è?

Angelo: no, no tu non ci stai già lo so, sta solo PALADANO e DI PLACIDO

Merlino: va buono

Progressivo n°: 1228 Data: 06/10/2007 Ora: 10:44:53 Durata: 0:03:11 Numero intercettato 328/3465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantire per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 0825/670087 intestato alla società De Vizia Transfer S.p.A. - sede di Prata Principato Ultra (AV); interlocutore De Vizia Vincenzo:

(vds. verbale di trascrizione allegato 2 39)

(riferimento progr. 1204-1217-1219-1221-1228)

----inizio trascrizione dal minuto 00:10 ---

Marchitelli: - pronto

De Vizia: - sì...

Marchitelli: - vi sento.

De Vizia: - allora come procede?.

Marchitelli: - eh procede tutto quanto bene, fanno due minuti a viaggio.

De Vizia: - eh...tengo l'orologio io eh..(ride).

Marchitelli: - ...e niente sta andando tutto quanto bene, per il momento sta andando tutto quanto bene.

De Vizia: - eh...

Marchitelli: - **ED IO STO GIRANDO SEMPRE A TORNO.**

De Vizia: - va be comunque, niente, per...oggi non si finisce eh?.

Marchitelli: - ah...no io penso cheeee poi quelli dopo rimangono solamente Merlino e Villaci no?.

De Vizia: - eh...

Marchitelli: - stasera fanno un pò più tardi perchè poi Vincenzo una volta se ce la fa, ce la fate se no metto a Vincenzo, no?.

De Vizia: - eh.

Marchitelli: - e quindi vediamo di darci una botta oggi, però domani penso che che comunque la mezza giornata la devono fare.

De Vizia: - eh...

Marchitelli: - il materiale è troppo pulito no? **QUINDI DOMANI PRATICAMENTE SI STENDE UN PO' DEL MATERIALE CHE STA A FIANCO, SOPRA E VIA EH...**

De Vizia: - VA BENE TU FALLI VENIRE come sta il programma.

Marchitelli: - eh, come sta...e faccio venire solo a due, solamente a Palatano e Di Placido.

De Vizia: - e va be eh...a Merlino no?.

Marchitelli: - Merlino oh, Merlino e Palatano, adesso ci mettiamo d'accordo tutti quanti dopo vediamo chi deve venire

De Vizia: - eh...

Marchitelli: - eh...

De Vizia: - vedi chi domani piu' piu' bene no?

Marchitelli: - si, ma mezza giornata domani comunque si deve fare.

De Vizia: - a che poi in sostanza noi il pomeriggio stiamo ancora bene no per far lavorare o no?.

Marchitelli: - ...ma stiamo qua rimoniamo qua fino alle 5 stasera eh..

De Vizia: - va be quello comunque il meccanico...quello solo Palatano gli dai il 75 e se ne viene.

Marchitelli: - esatto ed il meccanico rimane qua a dare una mano ai ragazzi.

---fine trascrizione al minuto 01:39---

SUNTO: "De Vizia riferisce a Marchitelli che il meccanico deve dare una mano ai ragazzi e deve attendere anche i mezzi e deve eventualmente sistemarli. Marchitelli pensa che oggi non scaricano i mezzi e lo ha detto Camillo. De Vizia dice che scaricano e Camillo non lo sa, poi dice che Marano ha scaricato già e quindi tornano i mezzi, eventualmente possono continuare domani".

...inizio trascrizione dal minuto 02:24--

Marchitelli: - va E' BENE COSÌ OGGI TUTTO TRANQUILLO QUA, MOLTO SILENZIO

De Vizia: - e va ben tu face dacci la macchina e falli venire.

Marchitelli: - **IO ALLE PALE GLI HO FATTO TOGLIERE IL CICALINO EHH.**

De Vizia: - EH.

Marchitelli: - **EH A TUTTE E TRE.**

De Vizia: - VA BENE OK. Va bene dai ci sentiamo dopo.

Marchitelli: - va bene.

De Vizia: - no perchè se la cosa fosse che si facesse fino all'una alle due.

Marchitelli: - eh.



De Vizia: - palatano penso che fino alle due può stare.

Marchitelli: - no, no, no palatano alla mezza l'una se ne va.

De Vizia: - ah, ah.

Marchitelli: - perchè deve...no ma va bene così tanto.

De Vizia: - e no ma pure loro stanno fino alle due e domani quella cosa la, invece di far stare fino a tardi.

Marchitelli: - no e noi, no perchè io stasera voglio svuotare **TUTTO IL BOX E DOMANI VOGLIO VOGLIO VOGLIO...AVETE CAPITO?**.

De Vizia: - **VA BENE DAI**.

Marchitelli: - **VA BENE?**.

De Vizia: - **OK CI SENTIAMO DOPO**.

Marchitelli: - arrivederci.

---fine trascrizione---

Progressivo n°: 1229 Data: 06/10/2007 Ora: 10:55:08 Durata: 0:00:29 Numero intercettato 328/3465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantire per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 328/8678545 in uso all'operaio tale Merlino della società De Vizia Transfer S.p.A.

triferimento progr. 1204-1217-1219-1221-1228)

Merlino chiama Marchitelli e dice che Pasquale continua a parlare con Palatano, poi gli chiede di passare di là e di sollecitarli a lavorare...

Progressivo n°: 1249 Data: 06/10/2007 Ora: 13:29:55 Durata: 0:02:05 Numero intercettato 328/3465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantire per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 0825/670087 intestato alla società De Vizia Transfer S.p.A. - sede di Prata Principato Ultra (AV); interlocutore De Vizia Vincenzo

triferimento progr. 1204-1217-1219-1221-1228-1229)

Vincenzo De Vizia chiama Marchitelli e Marchitelli dice che hanno quasi finito e ci manca pochissima roba. Poi dice che ha portato gli operai a mangiare una pizza lì fuori. Marchitelli poi dice che domani mattina vanno solo Di Placido e Palatano con orario normale perchè devono fare 3-4 ore di lavoro. Marchitelli dice che è tutto a posto ED È TUTTO TRANQUILLO HANNO FINITO PURE...DEVONO FARE UN ALTRO PAIO D'ORE. De Vizia poi dice che oggi comunque "E' PIU' LIBERO". Marchitelli dice che sono andati a mangiare perchè stanno andando avanti ed indietro per tutta la mattinata E' HANNO FATTO DUE MINUTI A VIAGGIO. De Vizia chiede se c'è anche VINCENZO e FRANCESCO. Marchitelli acconsente.

Progressivo n°: 1253 Data: 06/10/2007 Ora: 13:45:18 Durata: 0:04:50 Numero intercettato 328/3465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantire per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamato: 347/8556991 intestato ed in uso a tale CARUSO Francesco, nato a Napoli il 03/07/1981, residente a Villaricca (NA), via della Libertà nr. 220;

triferimento progr. 1204-1217-1219-1221-1228-1229-1249)

Marchitelli chiama Caruso Francesco e gli dice che sta a lavoro fino alle 6. Caruso gli chiede che lavoro è e Marchitelli non lo dice, dice solo E' UN LAVORO.

Caruso poi discute di un suo problema e parla di una persona che ha detto che non può vedere a Marchitelli e quelli della De Vizia che sono cambiati sulla questione Bagnoli... Poi parlano della ripresa del lavoro dove dice Marchitelli che serviranno gente tra cui due geologi

Progressivo n°: 1261 Data: 06/10/2007 Ora: 15:32:15 Durata: 0:01:06 Numero intercettato 328/3465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantire per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero

chiamato: 0825 670087 intestato alla società De Vizia Transfer S.p.A. - sede di Prata Principato Ultra (AV); interlocutore De Vizia Vincenzo (referimento progr. 1204-1217-1219-1221-1228-1229-1249-1253) Marchitelli chiama Felice (ufficio di Avellino) e dice che conferma per domani gli operai PALATANO DI PLACIDO E SANTORO.

Progressivo n°: 1262 Data: 06/10/2007 Ora: 16:10:01 Durata: 0:01:05 Numero intercettato 328 3465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantiere per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 348 6563990 intestato alla società De Vizia Transfer S.p.A. con sede legale a Torino, Via Duino nr. 136 e in uso a De Vizia Vincenzo (referimento progr. 1204-1217-1219-1221-1228-1229-1249-1253-1261) De Vizia Vincenzo chiama Marchitelli e quest'ultimo dice che hanno finito e domani devono andare comunque gli operai PERCHE' DEVONO COPRIRE LI...

Progressivo n°: 1274 Data: 07/10/2007 Ora: 09:23:05 Durata: 0:02:38 Numero intercettato 328 3465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantiere per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 348 6563990 in uso a De Vizia Vincenzo (uds. verbale di trascrizione allegato 2-40) (referimento progr. 1204-1217-1219-1221-1228-1229-1249-1253-1261-1262)

SUNTO: "Vincenzo De Vizia chiama Marchitelli e Marchitelli dice che va tutto bene si era fermato solo l'impianto di reciclaggio della calce ma lo hanno aggiustato... Marchitelli poi dice che stanno lavorando DI PLACIDO e PALATANO e va tutto bene, mentre Merlino è restato a casa. De Vizia chiede a che ora finiscono e Marchitelli dice verso l'una finiscono. De Vizia poi dice che se rimane qualcosa possono anche continuare domani".

---inizio trascrizione dal minuto 01:36---

Marchitelli: ...no ma se c'è qualcosa facciamo pure più tardi, non è un problema

De Vizia: - se c'è qualcosa possiamo incorrere anche durante la settimana non ti preoccupare.

Marchitelli: - NOOO, NO QUA NO COME STIAMO MESSI QUA NO, IO PER DOMANI CIA CLA, PER OGGI DEVO FINIRE.. PERCHEEEEE, PERCHE' E' TROPPO LISCIAAAA SI SCIVOLA SOPRA AVETE CAPITO? ALLORA SI DEV'EEEE METTERE UN POCHETTINO IL MATERIALE GROSSO SOPRA

De Vizia: - MA IO PERCIO' DICO LO POTEVI PRENDERE UN POCO ANCHE DI LA QUELL'ALTRA PARTE HAI CAPITO?

Marchitelli: -MA IO, NO STO PIGLIANDO LA ROBA QUELLA LA GLA' STAVA SOTTO IL CAPANNONE, QUELLA RAMPA GROSSA, ABBIAMO FATTO UNA UNICA RAMPA, SULLE UNE, SULLE DUE VALERIE, ABBIAMO FATTO UN UNICO RAMPONE GROSSO E MO STIAMO METTENDO TUTTO IL MATERIALE GROSSO, IN MODO CHE SE CI DEVE SALIRE QUALCHE CAMION SOPRA PER SCARICARE E COSA, CI PUO' ANDARE EH...--

De Vizia: - VA BE MA NOI ADESSO MICA CI DOBBIAMO SALIRE SCUSA?

Marchitelli: - NOOO, NON AVETE CAPITO, PE', CIOE'...

De Vizia: - MA NOI IL NECESSARIO E CHE METTIAMO CHE NON SI VEDE ECCO --

Marchitelli: - EH... BRAVO EH E' QUESTO VOLEVO DIRE, CIOE'... PPP...(RIDE) E' QUESTO ERA--

De Vizia: - (RIDE) ---

Marchitelli: - (RIDE) VA BENE ---

De Vizia: - OK---

Marchitelli: - arrivederci, arrivederci

De Vizia: - va be ciao ciao---

---fine trascrizione-----

Progressivo n°: 1278 Data: 07/10/2007 Ora: 12:03:05 Durata: 0:01:40 Numero intercettato 3283465506 in uso al geometra Marchitelli Angelo, capo cantiere per la società De Vizia Transfer S.p.A. in Bagnoli. Numero chiamante: 0825 670087 intestato alla società De Vizia Transfer S.p.A. - sede di Prata Principato Ultra (AV); interlocutore De Vizia Vincenzo

trds, verbale di trascrizione (allegato 2 - 41)

(riferimento progr. 1204-1217-1219-1221-1228-1229-1249-1253-1261-1262-1274-1275)

Vincenzo De Vizia chiama Angelo e chiede se sta ancora sull'escavatore e Angelo dice: no, no non serve più più...

----inizio trascrizione---

Vincenzo: non serve più

Angelo: è

Vincenzo: no che stai facendo

Angelo: sto sotto al capannone qua, stanno la 73 e la 73 (due pale meccaniche, n.d.r.) che stanno spianando un poco di mat... ma hanno quasi finito

Vincenzo: è

Angelo: sì, sì, sì, **si hanno quasi finito stanno facendo una "alleccatella coppa coppa"**

Vincenzo: no a che ora se ne vanno?

Angelo: è ma se ne vanno all'una

Vincenzo: all'una

Angelo: sì, sì, sì

Vincenzo: è

Angelo: un'oretta di roba e abbiamo finito

Vincenzo: è, **ma la roba è tutta trasportata tutto a posto?**

Angelo:... (incomprensibile).....

Vincenzo: va bene

Angelo: dobbiamo....(incomprensibile).... **solamente quel box diiii sporco la**

Vincenzo: è?

Angelo: **dobiamo caricare solamente il box di sporco**

Vincenzo: fai caricare quello che riesci.... quello che dobbiamo trasportare

Angelo: esatto è

Vincenzo: va bene

Angelo: va bene

Vincenzo: èèèèè che volevo dire allora dici a PALADANO che PALADANO e DI PLACIDO tutte e due stanno a riposo domani

Angelo: è, va bene allora

Vincenzo: però a PALADANO può darsi che viene chiamato per andare a... aaaa Marano

Angelo: è è è è

Vincenzo: glielo facciamo sapere noi

Angelo: va benissimo

Vincenzo: lo metti, lo metti in preallarme hai capito?

Angelo: va bene

Vincenzo: allora Vincenzo se ne viene per conto suo con il 50

Angelo: esatto

Vincenzo: e quelli la... loro se ne vengono con la multipla

Angelo: con la multipla è

Vincenzo: e domani mattina vengono tutti quanti con la multipla

Angelo: esatto, esatto

Vincenzo: ok

Angelo: arrivederci
----fine trascrizione---

Ulteriori elementi in relazione all'avvenuto miscelamento di rifiuti al terreno durante l'attività di bonifica:

Oltre che dalle indagini di questo ufficio, il miscelamento dei contaminanti è stato scoperto dagli imprenditori di Cremona, De Maio Giacomo e Casale Maurizio, che sono titolari di imprese di bonifica che hanno lavorato nel 2009 sul cantiere di Bagnoli in subappalto della De Vizia.

I due imprenditori hanno riferito di aver rilevato una serie di problematiche e di inadeguatezza dei cantieri (cfr verbale di sit. 1.1.1) la totale assenza di controlli Arpac, le anomalie, l'inosservanza di tutte le procedure e le prassi che hanno sempre riscontrato in altri cantieri di bonifica.

In merito al miscelamento, gli imprenditori, dopo avere riscontrato la totale inaffidabilità del laboratorio CCTA, hanno effettuato le analisi con il proprio laboratorio, in tal modo si sono accorti che i terreni dell'area ex industriale "ed cokeria", che avrebbero dovuto essere smaltiti presso una discarica per rifiuti pericolosi, sono rimasti in situ previa lavorazione e miscelazione con altri terreni provenienti da altre zone della medesima area da bonificare. Sul punto, gli imprenditori hanno osservato che tale miscelazione, comprovata dalle analisi da loro effettuate, oltre ad essere vietata dalla legge, comporta un incremento del rischio e della pericolosità per la salute umana per la maggiore mobilità delle sostanze pericolose che, se aggregate, risultano più stabili. La prova della miscelazione è stata ricavata dalla presenza nel terreno analizzato di un inquinante caratteristico, idrocarburo solido in concentrazioni elevate, che non poteva essere presente in terreni e fanghi secondo il progetto di variante (cfr sit e tutto il materiale 1.1.1).

Sulla falsità delle certificazioni del laboratorio CCTA

I due imprenditori, De Maio e Casale sopra citati, assunti a sit in ordine alle modalità dei controlli ARPAC, nonché in relazione alle analisi effettuate dal CCTA, hanno dettagliatamente descritto le difficoltà in cui si sono trovati, a causa dell'imposizione da parte della Bagnolifutura di utilizzare il laboratorio interno della Bagnolifutura il CCTA (anche nella loro attività di esecuzione di un trattamento ed Land farming). Tuttavia, in conseguenza della rilevata incongruenza e contraddittorietà dei risultati delle analisi comunicati dal CCTA, sono stati costretti a verificarli attraverso il proprio laboratorio di analisi. Dal confronto dei risultati delle analisi microbiche e soprattutto chimiche è emersa una totale discordanza dei dati ed una abnorme incongruenza dei valori delle analisi eseguite dal CCTA (ad es. i valori di inquinamento salivano anziché scendere man mano che si procedeva con l'attività dei trattamenti di bonifica). Di qui la necessità di segnalare per iscritto (cfr in allegato alle sit. 1.1.1) le problematiche riscontrate, compresa la circostanza che le procedure di analisi utilizzate dal CCTA non erano idonee, non seguendo gli indirizzi della circolare dell'Istituto Superiore della Sanità (del 5.7.2006, in atti). L'inosservanza di tale procedura e la metodica adottata, ad avviso degli imprenditori, interferiscono con la stima degli idrocarburi e comportano l'erronea classificazione del rifiuto che da pericoloso diventa terreno standard e quindi non più rifiuto. Gli imprenditori hanno spiegato che, a seguito del rifiuto da parte del CCTA ad allineare i due laboratori ed a seguire le loro indicazioni nello svolgimento delle analisi, si sono trovati nell'impossibilità di portare avanti la loro attività (per contratto erano tenuti a trattare solo rifiuti e riporti di suoli inquinati non pericolosi, mentre i terreni che gli venivano portati, dalle loro analisi, risultavano essere altamente pericolosi) di qui la necessità di fare una segnalazione per iscritto alla Bagnolifutura, a seguito della quale è stata interrotta l'attività (si cfr sit De Maio con allegati tutti gli atti citati, compresi i risultati delle analisi palesemente abnormali del CCTA 1.1.1).

L'area tematica 1, il grande Parco Urbano.

Giova ricordare che, secondo le previsioni del PUE del 2005, l'art. 13 del NTA prevede innegabilmente che un'area di notevole estensione denominata "parco e spiaggia" di Coroglio avesse una destinazione decisamente orientata a funzioni di verde pubblico.

Su detta area è altresì prevista la permanenza *in situ* di alcuni manufatti definiti di "archeologia industriale" nonché la realizzazione di un "parco a tema" (contenente "Napoli in Miniatura" nonché "settori protetti del parco (per esempio Bioparco, Ortobotanico etc.) che senza comprometterne il carattere unitario pubblico, siano oggetto ognuno di gestione separata; tale individuazione, in particolare potrà riguardare l'intorno dei manufatti di archeologia industriale.

Come visto, di fronte a tale inequivoca previsione, non solo la variante al progetto del giugno del 2006, ma anche quella "correttiva" presentata nell'agosto del medesimo anno prevedevano esplicitamente che gli obiettivi di bonifica dovessero restare quelli di garantire il rispetto dei limiti della colonna A sull'intera area, con l'unica eccezione delle aree di viabilità e parcheggi.

Tale previsione progettuale subisce però un robusto ridimensionamento nel luglio del 2008, allorquando la Bagnoli Futura, con la variante progettuale già menzionata per il parco dello Sport, propone di modificare gli obiettivi di bonifica per una estesa parte del cd "lotto 1".

In estrema sintesi, dalla relazione contenuta nel progetto (all 1 L della acquisizione del corpo forestale) si ricava che fu proposto di garantire il rispetto della colonna B (e non più colonna A) non solo nelle aree su cui insistevano i manufatti di archeologia industriale, ma anche in alcune zone ad esse circostanti definite "fasce di rispetto" nonché a degli "invasi di nuova realizzazione" ad "invasi esistenti" e persino a "giardini tematici" e "roseto"

Tale proposta di variante trova la sua formale giustificazione (cfr "relazione di sintesi" del giugno 2008) sull'assunto che:

I percorsi per i visitatori all'interno delle aree, in base ai progetti di riuso delle stesse, sono obbligati e pavimentati. L'accesso è controllato, limitato ai tempi di visita e, in alcuni casi ai soli tempi di percorrenza;

Le aree con vegetazione non sono fruibili dai visitatori ma l'accesso è limitato agli operatori di manutenzione. Le stesse costituiscono elementi di carattere paesaggistico e naturalistico.

Sempre nella citata relazione di sintesi sulla base di tali rilievi, si conclude che:

Pertanto non si rilevano le condizioni di esposizione paragonabili a quelle tipiche di aree a parco con accesso libero, ovvero di aree residenziali.

(...) Il progetto pertanto propone di attribuire una destinazione di uso commerciale alle aree precedentemente descritte.

Orbene, come si vede, quindi, le mutate destinazioni progettuali risultano proposte dalla STU sull'assunto che dovesse mutare la destinazione d'uso delle predette sub aree.

Si è già ampiamente chiarito che tale possibilità propositiva fosse attribuita normativamente alla STU anzitutto in base alla esplicita previsione dell'art. 27 della Legge Regionale 16/2004, che, come visto, consente alla Giunta Comunale di approvare piani urbanistici esecutivi e varianti ad essi anche su impulso delle società di trasformazione urbana.

In secondo luogo è già stato ricordato che il comma 6 dell'art. 252 consente di ritenere che le autorizzazioni ai progetti di bonifica, proprio perché approvate con lo schema della conferenza di servizi, potrebbero avere valenza di varianti dei piani urbanistici.

Ciò premesso, però, **deve essere segnalato che in concreto nessuna delle due citate procedure amministrative risulta essere effettivamente seguita.**

Per un verso, infatti, pur risultando acquisite agli atti numerose delibere di Giunta Comunale afferenti l'area in oggetto, nessuna di queste affronta, sotto il profilo strettamente urbanistico, l'aspetto della mutata destinazione d'uso, peraltro chiesta, come visto, solo nell'estate del 2008; d'altro canto nessuna di queste delibere è preceduta dal complesso schema procedurale normativamente richiesto per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici attuativi.

In secondo luogo, una attenta compulsazione del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Mattm del 4 agosto del 2008 consente di rilevare che in tale sede ci si limitò a prendere atto della nota trasmessa dal Comune di Napoli in data 14.7.2008 in cui il Comune medesimo comunica che "parte dell'area I lotto parco urbano e dell'area acciaieria possono essere bonificate con i valori previsti dalla colonna B.

Su tali premesse la conferenza di servizi si limitò a statuire che *l'area a diversa destinazione d'uso deve essere chiaramente individuata a livello catastale* (indicazione questa che non risulta essere comunque in concreto successivamente avvenuta).

A sua volta neanche la nota citata nella conferenza di servizi pare concretamente affrontare aspetti di specifica rilevanza urbanistica.

Infatti, la nota è ancora una volta a firma del responsabile del settore ambiente Giuseppe Pulli;

Ancora una volta, poi, con tale nota non si fa altro che riprodurre fedelmente un estratto

del progetto della Bagnoli futura, asserendo immotivatamente che le modifiche progettuali potranno essere fondate sulla natura di aree a "fruizione controllata".

Anche in questo caso pertanto, deve giungersi alla inevitabile conclusione che il mutamento degli obiettivi di bonifica per le aree appena menzionate **non risulta al momento giustificato da intervenute e coeve modifiche degli strumenti urbanistici**.

Ciò premesso, deve comunque essere rimarcato come, anche prescindendo da tali conclusioni, nel progetto di variante del luglio del 2008 **permanesse una vasta area del primo lotto del parco urbano per il quale occorreva raggiungere gli obiettivi di bonifica della colonna A del dm 471/99**.

La situazione non cambia in maniera sostanziale neanche con il **nuovo progetto di variante predisposto nell'aprile del 2009** ed avente per oggetto, tra l'altro la "riprogrammazione delle modalità di bonifica", oltre che del capannone Morgan, anche delle fasce di rispetto dei manufatti industriali.

In questo caso, però, le motivazioni poste alla base di nuove modifiche degli obiettivi di bonifica, pur partendo dal presupposto della mutata destinazione d'uso delle aree, già approvata nell'estate dell'anno prima, sono fondate sulla necessità di sostituire la bonifica in senso stretto con interventi di messa in sicurezza permanente.

Orbene giova segnalare, per completezza di ricostruzione, che alcune delle motivazioni tecniche poste alla base di tali varianti paiono convincenti e supportate da plausibili giustificazioni circa la impraticabilità delle "Batneec" (si guardi ad esempio all'intervento a farsi nell'area del capannone Morgan, interessato già da una fondazione in calcestruzzo di circa un metro di difficile se non impossibile asportazione).

In altri casi, invece, tale variante progettuale non trova francamente alcuna convincente giustificazione.

Nel nuovo progetto, infatti, viene spiegato come raccordare le diverse varianti progettuali nel frattempo intervenute sulle cd "fasce di rispetto".

Giustamente infatti, allorquando, nel progetto del 2006, era stato previsto che gli obiettivi di bonifica dovessero garantire il rispetto della colonna A, ci si era posti il problema di come conciliare le necessarie operazioni di scavo con la presenza delle fondamenta dei manufatti di archeologia industriale.

Si era giunti pertanto ad approvare una soluzione logica ed inevitabile: nei pressi delle fondazioni si sarebbe effettuato esclusivamente uno scavo superficiale bonificando solo tali terreni e realizzando un "pacchetto tecnologico" in grado di confinare gli inquinanti.

In altre parole, come ricordato nel paragrafo 6 della relazione generale del progetto di variante dell'aprile del 2009, in tale zone la bonifica in senso stretto si era dovuta

(correttamente) sostituire con una messa in sicurezza permanente.

Orbene, allorquando nell'estate del 2008 gli obiettivi di bonifica per tali fasce di rispetto cambiano (in maniera irrituale per le ragioni già indicate) appare logico che anche gli interventi di messa in sicurezza di tali aree dovessero essere riveduti, tenendo conto degli esiti della caratterizzazione di dettaglio.

Orbene, giova segnalare che, per esempio, con riferimento alle fasce di rispetto della cd "ciminiera AGL" e della "candela AFO" che, nonostante le caratterizzazioni dimostrassero che dette aree già rispettavano i limiti della colonna B, viene comunque inspiegabilmente stabilito che queste debbano essere interessate da interventi di messa in sicurezza consistenti nella effettuazione di un *livellamento su uno spessore di terreno di circa 30 cm e riportando uno strato di materiale pari a circa 60 cm compatibile con la destinazione di uso dell'area*.

Al riguardo per quanti sforzi possano essere fatti, non si rinviene alcuna logica spiegazione alla programmazione di tale inutile intervento se non quella di fare figurare che comunque anche su tali zone si fosse intervenuto ad effettuare operazioni di "bonifica" in senso lato che lasciassero invariati i costi complessivi di intervento (cfr. capo a della rubrica).

In ogni caso anche tale variante progettuale viene sottoposta alla istruttoria tecnica della conferenza di servizi presieduta dal neo insediato direttore generale del Ministero dell'ambiente, il dott. Lupo:

tal avvicendamento ai vertici ministeriali comincia a mostrare come risultassero evidenti ai vari soggetti coinvolti le criticità del *modus procedendi* sin lì adottato.

Invero, leggendo con attenzione il verbale della conferenza di servizi decisoria del 30.6.2009, si comprende come almeno inizialmente, fu seguito il medesimo schema adottato in passato:

Ed invero, a fronte della già descritta proposta della Bagnoli futura, il contributo tecnico del Comune di Napoli si limitò ad un intervento "adesivo" al progetto contenuto nella nota 820 del 19.6.2009, come al solito a firma del dirigente del settore ambiente, Pulli.

In questo caso, però, su impulso del neo Dirigente ministeriale, la conferenza decisoria si chiuse con una importante precisazione che viene posta come specifica condizione a carico della Bagnoli futura:

si richiese in particolare che sia verificata dagli Organi locali competenti al controllo ed alla programmazione del territorio la sussistenza dei presupposti oggettivi per la redazione della variante in esame, visto che l'esigenza predetta comporta la bonifica

dell'intera estensione delle aree interessate da elementi di archeologia industriale, il cui perimetro è ben più ampio del singolo manufatto, ai valori della colonna B.

Orbene giova segnalare che da tale inequivoca indicazione (che risulta riportata in neretto già nel testo della conferenza di servizi decisoria) si ricavi un primo dato innegabile:

la volontà della conferenza di servizi di non ratificare una qualsivoglia modifica della destinazione urbanistica dell'area, il cui "governo" viene correttamente rimesso agli "organi locali competenti", ovvero il Comune di Napoli.

Il Comune, nella sua articolazione tecnica di controllo e gestione dell'assetto urbanistico, non risulta però avere adottato alcuna ulteriore decisione né risulterebbe neanche essere stato interpellato (cfr. ancora una volta le sit del dirigente del settore, dott. Dispoto).

Ne consegue pertanto che il progetto viene nei fatti ritenuto approvato così come descritto.

Appena tre mesi dopo il 25.9.2009, in attuazione delle "linee guida ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica" approvato nel 2008, l'Arpac certifica il completamento dei lavori di bonifica delle aree destinate a parco Urbano 1° lotto funzionale.

In conseguenza di tale certificazione, senza svolgere alcun ulteriore accertamento, appena cinque giorni dopo, il dirigente della Provincia, la dott.ssa Celano sottoscrive la **determina di approvazione n. 10552 del 30.9.2009**.

Alla luce di quanto detto giova ribadire che, secondo lo schema di progetto alla fine approvato, tali certificazioni, attestavano per il primo lotto del parco urbano che:

1. I terreni su cui insistevano i manufatti di archeologia industriale, le fasce di rispetto ad essi, il cd. roseto le zone interessati dagli invasi esistenti ed erigendi ed infine le aree di viabilità e parcheggi rispettavano dei limiti della colonna B del D.M. per **tutta l'altezza e sino alla falda per tutti gli analiti** con l'unica eccezione dei metalli pesanti.
2. I terreni delle restanti zone del primo lotto
 - rispettavano i limiti della colonna A sino alla falda per gli Idrocarburi policiclici aromatici e PCB;
 - rispettavano i limiti della colonna A per i metalli nello strato più superficiale di terreno (di circa 60 cm) (misura di messa in sicurezza approvata con il progetto del 2003);
 - rispettavano il limite della colonna A per gli idrocarburi totali nella fascia più superficiale di terreno di circa 60 cm e rispettavano il diverso limite di 75 mg/kg

per detti inquinanti negli strati piu' profondi (misura di sicurezza permanente irritualmente approvata con la variante di progetto del luglio 2006).

Orbene, su queste premesse, come fatto per le altre aree, non resta che raccordare tali ipotetici risultati e relative certificazioni con gli esiti dell'attività di campionamento effettuata dal CTU De Vivo e con l'analisi ragionata che di tali risultati ha effettuato successivamente il dott. Auriemma.

Al riguardo giova subito segnalare che i dati non risultano affatto confortanti.

In primo luogo, infatti, dalle tabelle della figura 27 e 28 della relazione del dott. De Vivo si ricava plasticamente e senza tema di smentite che praticamente la quasi totalità dei campioni analizzati (28 in tutto) sia nei terreni superficiali che in quelli più profondi presentano valori di IPA superiori alle previsioni della tabella A.

Peraltro dalla comparazione visiva, anche macroscopica, tra le dette figure e quella riproducente la localizzazione delle aree che secondo il progetto approvato si sarebbero dovute bonificare come verde pubblico, appare chiaro che, in realtà tale obiettivo, pur se certificato non risulta essere concretamente raggiunto.

Tale situazione trova ulteriore e definitiva conferma nella relazione del dott. Auriemma a cui, giova ricordarlo, fu chiesto di effettuare un raffronto georeferenziato tra le analisi prebonifica e quelle post bonifica.

Anche in questo caso i dati sono assolutamente significativi.

In particolare nella relazione viene fatto notare anzitutto che gli esiti analitici di tre campioni prelevati dal dott. De Vivo (S24 T, S26 T ed S32 T) dimostrano il superamento anche della tabella B per alcuni analiti organici e per il PCB.

Altrettanto significativo è che detti "stabellamenti" della colonna B (che parrebbero insistere su aree ritenute nel progetto a destinazione commerciale/industriale) riguardino campioni prelevati su aree che **prima della bonifica non presentavano i citati livelli di inquinamento.**

Non rimane che trarre le conclusioni di tale variegate emergenze:

per quanto concerne le operazioni di bonifica progettate, eseguite e certificate su tale area pare raggiunta la dimostrazione di **tutte le ipotesi di reato contestate.**

Anche per tale area ne consegue la inevitabile necessità che gli interventi di bonifica debbano essere nuovamente riveduti e corretti all'esito delle citate emergenze istruttorie.

È ormai inutile aggiungere come non risulta affatto rassicurante, sotto il profilo del pericolo di reiterazione di condotte analoghe, che tali delicatissime fasi possano

essere gestite dalle medesime persone che hanno seguito le attività di bonifica, senza soluzione di continuità, ovvero i vertici tecnici della STU Bagnoli Futura e del dipartimento Ambiente del comune di Napoli.

L'area di colmata e la messa in sicurezza delle acque di falda.

Il primo lotto del parco urbano è l'ultima porzione di terreno in cui, allo stato delle attuali investigazioni, risultano -almeno formalmente- effettuate attività di bonifica nell'area di Bagnoli/Coroglio.

Per una completa cognizione della vicenda, ed anche per illustrare l'attualità di un grave pericolo di ulteriori compromissioni alle matrici ambientali, si ritiene necessario dedicare perciò un apposito capitolo anche alla cd. Area di Colmata.

Si tratta in particolare di una estesa area prospiciente il mare, che in estrema sintesi e semplificazione, risulta riempita con scarti di lavorazione delle attività industriali un tempo effettuate nella zona.

Ovviamente, anche tale area risultò interessata dal piano di caratterizzazione che dimostrò la presenza di massicce dosi di sostanze inquinanti.

Deve essere poi segnalato che le potenzialità inquinanti della colmata risultano vieppiù amplificate dal fatto che la stessa insiste senza protezione su una falda acquifera che, dopo avere attraversato buona parte dei terreni già descritti, sfocia in mare recapitandovi ogni sorta di inquinante.

E' probabilmente per tali ragioni che, sin dall'ormai lontano 1996 l'art. 1 comma 14 del dl. 496, che pure rimette ad una successiva fase progettuale più completi interventi di bonifica dell'intera area stabilisce espressamente un obbligo normativo di rimozione dell'area di colmata con conseguente ripristino dell' morfologia naturale della costa.

Tale cogente previsione normativa non risulta modificata dalla successiva l. 388/2000 (art. 114, commi 17 e ss), che, pure abrogando numerose disposizioni del dl 496/96, conserva la vigenza del già citato art. 1 comma 14.

Peraltro, come visto, in diretta attuazione della normativa appena citata, con successivi decreti ministeriali, antecedenti alla istituzione della STU Bagnoli futura, furono progettate e realizzate sin nei primi anni 2000 delle opere di messa in sicurezza di emergenza dell'area di colmata e, complessivamente della falda acquifera che, dopo avere attraversato i terreni dell'ex italsider e, da ultimo, l'area

di colmata viene recapitata in mare.

In particolare, come risulta dalla documentazione acquisita in atti:

- la colmata venne coperta di da una geomembrana in HDPE;
- venne realizzata una "barriera idraulica" funzionale a prelevare, depurare e reimmettere in mare le acque di falda.

E' forse inutile aggiungere, alla luce di quanto sopra detto, che tali opere, proprio perché annoverabili nell'ambito delle "misure di sicurezza provvisorie" non evitavano né evitano che si dovesse procedere alla definitiva asportazione della colmata, quale intervento anche logicamente propedeutico a qualsiasi intervento di bonifica dei litorali limitrofi.

Del resto, in linea con tali inequivocabili disposizioni, deve essere segnalato che anche l'NTA allegato al PUE approvato nel 2005, postula come presupposto indefettibile che la "linea di costa venga riconfigurata in esito alla rimozione della colmata ed al ripascimento della spiaggia" (cfr art. 4 NTA).

Orbene, tali premesse erano necessarie per illustrare l'attuale **situazione fattuale ed amministrativo/progettuale** dell'area che, giova anticiparlo, pone serissimi ed attuali problemi di inquinamento e rende assolutamente cogente il pericolo che la libera disponibilità della stessa possa essere utile ad agevolare la commissione di reati analoghi a quelli per cui si procede.

In primo luogo, infatti, deve essere evidenziato che le descritte opere di messa in sicurezza di emergenza si sono mostrate assolutamente inadeguate e/o non efficaci già dalla metà degli anni 2000 (cfr. studio ICRA le cui tavole sinottiche descrittive della presenza di inquinanti nelle acque ad essa prospicienti non meritano ulteriori commenti).

Tale grave situazione risulta ribadita e confermata dalle indagini scientifiche che, per conto della Procura della Repubblica, hanno svolto nell'area i CCTT DE Vivo ed Auriemma.

Più precisamente, costoro, sono stati delegati in un primo momento a partecipare all'attività di campionamento ed a prelevare campioni analoghi a quelli prelevati dalla Bagnoli futura nel corso di un nuovo piano di caratterizzazione effettuato nel 2011.

Orbene i successivi esiti analitici, effettuati per il tramite del laboratorio Chelab, hanno consentito ancora una volta di dimostrare la inattendibilità delle analisi effettuate dalla Bagnoli futura, sovvertendo addirittura le conclusioni dell' Istituto Superiore di Sanità sulla analisi di rischio dell'area.

Ciò che però risulta ancora più rilevante evidenziare in questa sede è la conferma dello

stato di assoluto ammaloramento in cui versano le misure di sicurezza provvisorie realizzate nel 2002 e la gravissima situazione di inquinamento della falda e del litorale.

Invero, come risulta ben riepilogato nella richiesta cautelare la cui parte che qui interessa ora su riporta: dopo la esecuzione dei primi accertamenti i CCTTUU hanno effettuato 2 sopralluoghi, in data 14 e 16 novembre, in cui hanno effettuato rilievi fotografici e 3 filmati – il 14 due filmati di 12,3 minuti complessivi, il 16 un filmato di 20 minuti (CD agli atti) – che restituisce visivamente le criticità della cd "messa in sicurezza" della Colmata, quali il geotelo HDPE, che dovrebbe isolare i materiali contaminati stivati nel corpo della Colmata dall'ambiente subaereo, che risultava in più punti affiorante e lacerato, il cattivo funzionamento della Barriera Idraulica atteso che alcuni dei pozzi di re-iniezione della Barriera idraulica scaricano in continuo sulla superficie della Colmata, al di sopra del telo in HDPE, le acque provenienti dal depuratore determinando degli acquitrini circostanti ai pozzi; la condotta di "troppo pieno", che dovrebbe funzionare solo in casi eccezionali, invece, in continuo le acque provenienti dal depuratore di monte nella vasca di scarico in calcestruzzo e da questa direttamente in mare (senza l'autorizzazione per lo scarico in acque superficiali); hanno poi riscontrato l'anomala presenza, sulla superficie delle acque che la condotta di "troppo pieno" scarica nella vasca, di macchie di sostanze presumibilmente oleose ed iridescenti che, transitando attraverso la vasca, si disperdonno direttamente in mare (cfr osservazioni tecniche dei CCTT del 23. e 25.11.2011).

Di qui, la richiesta dei CCTT di procedere all'effettuazione di ulteriore campionamento per analisi tese a verificare la situazione di sicurezza sanitaria ed ambientale dell'area di Colmata.

I campioni, su delega di questo ufficio, sono stati prelevati ed analizzati dall'ARPAC e dal laboratorio Chelab, incaricato dai CCTT di questo ufficio (si tratta del medesimo laboratorio che ha effettuato le analisi sul suolo della Colmata in sede di caratterizzazione disposta dal Ministero dell'Ambiente, nonché sulle Aree ex industriali interne, unitamente ad altri due laboratori internazionalmente accreditati).

Una aliquota dei medesimi campioni è stata consegnata alla Bagnolifutura, che ha consegnato i campioni al proprio laboratorio interno CCTA.

Il 7 ed il 10 maggio sono stati effettuati prelievi ed i campionamenti, descritti nella Relazione dei CCTT, nella quale si riportano altresì i risultati delle analisi per ciascun laboratorio e si effettua il confronto dei risultati.

Nei risultati delle certificazioni di Arpac, come riportato negli stessi certificati, non si fa riferimento ai limiti di accettabilità per lo scarico in acque sotterranee stabiliti dalla normativa vigente (Dlgs 152/06) ma ai parametri previsti nella lista degli analiti, inserita nel Progetto di Variante al Piano di Bonifica del 2006, di cui alla Convenzione tra Arpac e Bagnolifutura, oggetto dell'indagine inerente all'area interna ex industriale.

In ogni caso, dallo schema di confronto tra le analisi dei laboratori, emerge una certa omogeneità nell'esito sfavorevole (in alcune sono peggiori gli esiti dell'ARPAC, in altri il contrario; ma ciò è normale, atteso che nessuna analisi, come rilevato dai CCTT, può essere uguale ad un'altra).

Il risultato delle analisi ha evidenziato lo sversamento continuo in mare di rilevanti inquinanti cancerogeni, quali IPA (idrocarburi policiclici Aromatici) e PCB (polichlorobifenili) di cui all'imputazione.

Sul punto, ci si riporta alle considerazioni dei CCTT, con allegate le analisi del laboratorio Chelab, incaricato da questo ufficio, e le analisi dell'ARPAC (che tuttavia, in relazione al campione di cui al verbale campionamento Arpac 25/GT 12 "acqua di scarico Rivolo" non ha effettuato complete determinazioni analitiche, mancando le determinazioni dei composti organici IPA e PCB, effettuate invece dal laboratorio Chelab, ma non effettuate dall'Arpac, nonostante le ripetute richieste).

Ad avviso dei CCTT, vista la portata e la continuità di flusso che caratterizzano le acque del campione del Rivolo, la contaminazione da IPA del campione 25/GT/12 ("Acqua di scarico - Rivolo") (Rapporto di prova CHELAB n. 12/000181146) è da ascrivere ad una connessione diretta di questo con la falda contaminata a monte dell'area di colmata e al di sotto dell'ex-area industriale dell'ILVA di Bagnoli.

Nello stesso tempo evidenziano i CCTT che il campione di sedime (Verbale di Campionamento ARPAC 26/GT/12 e Verbale di sopralluogo 27/GT/12 Rapporto di prova CHELAB n. 12/000181145 e rapporto di prova ARPAC n. R.G. 494 del 21/05/2012), prelevato nella vasca sul fronte della colmata, direttamente a contatto con le acque marine, risulta pesantemente contaminato, con valori che superano di uno o due ordini di grandezza (10-100 volte) le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) definite dalla legislazione vigente (D. Lgs. 152/2006), per presenza di tutti i 13 composti analizzati degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), e di IPA Totali. I risultati sono stati riscontrati da entrambi i laboratori Arpac-Chelab.

Inoltre, il confronto dei valori analitici rilevati anche con gli standard di qualità dei sedimenti di acque marino-costiere, lagune e stagni costieri (D.M. 367/2004) evidenzia un generale superamento degli stessi per Be, Cu, alcuni composti degli IPA (Benzo (a) antracene, Benzo (a) pirene, Benzo (b) fluorantene, Benzo (k), Benzo (g,h,i) perilene, Crisene, Indeno (1,2,3 - e, d) pirene) e IPA totali; per gli IPA totali la percentuale di superamento è pari al 37-49%.

Sottolineano, infine, i CCTT che prima delle attività di prelievo di cui sopra, richieste dagli stessi CCTT.UU. sia le acque del Rivolo che i sedimenti della vasca non sono mai stati analizzati negli anni, né dai laboratori CCTA, né da ARPAC (sic!).

Giova segnalare che la situazione ora descritta risulta essere ancora più preoccupante se si tiene presente che (come risulta dalla informativa del RONI dei CC di Napoli del 3.9.2012, fol. 1256 proc. N. 627660/11) pochi anni prima (ovvero nei primi mesi del 2008) l'impianto di depurazione con le relative pompe di emungimento e reimmissione in falda fu nuovamente affidato alla diretta gestione della Bagnoli Futura che assume di avere effettuato un sostanzioso "rewamping" del complesso sistema al fine di recuperarne la funzionalità.

Anche per quanto attiene la progettazione degli interventi a farsi per ovviare a tali inconvenienti e risolvere definitivamente la questione della colmata e della bonifica delle acque di falda, la situazione è tutt'altro che tranquillizzante.

Sempre attraverso una attenta compulsazione delle conferenze di servizi decisorie succedutesi nel tempo, si comprende che, una volta constatato che non era possibile dare completa attuazione all'accordo di programma che prevedeva l'asportazione della colmata

per il ripascimento di Piombino, nella estate del 2009 (30 giugno 2009) la conferenza di servizi decisoria svolta presso il Mattm prese in considerazione una "integrazione" del progetto preliminare di rimozione della colmata presentato dal Commissariato straordinario per la emergenza bonifiche in Campania.

In estrema sintesi, il Commissariato proponeva di realizzare l'originario progetto attraverso stralci successivi, principalmente per ragioni di indisponibilità economica.

In particolare, secondo tali previsioni progettuali ci si proponeva di effettuare preliminarmente la bonifica dei litorali circostanti, demandando ad un momento successivo la rimozione della colmata.

Ovviamente tale soluzione, che anche *prima facie* appare contrastare con la logica, aveva delle giustificazioni quanto meno formali.

A leggere il verbale della conferenza di servizi fu infatti sostenuto che:

- gli interventi di messa in sicurezza idraulica già attivi sulla colmata avrebbero impedito il propagarsi di un nuovo inquinamento;
- che la colmata medesima si sarebbe potuta utilizzare per le opere di *stoccaggio provvisorio* (si suppone dei materiali e rifiuti asportati dai litorali da bonificare);
- che tenuto conto della bassa contaminazione dei materiali allocati nella colmata si sarebbe potuto tranquillamente evitare che anche nella successiva fase di loro asportazione si potesse produrre un nuovo inquinamento delle aree circostanti.

Sempre seguendo il verbale della conferenza di servizi si intende che alla base di tali ragionamenti vi erano anche i risultati della prima analisi di rischio effettuata dall'ISS sulla base dei dati forniti dalla Bagnoli futura.

Tale soluzione non risultò sino in fondo convincente neanche al Ministero, tanto è vero che il parere favorevole al progetto fu condizionato ad una serie di prescrizioni:

In primo luogo fu previsto che contestualmente agli interventi di bonifica mediante rimozione dei sedimenti dei fondali dell'area marina costiera del SIN di bagnoli coroglio fossero adottate nella fase di cantiere e fino alla rimozione della colmata medesima idonei interventi di messa in sicurezza della colmata di Bagnoli, al fine di evitare la contaminazione delle sabbie utilizzate per il ripristino del profilo di equilibrio del fondale.

Secondariamente fu previsto, tra l'altro, che pur prendendo atto delle rassicurazioni del progettista il progetto definitivo di rimozione della colmata deve tenere conto di tutte le

cautele necessarie per evitare qualsiasi dispersione di contaminanti verso le aree già bonificate.

Per dovere di completezza deve anche essere segnalato che, seguendo il verbale della conferenza di servizi si intende che, in un primo momento l'onere di prevedere (ulteriori) interventi di messa in sicurezza della colmata fosse stato direttamente attribuito alla Bagnoli futura; a seguito però delle obiezioni formalizzate dall'onnipresente ing. Caligiuri, la conferenza di servizi optò per l'adozione di una formula letterale che, lasciando inalterata la decisione di prevedere la tempestiva e propedeutica esecuzione di opere di messa in sicurezza provvisoria, rimetteva tale onere *alla Fintecna, ovvero alla Bagnoli futura, ovvero ad altro soggetto obbligato (sic!).*

Vale la pena soffermarsi sulla soluzione proposta ed in certa misura anche condivisa dal Ministero.

Come accennato e come risulta chiaramente anche dalla relazione della Commissione bicamerale per la emergenza rifiuti acquisita agli atti, non può essere negato che tale soluzione risulti confligente con basilari principi di logica e di buona amministrazione:

Invero, una volta stabilita la impossibilità economica di attuare immediatamente un programma unitario che consentisse contemporaneamente la asportazione della colmata e la bonifica dei litorali, appare evidente che, dovendo procedere per lotti frazionati che tenessero conto di minori spese, la prima delle operazioni da compiersi dovesse essere la rimozione della colmata, indubbia fonte quantomeno potenziale di inquinamento, rispetto ai litorali che solo successivamente si sarebbero potuti/dovuti bonificare.

Tale obiezione risulta ancora più fondata se si tiene presente che per adottare tale soluzione si giunse alla conclusione che dovesse essere necessario realizzare, progettare e soprattutto sostenere i costi di ulteriori opere di messa in sicurezza di emergenza che, inevitabilmente, sarebbero andate perdute al momento della rimozione della colmata medesima.

Peraltro non può essere evitato di rimarcare, che alla luce di quanto già evidenziato tale progetto risultasse basato su presupposti fattuali del tutto errati.

Come ampiamente chiarito, dalle indagini analitiche effettuate dai CCTT non risulta anzitutto corrispondere al vero che i materiali che compongono la colmata non sono particolarmente inquinanti.

In secondo luogo, non risulta veridico l'assunto che l'analisi di rischio calcolata dal ISS abbia dimostrato una situazione tranquillante.

Giova rilevare, infatti, che come risulta confermato dalle sit della responsabile dott.ssa Musumeci, l'istituto superiore di sanità, per effettuare l'analisi i rischio inserì nel

programma denominato "Giuditta" una serie di dati analitici che gli furono direttamente forniti dalla bagnoli futura, senza effettuare alcun accertamento diretto sulla colmata. Orbene è già stato evidenziato come tali dati siano stati patentemente sconfessati non solo dalle analisi praticate dai CCTT, ma anche dagli esiti analitici della nuova campagna di caratterizzazione effettuata nel 2011.

E' peraltro già stato accennato come in conseguenza di tali esiti analitici la nuova valutazione di rischio effettuata dall'ISS ha prodotto risultati nient'affatto tranquillizzanti.

In ogni caso deve essere poi segnalato che la illogicità della soluzione prima descritta risulta vieppiù patente se si tiene presente che la medesima conferenza di servizi evidenziò che risultava accertato l'inquinamento delle acque di falda e che la Bagnoli futura non aveva ancora presentato il progetto definitivo della barriera fisica a valle idrogeologica dell'area di competenza, già richiesto con la conferenza di servizi decisoria del 21.11.2006.

Per comprendere come tale progetto sia inevitabilmente interferente con la scelta di bonificare preliminarmente i litorali occorre ricordare che, allo stato attuale la barriera idraulica già costruita contempla la presenza di pozzi di reimmissione a valle dell'area di colmata.

Ne discende che tali opere, insistendo materialmente, almeno in parte su un'area (la colmata) che ancora oggi (in forza di una inequivoca quanto ormai risalente previsione di legge) deve essere rimossa, appare logicamente corretta la loro qualifica come attività di "messa in sicurezza di emergenza o provvisorie".

Per converso appare chiaro, che l'autonomo progetto di realizzazione della "barriera fisica" a valle idrogeologica della falda, richiesto dalle conferenze di servizi del 2006 e del 2009 non potesse che essere qualificato come un progetto di "messa in sicurezza permanente", abbisognevole, per essere legittimamente approvato, della coeva dimostrazione della impraticabilità di una bonifica in senso stretto, secondo le Batneec e di una analisi di rischio validata secondo parametri internazionali.

Del resto tale aggettivazione risulta utilizzata dalla Bagnoli futura, allorquando nel novembre del 2009 presenta il progetto richiesto, con cui prospetta la possibilità di realizzare un diaframma plastico bentonitico sospeso di spessore di 50 cm, profondo 12 metri e lungo 1390 metri.

Tale progetto, comunque, risulta successivamente modificato dalla Bagnoli futura nel 2011.

Invero dalla compulsazione del verbale della conferenza di servizi decisoria del 5 luglio 2011 acquisito agli atti, si comprende che, il progetto del 2009 fu vagliato da conferenze di servizi istruttorie che richiesero una serie di integrazioni.

Seguendo la chiara ricostruzione contenuta in detto verbale si comprende, appunto, che la Bagnoli futura nel febbraio del 2011 avanzò uno "studio preliminare di un sistema di messa in sicurezza delle acque di falda di Bagnoli Coroglio, che però il verbale qualifica come "proposta alternativa ai fini della messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda""

In particolare, sempre dal verbale, si comprende che secondo la Bagnoli futura la validità tecnica del diaframma plastico era condizionata alla ipotesi di rimozione della cassa di colmata, che invece è attualmente procrastinata nel tempo.

Si prevede pertanto la realizzazione di una nuova barriera idraulica di emungimento e re-immissione delle acque da sostituire a quella oggi esistente ormai in ammaloramento.

In proposito deve essere segnalato che, allo stato delle attuali acquisizioni documentali, (che non includono il progetto specificamente presentato dalla Bagnoli futura) non è dato comprendere nel dettaglio come risulti articolato il progetto.

Ne discende come allo stato non sia possibile neanche comprendere in cosa tale progetto differisca dalla barriera idraulica già costruita e, almeno formalmente, ripristinata nel non lontano anno 2008.

Da ultimo, per completezza di valutazione, al fine di evidenziare come risulti assolutamente illogico prevedere un intervento stralcio che preveda la bonifica dei litorali prima della rimozione delle principali cause di inquinamento, giova segnalare un particolare che, pur non avendo formato oggetto di attuali approfondimenti ed investigazioni, è agevolmente desumibile, in tutta la sua gravità, dal verbale della conferenza di servizi decisoria del 5 luglio 2011.

In particolare, compulsando con attenzione detto verbale si intende che il Ministero ebbe a valutare il progetto di bonifica dei terreni della **CEMENTIR spa**.

Si tratta di una azienda, che per quello che è possibile comprendere da detto verbale, non risulta interessata dalle dismissioni industriali affidate alle Bagnoli futura, ma che pure insiste nell'area in esame e, in conseguenza del massivo inquinamento dei propri terreni, inquina la falda sottostante, recapitando in mare robuste dosi di inquinanti.

Orbene, giova ribadire che non è allo stato noto quale sia l'esito delle operazioni di bonifica prescritte alla Cementir. Pare però innegabile che al momento in cui fu progettato ed approvato il piano stralcio proposto dal Commissariato per la emergenza bonifiche, le acque del mare (e quindi i relativi litorali) risultassero ampiamente contaminate anche da tale fonte di inquinamento; ancora una volta, pertanto, risultava



francamente privo di qualsivoglia logica immaginare un programma di bonifica dei litorali prima della eliminazione delle sue principali fonti inquinanti.

Le esigenze cautelari.

Il P.M. nella richiesta cautelare ha dedicato un apposito capitolo alla illustrazione delle esigenze cautelari sottese alla adozione del sequestro preventivo.

In realtà molti dei condivisibili argomenti contenuti in detto capitolo sono già stati inseriti nei singoli capitoli del presente provvedimento dedicati a ciascuna area tematica. Per evitare inutili ripetizioni, si cercherà pertanto in questa sede di effettuare un riepilogo delle riflessioni traendone le inevitabili conseguenze.

Per grandi linee deve essere ribadito che per ciascuna delle aree tematiche già descritte, sussista anzitutto il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede.

Alla base di tali conclusioni vi è indubbiamente, come già in più occasioni evidenziato, la sostanziale permanenza di compiti e di precipue responsabilità decisionali ed operative in capo ai medesimi soggetti che a vario titolo hanno commesso i reati già perpetrati.

Si pensi alla permanente funzione di notevole responsabilità tecnica a tutt'oggi rivestita all'interno della Bagnoli futura dell'ing. Gianfranco Caligiuri che, come visto, risulta essere stato senza soluzione di continuità il vero "motore" nonché formale firmatario del progetto di bonifica e delle successive varianti.

Si pensi alla permanenza nelle funzioni di responsabile del Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli di Giuseppe PULLI che, come già ampiamente illustrato ha fornito in numerose occasioni un contributo "adesivo" del tutto acritico e *contra legem* rispetto alle varianti progettuali proposte dalla Bagnoli futura, non esitando peraltro a suggerire "fantastiche" soluzioni che evitassero di mettere in luce le criticità dei progetti approvati ed attuati (si pensi alla proposta di interdizione permanente delle aree a verde del parco dello sport)

Si pensi alla permanenza nelle funzioni di coordinatore del Dipartimento assetto del territorio del Comune di Napoli di Giovanni Dispoto, la cui condotta "singolare", (probabilmente meritoria di un aggiornamento della sua posizione processuale) è già stata illustrata nel capitolo relativo all'area tematica 2.

Si pensi, più in generale alla innegabile commistione di interessi tra i numerosi enti territoriali coinvolti nel programma di bonifica che rivestono contemporaneamente il ruolo di controllori e controllati; commistione che in più occasioni ha provocato un esercizio quantomeno "addomesticato" dei rispettivi doveri istituzionali (si pensi a mero titolo di esempio all'iter relativo alle certificazioni provinciali di avvenuta bonifica delle aree a verde del primo lotto del parco dello sport ed alla sostanziale assenza di controlli effettivi dopo la irruale approvazione delle nuove "linee guida" nel 2008)

Orbene, su questi rilievi risulta certamente rilevante ai fini che qui interessano ricordare che nelle numerose aree tematiche che compongono la zona della ex italsider saranno queste stesse persone, nell'ambito delle rispettive posizioni di responsabilità, a dovere concepire articolare e controllare la esecuzione di nuovi progetti di bonifica.

Come visto, infatti, per l'Area tematica 2, alla luce dell'iter amministrativo già descritto, risulta essere già formalizzata la decisione di procedere alla nuova programmazione di una bonifica che consenta il rispetto dei parametri della colonna A, affidando nuovamente alla Bagnoli futura il delicato compito di articolare il nuovo progetto.

Purtroppo alla luce di quanto emerso dalle investigazioni analoghe iniziative, ancorchè non ancora formalizzate, dovranno essere adottate sia per il cd parco dello sport, che per il primo lotto del parco urbano, in cui, come visto robuste porzioni di terreno abbisogneranno di nuovi interventi di bonifica e/o messa in sicurezza necessari a renderle compatibili con la loro attuale destinazione urbanistica.

Ovviamente analoghi pericoli sussistono anche per la restante parte del parco urbano, per il quale la bonifica deve essere ancora completata.

Infine analogo pericolo di reiterazione sussiste con riguardo alla libera disponibilità della barriera idraulica posta a valle dell'area di colmata, funzionale, come visto a mettere in sicurezza la falda acquifera che attraversa l'intera area della ex italsider.

Anche in questo caso, come visto, sia la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sistema di depurazione delle acque di falda esistente, che la progettazione ed esecuzione di un nuovo sistema all'esito della doverosa rimozione dell'area di colmata risulta attualmente attribuito alla Bagnoli futura.

Alla luce di tutto quanto sopra illustrato sussiste altresì il fondato e grave pericolo che i reati già perpetrati siano portati ad ulteriori conseguenze.

Deve infatti prendersi atto che persiste un grave pericolo soprattutto per la pubblica incolumità e per l'ulteriore aggravamento delle matrici ambientali con riferimento:

- All'area di colmata ed alla connessa barriera idraulica visto lo stato di assoluto ammaloramento in cui versano le misure di sicurezza di emergenza a suo tempo predisposte che non sono attualmente in grado di impedire la diffusione degli inquinanti né in aria né soprattutto nel mare.
- Al cd. Parco dello sport, per il quale risulta formalmente completo l'iter amministrativo propedeutico alla sua apertura al pubblico; per tale area deve essere rammentato l'indubbio pericolo ambientale derivante dalla accertato interramento di una cospicua quantità di morchie.
- Al I lotto del parco urbano, per il quale la formale certificazione di avvenuta bonifica rende possibile la futura ed imminente praticabilità dell'area da parte di fruitori e lavoratori ; ciò anche tenendo conto degli impressionanti risultati delle analisi di rischio calcolati per detta area dai CCTT a situazione attuale:

Una volta ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge per l'adozione del provvedimento di sequestro delle aree suindicate, non può essere comunque evitato di rilevare come taluni dei pericoli succitati non consentono di essere adeguatamente ovviati attraverso la semplice adozione del provvedimento richiesto.

E' per tale ragione che deve essere coevamente valutata la possibilità di prevedere la contemporanea immissione in possesso di un custode che dia immediatamente corso ad una serie di iniziative funzionali ad interrompere la grave compromissione delle matrici ambientali, evitando che i reati già commessi siano portati ad ulteriori quanto perniciose conseguenze.

Tale soluzione, testualmente prevista dalle norme procedurali, ha trovato numerosi avalli nella giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr. per tutte Cass. sez.3 n.3580/10) e costituisce lo strumento più opportuno ed efficace per operare un giusto bilanciamento di interessi tra l'esigenza cautelare di evitare la prosecuzione della grave e pericolosa attività in atto e la necessità, altrettanto pressante, di consentire una celere bonifica e/o messa in sicurezza nelle parti prima descritte.

Invero il vigente codice di rito (**artt. 104 e 104 bis disp. att. c.p.p.**, come novellati ed introdotti dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009) consente (*rectius impone*) in casi del genere di individuare un idoneo custode che abbia il potere/dovere di svolgere anche mansioni di "gestione" su *beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione.*

Orbene, appare francamente innegabile che tali siano i terreni in parola.

In primo luogo, infatti, giova rammentare che le aree in esame fanno parte del compendio aziendale della Bagnolifutura, ovvero di una Società di trasformazione

Urbana costituita al precipuo scopo di curarne la bonifica ed il successivo "sfruttamento" per le finalità indicate dagli strumenti urbanistici.

In secondo luogo, giova ribadire ancora una volta che per molte delle aree in questione la previsione di una modalità di custodia "statica" che si limiti ad impedire la fruizione e l'accesso ai terreni non consentirebbe di raggiungere in alcun modo le finalità cui la misura cautelare del sequestro preventivo è deputata.

Emblematica è la situazione della colmata e, più in generale del sistema di depurazione delle acque di falda:

Come ampiamente spiegato, infatti, il naturale ed ineludibile corso delle acque sotterranee continuerebbe a produrre un massivo inquinamento del mare e della fascia di costa anche se l'utilizzo di tali aree e strutture fosse semplicemente sottratto a chi ne ha l'attuale disponibilità.

E' per tale ragione che, in linea con quanto previsto dalla recente novella legislativa del 2009, per tali terreni deve essere disposta sin d'ora una modalità di custodia "dinamica" che preveda la cogente adozione di una serie di iniziative e misure tecniche necessarie a scongiurare il protrarsi della situazione di pericolo per il bene ambientale e la pubblica incolumità ed eliminare la stessa.

In particolare, alla luce dell'inquadramento fattuale e -soprattutto- normativo suindicato, si ritiene doveroso indicare analiticamente le iniziative e misure tecniche necessarie per ciascuna area che trovano la loro diretta ed agevole scaturigine dalla necessità di ricondurre gli obiettivi di bonifica alle previsioni legislative ambientali ed urbanistiche attualmente vigenti.

A ciò deve aggiungersi la previsione un cronoprogramma che consentirà a questa AG di esercitare, anche e soprattutto in corso d'opera, il doveroso controllo delle attività del custode/amministratore che evidentemente, costituisce propedeutica condizione per la permanenza del sequestro con le modalità suindicate.

In particolare, pertanto, pare necessario prevedere:

- Per l'area tematica 2 la predisposizione di nuovo progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente che rispetti la destinazione urbanistica dell'area prevista dagli strumenti urbanistici (che attualmente contempla la realizzazione anche di volumi residenziali) -tempo stimato 6 mesi-
- Per l'area tematica 9, denominata parco dello sport la predisposizione di nuovo progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente che considerando anche gli esiti delle emergenze istruttorie per quanto attiene

l'illecito smaltimento delle morchie, tenga conto dei limiti tabellari di cui alla colonna A del D.M. 471/99 e s.m.i. -tempo stimato 9 mesi-

- Per l'area tematica I, denominata **primo lotto parco urbano**, la predisposizione ed attuazione di un nuovo progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente, che tenendo conto degli esiti analitici desumibili dalle investigazioni espletate, nonché le ritenute irregolarità autorizzatorie per gli obiettivi di bonifica delle cd. fasce di rispetto, contempli il rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella A del D.M. 471/99 -tempo stimato 12 mesi-
- Per l'area di colmata e la falda acquifera,
 1. nelle more della doverosa rimozione della colmata (ex legge 496/96)
A) recupero di efficienza del complessivo sistema di messa in sicurezza di emergenza già costruito nel 2002 ed in parte implementato nel 2008, funzionale ad evitare la dispersione degli inquinanti in aria o in mare -tempo stimato 6 mesi-
B) predisposizione ed attuazione di un sistema stabile e continuo di controlli di qualità sulle acque in ingresso ed in uscita dal sistema depurativo -tempo stimato 1 mese-
 2. all'esito della doverosa rimozione della colmata (ex legge 496/96)
ridefinizione secondo i parametri normativi della cd. messa in sicurezza permanente ed attuazione del progetto di bonifica in senso lato della falda a valle idrogeologica dei terreni nella disponibilità di Bagnoli futura.

Per agevolare tali iniziative si ritiene che, almeno allo stato, la figura maggiormente idonea a rivestire le mansioni di custode/amministratore dei terreni in parola sia il Presidente P.T. della Bagnoli futura.

Appare infatti innegabile che il ruolo ricoperto dall'attuale vertice della STU (che non risulta inserito tra gli indagati) induce a ritenere anzitutto pienamente condivisa da tale figura, anche e soprattutto sotto il profilo funzionale, l'esigenza di bonifica e/o messa in sicurezza del sito in oggetto, evidentemente connessa non solo alla compiuta realizzazione dei programmi urbanistici già da tempo approvati, ma anche alla salvaguardia della salute dei cittadini e delle matrici ambientali del territorio.

Appare altresì chiaro che tali delicate funzioni, richiedendo il concerto con gli enti territoriali normativamente competenti, possano essere - almeno allo stato- più

correttamente adempiute da chi le ha già in qualche modo curate sino alla data odierna per ragioni connesse alle sue funzioni istituzionali.

P.T.M.

Il Collegio nella su indicata composizione

DISPONE

il sequestro preventivo delle seguenti aree ubicate in Bagnoli nell'ex area industriale ILVA ed ITALSIDER:

- Area tematica 2;
- Parco dello sport;
- Area tematica I Parco urbano
- Area di colmata e l'impianto di disinquinamento delle acque di falda, attualmente nella disponibilità della Bagnoli futura.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 e 104 bis disp. Att. c.p.p..

NOMINA

quale custode/amministratore delle aree suindicate il Presidente PT della Bagnoli futura il quale provvederà ad adottare prioritariamente le seguenti iniziative e misure tecniche necessarie a scongiurare il protrarsi della situazione di pericolo, nel rispetto del cronoprogramma sottoindicato:

- Per l'area tematica 2 la predisposizione di nuovo progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente che rispetti la destinazione urbanistica come prevista dagli attuali strumenti urbanistici (che contemplano la realizzazione anche di volumi residenziali) -tempo stimato 6 mesi-
- Per l'area tematica 9, denominata parco dello sport la predisposizione di nuovo progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente che considerando anche gli esiti delle emergenze istruttorie per quanto attiene

l'illecito smaltimento delle morchie, tenga conto dei limiti tabellari di cui alla colonna A del D.M. 471/99 e s.m.i. -tempo stimato 9 mesi-

- Per l'area tematica I, denominata **primo lotto parco urbano**, la predisposizione ed attuazione di un nuovo progetto di bonifica e/o messa in sicurezza permanente, che tenendo conto degli esiti analitici desumibili dalle investigazioni espletate, nonché le ritenute irregolarità autorizzatorie per gli obiettivi di bonifica delle cd. fasce di rispetto, contempi il rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella A del D.M. 471/99 -tempo stimato 12 mesi-
- Per l'area di colmata e la falda acquifera,

nelle more della doverosa rimozione della colmata (ex legge 496/96)

A) recupero di efficienza del complessivo sistema di messa in sicurezza di emergenza già costruito nel 2002 ed in parte implementato nel 2008, funzionale ad evitare la dispersione degli inquinanti in aria o in mare - tempo stimato 6 mesi-

B) predisposizione ed attuazione di un sistema stabile e continuo di controlli di qualità sulle acque in ingresso ed in uscita dal sistema depurativo -tempo stimato 1 mese-

all'esito della doverosa rimozione della colmata (ex legge 496/96)
ridefinizione secondo i parametri normativi della cd. messa in sicurezza permanente ed attuazione del progetto di bonifica in senso lato della falda a valle idrogeologica dei terreni nella propria disponibilità.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione al P.M., ai fini della esecuzione, anche mediante notifica al Legale rappresentante pro tempore della Bagnoli futura ed al Commissario P.T. per la emergenza bonifiche della Regione Campania, nonché per la immissione in possesso del custode nominato.

Napoli, 8.4.13

Il Giudice estensore



Il Presidente

PERVENUTO
OGGI - 8 APR. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Vincenzo Coppola



Copia, recapitata
all'autore
nel 8.4.2013
nel Funzionario Giudiziario
della Sezione G.I.P.